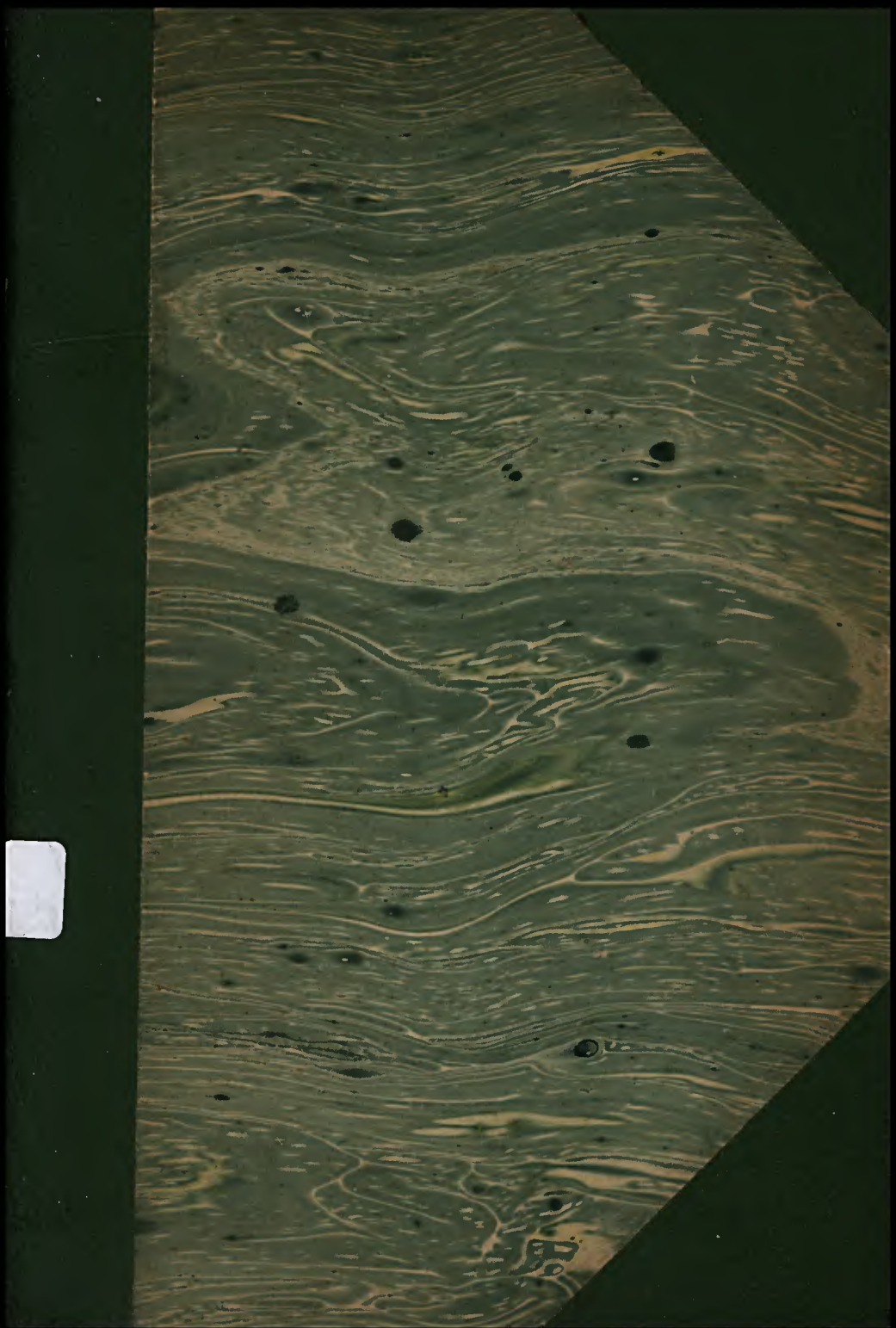

Avv. GIUSEPPE FRAGOLA
Professore di diritto amministrativo nella R. Università di Napoli

GLI ISTITUTI GIURIDICI DEL BOLSCEVISMO

(Ordinamento dello Stato, della proprietà, della famiglia, della successione, degli stranieri, ecc.)

RILEVATI SISTEMATICAMENTE IN BASE ALLE LEGGI E AI DECRETI EMANATI IN RUSSIA

ATHENAEUM
ROMA MCMXXI

GUBBIO - Scuola Tipografica «Oderisi», 1921.

SOMMARIO

Capo I.

I principi giuridici fondamentali

1. Premesse. . . . . pag. 1
2. Fonti. . . . . » 3
3. Il principio fondamentale: il lavoro individuale. . . . . » 3
4. L'ordinamento politico. I diritti politici. Chi è elettore ed eleggibile. I Soviet. . » 15
5. Il potere centrale: legislativo ed esecutivo. La burocrazia. Il potere giudiziario. . » 8
6. Norme contingenti e norme ordinarie del regime: essenziali e accidentali. Esame di esse: *La dittatura del proletariato.* I diritti di libertà. . . . . » 13
7. *La guardia rossa:* organizzazione. Cenno e rinvio delle requisizioni di alloggi per le famiglie delle guardie rosse. La requisizione delle vesti calde pei combattenti al fronte. . . . . » 5
8. Il lavoro obbligatorio, *corvées.* I libretti di lavoro. Rinvio. . . . . » 17
9. Le classi sociali di fronte allo Stato. La classe media. Classifica della popolazione agli effetti del razionamento. . . . » 20

10. Segue. Il Comitato dei poveri dei villaggi. Chi sono i borghesi. La ripartizione del grano agl'indigenti delle campagne. Il grano superfluo. . . . . pag. 24
11. Segue: La requisizione del grano ai contadini e la imposta *in natura* sui proprietarii rurali. . . . . » 27
12. La distinzione delle classi, a proposito della tassa per un fondo di alimentazione dei bambini. . . . . » 29
13. La posizione degl'intellettuali. Esame delle disposizioni di fronte al razionamento, alla disoccupazione, alla corvèe. I medici. Gli avvocati. I professionisti liberali. Le Unioni professionali. La classe forense. Il lavoro socialmente utile. . . . . » 29
14. I criterii per la retribuzione del lavoro manuale e materiale. Gli obblighi di produzione. . . . . » 36
15. I Comitati dei poveri (della città). . . » 40
16. Le classi considerate *sotto l'aspetto dell' imposta unica e straordinaria rivoluzionaria.* Una imposta sui profitti della guerra. . » 41
17. Il diritto di lavoro. Assicurazioni contro la disoccupazione, le malattie, ecc. Altre assicurazioni. . . . . » 42
18. Il diritto di sciopero. Lo sciopero nelle industrie di Stato. . . . . » 43

Capo. II.

L'ordinamento dei beni

19. I principii fissati nella Costituzione . . . » 44
20. La terra. Il sottosuolo. Il decreto di socia-

lizzazione delle terre. Diritto di godimento. Una forma di successione. *La piccola proprietà*. Le disposizioni transitorie verso gli espropriati. . . . . pag. 45

21. Beni mobili. Il denaro. L'oro. Le banche. Titoli ed azioni. *Il piccolo risparmio* e la piccola industria. L'investimento nelle industrie. La nominatività dei titoli. La Banca funzione di Stato: finanziamento delle aziende. . . . . » 51

22. Segue: il programma massimo per le industrie; il programma attuale. Industrie nazionalizzate. . . . . » 55

23. Nazionalizzazione. Il Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale e la sua funzione. La nazionalizzazione a titolo di *confisca*. Esempii. . . . . » 55

24. Segue: i criterii per la nazionalizzazione. Esemplificazione delle industrie varie. Disposizioni transitorie pei proprietari. . » 58

25. La gestione delle industrie nazionalizzate. Il principio del *Consorzio* o rappresentanza degl' interessi . . . . . » 60

26. Monopolio dell'oro e del platino. Assicurazioni. Zucchero. Flotta commerciale. Grano. Fiammiferi, riso, caffè, spezierie. Commercio estero. Annunzi di pubblicità. Nafta. Le piccole industrie. . . . . » 62

27. L'industria privata. Funzione di coordinazione assegnata al C. S. E. N. in sostituzione dell'iniziativa privata. Rapporti con qualche istituto della legislazione bellica italiana. L'industria del legno. Ordinanza circa le trasformazioni di stabilimenti in-

dustriali. . . . . pag. 64
28. I consigli di fabbrica: ordiuamento, funzioni » 66
29. Controllo del commercio da parte degli impiegati privati. . . . . » 68
30. Norme contingenti sul commercio privato. La lotta contro la speculazione. I libri di commercio; la nominatività dei titoli commerciali. . . . . » 69
31. Il commercio dei generi di largo consumo. Controlli. I Comitati di tassazione. . . » 70
32. Segue: cuoio, tessuti, pelliccerie, calzature, altre merci. Norme contro gli accaparratori » 72
33. Segue: requisizione, nazionalizzazione, municipalizzazione e sorveglianza sulle merci di consumo personale e domestico. Norme per le derrate alimentari. Cooperative. . » 74
34. Altre norme sul commercio di generi di largo consumo. . . . . » 81
35. I principii sull'organizzazione della provvista alimentare come risultano fissati dal C. C. E. del Congresso panrusso. . . » 82
36. Case: il diritto di edificazione. Il diritto di proprietà. . . . . » 84
37. Segue: la organizzazione degli alloggi a Pietrogrado: la « Organizzazione della Casa »: il comitato della casa. . . . » 85
38. Segue: Requisizioni degli alloggi. La mobilia. Locazioni e sublocazioni. . . . » 86
39. Segue: le esecuzioni giudiziarie sui mobili di casa. . . . . » 89
40. Il diritto di successione nella proprietà. Le piccole eredità. . . . . » 90
41. Cessioni gratuite, donazioni, doni. . . » 91
42. La parola « proprietà » usata nella legisla-

zione russa: quale ne è il significato. Contenuto giuridico della *proprietà* in questo nuovo senso. La funzione del capitale. Il risparmio. Riassunto. . . . . pag. 91
43. Sul diritto agl'indennizzi per le espropriazioni. . . . . » 97

Capo III.

GLI ALTRI ISTITUTI GIURIDICI NOTEVOLI

44. Il diritto internazionale degli Stati e dei cittadini. . . . . » 99
45. Segue: gli stranieri; le norme di ordine pubblico. . . . . » 101
46. La stampa. La separazione della Chiesa dallo Stato. Il calendario gregoriano. . » 103
47. La famiglia. Lo stato civile laico. Il diritto nuziale. Il divorzio. La ricerca della paternità. La codificazione del diritto di famiglia. . . . . » 104
48. Il fanciullo: la podestà dello Stato. . » 106
49. La istruzione pubblica. . . . . » 107
50. Poste. Franchigia per le lettere ordinarie. Ferrovie. I trasporti. Soppressione delle classi di vettura: classe unica. . . » 108
51. Organizzazione fiscale . . . . » 109
52. I sabati comunisti. . . . . » 110

Capitolo I.

LO STATO.
I PRINCIPI GIURIDICI FONDAMENTALI.

I. Parlerò dei testi di legge.

Mi asterrò da qualsiasi disquisizione politica.

Sarebbe ed è di una ingenuità sorprendente il voler rendersi conto di un sistema sociale a traverso fenomeni contingenti e transitorii. Pietro Colletta scriveva nei suoi tempi, che della rivoluzione francese, a coloro che vivendo nelle città e nei villaggi avevano udito parlare, non erano giunte che notizie di episodii nefandi e di atroci vendette e di inaudite crudeltà, sì come erano riportate e narrate dai signori nei caffè e nelle piazze e dai preti nei confessionali e sui pergami, così che il popolo inorridiva e teneva i rivoluzionari francesi in conto d'irreligiosi, fanatici, incendiarii ed assassini. (Colletta, *Storia del Reame di Napoli*, I, 144). Or è ovvio che le rivoluzioni, tutte, hanno eccessi; si compiono eccidii; cadono teste coronate; si sopprimono privilegi; si aboliscono diritti fino allora considerati tali. Le rivoluzioni sono un *novus ordo* che non si compiono, — la storia è dolorosissima, — che a traverso crisi di sangue e di lagrime; è la matrice che non pone alla luce il nuovo organismo senza lo sforzo cruento, e magari, senza l'in-

tervento del chirurgo. Non, quindi, dallo assassinio degl'Imperiali o dal terrore bolscevico o dalla crisi monetaria è da giudicarsi il sistema sociale della Repubblica dei Consigli; così come la Rivoluzione francese non si giudica dalla decapitazione dei Reali di Francia, dal Terrore dei Giacobini, dallo svilimento degli assegnati. Per rendersi conto della realtà di un indirizzo sociale, occorre rendersi conto degl' *istituti* giuridici che si sono creati. La Rivoluzione Francese non è l'assassinio della Principessa di Lamballe: essa è il Codice Napoleone, che Bonaparte lancia in Europa a traverso la punta della sua spada. Questo è anche l'obbiettivo del governo dei Soviet, che non omette di dichiarare officialmente tale sua direttiva, come nel D. 13-28 gennaio 1918, dove a proposito della Guardia Rossa dice che «questa sarà il sostegno della futura rivoluzione sociale in Europa».

Ecco perchè, per renderci un'idea del bolscevismo, occorre conoscerne gl'istituti giuridici: forse ancora *in divenire*; forse ancora *in tendenza;* (v. il concetto di Marx e Engels, nel Manifesto dei Comunisti, circa il periodo preliminare dello Stato collettivista prima di raggiungere la forma superiore dello Stato Comunista); ma non perciò sarà meno interessante il vedere come si orienta questo nuovo diritto in Russia: la conoscenza del male e del bene può essere sempre guida agli uomini coscienti. Si sarà in grado così di poter oggettivamente scernere quanto vi è o vi possa essere di caduco: quanto di vitale.

Ho voluto perciò ricorrere alle fonti: lo studio delle leggi; e questo studio intendo prospettare sinteticamente, ma inquadrato in un sistema *organico,* sì da poter cogliere la linea giuridica del sistema.

Se e quale influenza esercitano o eserciteranno gl'istituti giuridici novissimi; se e quale traccia essi lasceranno,

ove dovessero scomparire, non è compitò mio discutere in questa sede. Ben vero è compito dello studioso rilevare che una traccia sempre lasceranno più o meno profonda: tale è l'opinione anche del Labry; e noi ricorderemo l'insegnamento di una storia recente a proposito della legge dell'abolizione della feudalità nel Napoletano. Anche quella costituì una rivoluzione profonda. L'art. 1 della legge 2 agosto 1806 che stabiliva «la feudalità con le sue attribuzioni resta abolita» rovesciava tutto un mondo; un novello ordinamento era creato. Ma cadde Napoleone, e caddero i napoleonidi; a Napoli tornarono i Borboni e i nobili: e questi proposero la celebre «Memoria redatta nell'interesse degli ex-feudatari intorno alle decisioni della Commissione feudale»: con cui chiesero il ritorno all'antico. Ma la Commissione dei giuristi confermò i principii del regime napoleonico. Del resto gli effetti della rivoluzione non si toccano solo nei paesi che da essa sono presi; essa esercita influenza anche altrove: giovi ricordare la Riforma di Lutero.

2. Premetto che i testi legislativi sono stati raccolti nel «LABRY, *Une legislation comuniste* (Payot, Paris, 1920). L'autore li ha tradotti dal russo in francese. v. tali testi ho attinto. Altre nozioni ho rilevate, (spogliandole della parte puramente episodica e polemica) dalle opere: ZVORICHINE, *La rèvolution et le Bolchévisme en Russie* (Perrin, ed. Paris, 1920): SLONIM, *Il bolscevismo visto da un russo* (Firenze, Lemonnier, 1920); PERWOUKHINE, *La sfinge bolscevica* (Bologna, Zanichelli, 1920), V. pure: WILLIAMT. GOODE, inviato dal giornale liberale «Manchester Guardian»: «*Bolscevism at Work*» (Il bolscevismo all'opera).

3. Per cogliere l'essenza giuridica dello Stato socialista, bisogna conoscere il principio fondamentale su cui esso si fonda, e da cui s'irraggiano tutti gli istituti giuri-

dici. Non occorre dire, tanto è ovvio, che questo principio fondamentale è sostanzialmente e profondamente divergente dalle altre concezioni giuridiche che noi abbiamo conosciute; laonde sarebbe grave errore *giuridico* voler giudicare questi istituti, ponendosi dal punto di vista dell'antico diritto. A differenza dell'uomo politico, dell'economista e del filosofo, il giurista deve studiare gl'istituti dal punto di vista dei principii che informano il sistema, memore dello insegnamento che « ogni età determina nel modo che crede più giusto i tre sommi precetti del diritto: *Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere* » (*Brugi*, Ist. dr. civ. p. 146.) Orbene, nel sistema, il principio essenziale è il seguente: è data cittadinanza soltanto al lavoro. Il lavoro individuale, solo, è la fonte di ogni diritto politico e patrimoniale. Art. 18 costituzione 20 luglio 1918: « La repubblica Socialista Federativa Russa dei Sovict (R. S. F. R. D. S.) *decreta il lavoro obbligatorio per tutti i cittadini e proclama la divisa*: « Chi non *lavora*, non mangia ». Da questo principio, dicevo, nascono conseguenze di ordine *politico* e di ordine *patrimoniale*.

Dal punto di vista del diritto politico, sono capaci dell'esercizio del diritto di suffragio solo *coloro che si guadagnano la vita compiendo lavori produttivi* od utili *al corpo sociale, art. 64 costituzione*. Dal punto di vista patrimoniale, il capitale non può esso stesso costituire fonte di guadagno e mezzo di vita: il denaro non può partorire altro denaro; i mezzi di produzione e di scambio sono beni che appartengono a tutta la nazione che li trasmette in uso ai lavoratori, affinchè costoro lavorino su tali beni per trarne il proprio sostentamento, e tali beni essa lascia loro fino a che essi li lavorino *individualmente*: Art. 9 della Costituzione 10 luglio 1918: «... annientare lo sfruttamento dell'uomo da parte di un altro uomo».

Sarebbe erroneo però credere che con ciò sia assolutamente estinto il diritto di proprietà privata; come non è punto esatto che tutta la industria sia socializzata, e sia cessato del tutto il commercio privato, ed ogni attività individuale sia regolata dallo Stato; poichè se è vero che le grandi proprietà sono soppresse, come meglio vedremo dopo, è vero del pari che la piccola proprietà è rispettata, com'è rispettata la piccola industria; così come il diritto di successione è abolito, ma mantenuto in taluni limiti che vedremo; così come *l'ius commerci* sul denaro è vietato, ma non è abolita la moneta e il possesso dei beni mobili. Senza anticipare una esposizione che meglio sarà precisata con la lettura degli articoli di legge, intendiamo rilevare che il legislatore russo rispetta la piccola proprietà, la piccola industria, il piccolo risparmio. Se io bene ho inteso, il peculio costituisce un *mezzo* mercè il quale il piccolo proprietario, industriale o commerciante mette in valore e in opera il *proprio* lavoro individuale. Non è un capitale che ha efficacia di sfruttare gli altri lavoratori; è un capitale che serve all'attività propria. Il divieto di godimento di lavoro *altrui* è il cardine di tutto l'ordinamento comunistico russo: e lo troveremo ad ogni passo, per vie dirette o indirette.

4. Esaminiamo l'ordinamento politico dello Stato. L'organo primario è il *soviet*. *Soviet* in russo vuol dire Consiglio. I primi Soviety erano stati creati in Russia nella rivoluzione del 1905.

La costituzione votata dal 5° Congresso Nazionale dei Soviet, 10 luglio 1918, stabilisce così il diritto elettorale, art. 64: Sono elettori ed eleggibili ai soviet, indipendentemente dalla religione, dalla nazionalità e dalla residenza ecc. i cittadini dei due sessi a 18 anni: *a*) « che vivono compiendo *lavori produttivi od utili al corpo sociale* anche se costoro si occupano del governo della casa dei primi

per permettere loro di lavorare; e cioè: Operai ed impiegati di ogni categoria nel commercio, nell'agricoltura, nell' industria ecc. Contadini e cosacchi; agricoltori *che non adoperino la mano d'opera altrui a scopo di aumentare le loro risorse*; *b*) Soldati della flotta e dell'armata dei soviet. *c*) Cittadini facenti parte delle categorie alle lettere *a*) e *b*) che abbiano *perduta* la loro capacità di lavoro per qualsiasi occasione ciò sia avvenuto.

Art. 65. Non possono essere nè elettori nè eleggibili, *benchè facciano parte di una delle suddette categorie*: *a*) coloro che impiegano salariati allo scopo di trarne profitti; *b*) coloro che vivano di reddito che non provenga dal *loro* lavoro, come rendite, entrate di aziende, profitti d' immobili, ecc. *c*) I commercianti privati e i *mediatori* di commercio; *d*) *i monaci e i preti*; *e*) Gl' impiegati e agenti dell'antica polizia, del già corpo dei gendarmi, delle antiche famiglie regnanti; *f*) gli alienati, gl' idioti e le persone sotto tutela; *g*) i condannati per furto e delitti infamanti durante il tempo stabilito dalla legge o dal giudice. Già da questi due articoli si rivela che la Società russa è fondata: 1. sull'obbligo del lavoro *individuale*; 2. sul divieto di giovarsi del lavoro *altrui* a profitto proprio; 3. sulla distinzione dell'attività lavorativa in *produttiva o utile*, e inutile. Tra le attività *inutili*, possiamo dire per definizione di legge, vi è quella dei mediatori di commercio, (rappresentanti, piazzisti, intermediarii in genere). I commercianti privati sono pure nella categoria degl' indegni all'elettorato.

Adunque la differenza tra il sistema nostro del suffragio universale e il sistema soviettista è che noi ammettiamo al voto qualunque cittadino senza distinzione di classe; l'altro sistema invece ammette al voto attivo e passivo solo *chi lavora*; solo chi è lavoratore o è diventato lavoratore, in una forma di attività *socialmente utile*. I siste-

mi occidentali del suffragio universale non si preoccupano della posizione dei cittadini difronte al lavoro: il sistema russo riconosce il diritto politico ai cittadini, in quanto costoro sono lavoratori. Questi elettori dunque si raggruppano nell'organo *naturale* proprio, nel proprio ambiente, attorno al proprio centro d'interessi professionali, e costituiscono i Soviet economici di fabbrica o di mestiere, (Soviet di metallurgici, di maestri, di medici, ecc.).

Questi singoli aggruppamenti economici, delegando ciascuno un proprio rappresentante, costituiscono l'organo *politico* primario fondamentale, che è il Soviet locale, il *Soviet dei deputati*, (*Sovdep*). Si forma nelle *città*, (municipale), in ragione di 1 deputato ogni 1000 *abitanti*, ma in guisa che il numero totale dei deputati non sia nè inferiore ai 50 nè superiore ai 1000. Nelle *campagne* (Soviet rurali) in ragione di 1 deputato ogni 100 abitanti (non meno di 3 nè più di 50 deputati per ogni località). La durata del mandato dei deputati è di tre mesi. Il Sovdep elegge il suo Comitato esecutivo.

Questo è convocato ordinariamente almeno una volta per settimana nelle città e almeno due volte per settimana nei villaggi. Il Soviet costituisce l'autorità suprema nel limite del suo territorio. I Soviet locali si riuniscono in congressi di provincia, di regione, di distretto, di cantone.

I congressi di provincia sono formati dai *rappresentanti* dei Soviet *municipali* (di città) in ragione di un deputato per ogni 5000 *elettori* e dei rappresentanti dei Congressi di *Distretto* in ragione di un deputato per 25 mila *abitanti*, oppure dai rappresentanti del congresso regionale dei Soviet, eletti nelle medesime dette proporzioni se il Congresso si riunì prima del Congresso di provincia. La cifra dei deputati non deve oltrepassare 500 per tutta la provincia (art. 53). I Congressi regionali sono formati dai rappresentanti dei Soviet municipali e

dei Congressi di cantone, in ragione di un deputato per ogni 2000 elettori. I congressi di distretto sono formati dai rappresentanti dei Soviet *rurali* in ragione di un deputato per mille abitanti. I congressi di cantone sono formati dai rappresentanti di tutti i Soviet *rurali* del cantone in ragione di un deputato per ogni 10 membri del Soviet. I congressi dei Soviet eleggono il loro comitato esecutivo.

5. Dai Soviet territoriali nasce il potere centrale che risiede nel *Congresso nazionale dei soviet*. Questo si compone di rappresentanti dei Soviet municipali delle città in ragione di 1 deputato per 25 mila *elettori* e dei rappresentanti dei congressi regionali dei Soviet in ragione di un deputato per 125 mila *abitanti*.

Il *congresso dei Soviet* ha il potere *sovrano*, e nell'intervallo delle Sessioni lo rappresenta il *Comitato Nazionale Centrale Esecutivo*, che non può avere più di 200 membri. Il Comitato Nazionale Centrale esecutivo è l'organo superiore legislativo amministrativo e di controllo: e nomina il *Consiglio dei Commissari del popolo*, responsabile davanti al Comitato Centrale esecutivo.

Questo ha il potere legislativo e gli atti di portata politica generale. Più precisamente: art. 32.... dirige il funzionamento generale del governo e degli organi del potere dei Soviet nel paese, coordina e unifica i lavori di legislazione e di amministrazione, sorveglia l'applicazione della costituzione e controlla l'esecuzione delle ordinanze del Congresso Nazionale e degli organi centrali del potere dei Soviet.

Art. 33 .... Esamina e ratifica i progetti di decreti e altre proposizioni che gli sono sottoposti dal Consiglio dei Commissari del Popolo e dalle diverse amministrazioni; del pari promulga i proprii decreti e ordinanze.

I Commissari del Popolo (18) formano il Consiglio,

che ha il potere politico effettivo (Gabinetto) e ciascuno di essi è altresì capo della propria Amministrazione (com'è pei Ministri nel nostro diritto *Costituzionale ed amministrativo*). A fianco di ogni commissario vi ha un collegio che collettivamente, e ciascun membro individualmente ha la iniziativa o diritto di ricorso al Consiglio dei Commissari del Popolo avverso ogni provvedimento del Commissario preposto alla propria Amministrazione. Il Consiglio dei Commissari del Popolo, è incaricato della direzione generale degli affari. Il Comitato centrale però, art. 40 ha il diritto di abrogare o sospendere qualunque ordinanza del Consiglio. Qualunque ordinanza di grande importanza politica generale è sottoposta anche a *ratifica* del Comitato Centrale, art. 41. Però è fatto salvo al Consiglio dei Commissari la potestà di adottare misure che esigono immediata applicazione.

È stato riportato (*Slonim*, op. cit. pag. 59) che il Lenine abbia proclamato che la nuova forma di governo è informata al principio di « *fondere la funzione amministrativa con quella legislativa* ». E certo la così detta *separazione dei poteri* non si ravvisa molto determinata; ma non al punto però di differenziarsi eccesivamente, in ciò, dai sistemi occidentali nostri. Dopo tali cenni, nella organizzazione costituzionale non troviamo altro di specialmente rilevabile, che, del resto, si tratta di applicazioni di principî esistenti nei nostri ordinamenti giuridici. Osserviamo che le elezioni dal Soviet locale al centrale (Congresso Panrusso dei Soviet) avvengono sempre per via indiretta, elezioni di secondo grado. Non ho trovata alcuna norma che autorizzi lo *scioglimento dei Soviet*. Lo Slonim (op. cit. pag. 60) dice che taluni Soviet furono sciolti *manu militari*. Lo scioglimento dei Soviet locali ricorda l'analoga potestà di scioglimento degli enti locali (e relativo potere di coercizione) che spetta allo Stato,

in virtù del suo potere di supremazia, anche nel nostro diritto. Secondo lo stesso scrittore (op. cit. p. 61) un recente decreto avrebbe consentito di partecipare alle elezioni dei Soviet, solo ai partiti che abbiano sottoscritta una dichiarazione di riconoscimento del potere Soviettista. Non mi è riuscito rintracciare tale decreto, che però ricorderebbe per analogia l'istituto nostro del giuramento politico del deputato.

Poche e schematiche le norme della costituzione sulla procedura elettorale: Art. 66: Le elezioni hanno luogo conformemente *agli usi e costumi* stabiliti e nei *giorni* fissati *dai soviet locali*. Art. 67: Le elezioni hanno luogo in presenza delle commisioni elettorali e dei rappresentanti del potere dei soviet locali. Art. 70: Le forme e condizioni specifiche delle elezioni, come la parte che devono prendervi le organizzazioni professionali e operaie *sono stabilite dai soviet locali*, in conformità *delle istruzioni* del Comitato centrale esecutivo.

Il che importa come la procedura elettorale non sia nettamente, dalla legge, determinata in ogni sua parte. I ricorsi sulle elezioni sono risoluti dallo stesso collegio, e in sede di reclamo, dagli organi superiori dei poteri dei soviet, fino al Comitato centrale esecutivo. — Analogamente, — e con tutte le medesime deficienze del nostro ordinamento. È ammessa la revoca del mandato elettorale, Art. 78 cost. 1918. Le caratteristiche che possiamo adunque dire essenziali del sistema sono il diritto politico solo a chi è lavoratore, la revocabilità del mandato, il raggruppamento degli elettori per categorie professionali, il facile rinnovamento della assemblea, la facile interferenza del potere esecutivo col potere legislativo e anche col giudiziario. Non occorre dire che la forma di governo, art. 1 della Costit. è di «*repubblica dei soviet dei deputati operai soldati e contadini*: tutto il potere centrale e locale appartiene

ai soviet: » e che essa è organizzata (art. 2) « sulla base della libera unione di libere nazioni e costituisce la federazione delle Repubbliche Nazionali dei Soviet ».

È ovvio che in una tale organizzazione la burocrazia assuma una parte preponderante, con tutti i suoi noti difetti. Il 24 gennaio 1918 Lenine ordina: « Allo scopo di por fine una volta per sempre alle lentezze della burocrazia — e instaurare un modo di controllo più efficace e più *razionale* che non *impastoi* le iniziative e permetta di superare rapidamente gli ostacoli all'organizzazione regolare della economia nazionale e sopprimerli, il Consiglio dei Commissarii del popolo ha deciso: Creare nelle varie province e regioni a cura del Consiglio Deputati O. e S. e C. collegi di verifiche e di controllo incaricati di coordinare le tendenze e gli atti degli organi locali, rivedere conti e bilanci, far verificare ispezioni e controlli, ecc.

E troviamo un altro documento da cui si rileva come anche nella giovane repubblica socialista la burocrazia stende i suoi tentacoli. Nella decisione del Consiglio della difesa operaia e contadina contro il separatismo regionale e il formalismo burocratico (14 dicemdre 1918) si legge: « infine con lo sviluppo del meccanismo governativo, lo sviluppo prodigioso della corrispondenza tra le diverse istituzioni *e il progresso così pericoloso del formalismo burocratico* costituiscono un *grande pericolo* che minaccia di sommergere la forza creatrice del potere dei soviet sotto i fiotti della cartomania ». E dispone: Gli ordini dei poteri centrali devono eseguirsi senza alcun ritardo, sostituendo la corrispondenza corrente con comunicazioni telefoniche, e le lettere d'affari con telefonogrammi, e *verificando* obbligatoriamente l'esecuzione di ogni decisione.

Un altro grido contro la burocrazia e la cartomania lo leggeremo nella risoluzione del C. C. E. a proposito dell'alimentazione, V. al n. 35.

Darò ora un *breve cennò del potere giudiziario*. Abolite le magistrature precedenti, sarebbero state create giudicature locali formate da un giudice locale e da giurati quello eletto dai soviet, questi prescelti volta a volta da una lista formulata anche dai soviet. Un Tribunale rivoluzionario fu creato nel dicembre 1917 per combattere i reati controrivoluzionarî: sarebbe composto di un presidente fisso, due sostituti fissi, e quaranta giurati. Gli elementi fissi sono eletti dai soviet per tre mesi e revocabili anche prima della scadenza del termine. È costituito un collegio dei difensori. Vi è una notevole forma di azione popolare: oltre l'accusa statale e la difesa dell'imputato, un accusatore o un difensore *usciti dal pubblico che assiste all'udienza*, possono prendere parte al dibattimento.

Il 29 marzo 1918 è disposto:

«È creato un tribunale rivoluzionario presso il Comitato Centrale esecutivo a scopo di giudicare gli affari importanti sottratti ai Tribunali rivoluzionarii locali *su ordinanza del comitato nazionale centrale esecutivo, del consiglio dei commissarii del popolo, o del commissario alla giustizia*». È eletto dal Com. Centr. es. e consta di un presidente e 6 giudici nominati per tre mesi; che possono essere revocati *prima* della fine del loro mandato. Vi sono tre supplenti. Una Commissione d'inchiesta, di 3 membri eletti dal Com. Centr. esec., è creata presso di questo per istruire gli affari sottoposti al Trib. rivol. Un collegio centrale di accusa, di 3 membri, eletti dal Com. Centr. es. è creato presso il trib. riv. del Com. Centr. es.; esso collegio deve conformarsi alle regole formulate nel decreto 4 maggio (?) relativo ai trib. rivoluz.; deve inoltre coordinare il funzionamento dei collegi di accusa dei trib. rivol. locali.

Con D. 11 giugno 1918 è stabilita una sezione speciale di cassazione presso il Com, Centr. esec. dei soviet per

lo esame dei ricorsi per cassazione, di gravami e appelli contro le sentenze dei Tribunali rivoluzionarii. Non vi rientrano le sentenze del Tribunale presso il detto C.C. E. S. La sezione è composta di un presidente nominato dal Consiglio dei Commissarii del popolo e confermato dal C. C. E. S. e due membri permanenti, di cui uno è membro del collegio del commissariato per la giustizia e l'altro un rappresentante del C. C. E. S. Vi è un rappresentante dell'accusa che dà le sue conclusioni. Le parti hanno diritto di assistere all'esame dei gravami, in Cassazione, sia personalmente che *per rappresentante*. Procedura: deposito del ricorso alla Cancelleria del Trib. che ha pronunziata la sentenza gravata; termine 15 giorni. *La Cassazione deve esaminare il gravame nel termine dei 15 giorni dalla presentazione.* Se una sentenza è cassata per ragion di sproporzione evidente tra la pena e il delitto per condanna di un innocente, la Sezione di Cassazione ne dà avviso al *presidium* del C. C. E. S. che può modificare a suo criterio la pena o dichiarare un non luogo senza rinvio.

A 9 aprile 1918 si dispone che le liti tra operai e padroni sono sottratte alla conoscenza dei tribunali rivoluzionari, e sono giudicate dalle associazioni professionali e dal commissariato del lavoro, organi incaricati di regolare i rapporti fra il lavoro e il capitale. È una forma d'arbitrato istituzionale.

Circa le esecuzioni, richiamiamo quanto diremo al n. 35.

Dell'ordinamento della classe forense ci occuperemo al n. 13.

6. Nelle norme emanate dal governo soviettista, vi è una parte contingente e caduca che è suggerita dalle circostanze, e destinata a sparire quando le condizioni della lotta intrapresa lo consentano; vi sono norme di

carattere durevole, ossia ordinarie del regime. Alcune di queste *essenziali*, altre accidentali. Molte norme, sia pure relative alla costituzione dello Stato e ai poteri relativi, possono dirsi non esclusive ed essenziali al novello regime; possono sopprimersi, modificarsi, correggersi, senza che per ciò la essenza del regime scomparisca. Si potrà p. es. ordinare diversamente e separare meglio i poteri del Comitato Centrale e del Consiglio dei Commissarii del Popolo, si potrà regolare altrimenti la procedura elettorale, si potrà variare l'ordinamento giudiziario, senza intaccare per ciò la natura organica dello Stato.

Invece è essenziale, e di carattere normale, non contingente, la regola sul *potere dei Soviet*. Essenziale ed ordinaria è la legge sul *lavoro obbligatorio*. Contigente è quella sulla *dittatura del proletariato*. Di questa dobbiamo occuparci. Le leggi emanate non fanno alcuna distinzione dei cittadini di fronte alla razza, alla religione, alla nazionalità, ecc. I diritti di libertà sono egualmente assicurati a tutti. Ma vi è una eccezione. È, in questo periodo, la battaglia ingaggiata contro i borghesi. La Costit. 10 luglio 1918 all'art. 3. g., dice così: « Per assicurare la pienezza del potere alle masse operaie e scartare definitivamente la possibilità di ristabilire il potere degli sfruttatori, sono decretati l'*armamento* degli operai e contadini, la formazione dell'armata rossa socialista degli operai e contadini e il *disarmo* completo delle classi possidenti ». E all'art. 7: « Il 3° Congresso Nazionale dei Soviet dichiara che *durante la lotta decisiva del proletariato* contro gli sfruttatori, questi ultimi non possono in alcuna maniera partecipare al potere. Il potere deve appartenere interamente ed unicamente alle masse operaie e alla loro rappresentanza autorizzata, i Consigli dei deputati operai e soldati».

Questo carattere di transitorietà, anzi con questa

stessa parola, è confermato nell'art. 9: «Il dovere fondamentale della costituzione della R. S. F. R. d. S. consiste *pel periodo transitorio attuale*, nello stabilire la dittatura del proletariato della città e dei villaggi, e della classe contadina povera, sotto forma di un governo potente di soviet nazionali: questo governo ha per iscopo di distruggere intieramente la borghesia, d'annientare lo sfruttamento dell'uomo da parte di altro uomo, e stabilire il socialismo, sotto il quale non esisteranno nè divisioni di classi nè poteri governativi». Questa esclusione dei borghesi dall'esercizio del potere ricorda una legge analoga votata in Francia che esclude da ogni diritto politico e da ogni carica militare in Francia qualsiasi membro delle case reali imperiali borbonica e napoleonica, che dominarono nel paese.

7. Non è contingente quanto riguarda la Guardia Rossa, e il lavoro obbligatorio. Occupiamoci per poco della prima.

L'art. 19 Cost. 1918 dice: «Allo scopo di salvaguardare intieramente le conquiste della grande rivoluzione operaia e contadina, la R. S. F. R. D. S. dichiara che il dovere di tutti i cittadini è di difendere la società socialista e rende *obbligatorio* il servizio militare. L'onore di difendere la rivoluzione con le armi alla mano appartiene *solamente* al proletariato; gli elementi della nazione che non lavorano punto sono sottomessi a *altro* servizio militare». (V. dopo, il lavoro obbligatorio).

Leggiamo un D. 23 Dicembre 1917 - 5 gennaio 1918: «Il servizio nella guardia rossa è *obbligatorio* per il proletario di Pietrogrado». L'organizzazione ne è demandata ai consigli di fabbrica o alle associazioni professionali.

Gl'*indispensabili* all'andamento regolare della produzione possono essere esonerati. «*Le donne proletarie* sono invitate al servizio nella guardia rossa al medesimo titolo

degli uomini, ma la loro partecipazione dipende dal loro *libero consenso* ». Il *quarto* dell'effettivo totale delle guardie rosse *sono sotto le armi*, e costituiscono il distaccamento incaricato della sorveglianza in città sotto la direzione dei commissariati. La durata del servizio di sorveglianza è di *una settimana*; dopo tale termine il distaccamento passa in riserva ed è rimpiazzato dal distaccamento seguente. Tutte le altre guardie rosse d'una classe di chiamata sono considerate in riserva: esse *continuano il loro lavoro attuale alla fabbrica*, ma nel tempo stesso devono essere convocate per fare esercitazioni costanti. Per gli esercizi obbligatori militari essi perciò lasciano la fabbrica due ore prima; hanno il salario di otto ore. La giornata delle guardie rosse è di otto ore, di cui 4 di presenza ai posti, 2 in riserva, e 2 in esercitazioni di compagnie o in audizioni di conferenze speciali.

Ecco il D. 15 - 28 gennaio 1918: La guardia rossa serve di *bastione* al potere dei soviet e *sarà il sostegno della futura rivoluzione sociale in Europa*. L'ammissione è *subordinata a una presentazione da parte di comitati od organizzazioni che adottano il programma del potere dei soviet*.

Non trovo traccia legislativa dei *Soviet militari*: il Perwoukine (pag. 201) dice però che i loro diritti furono limitati al razionamento dei soldati; soggiunge lo stesso A. che il sistema d'elezione degli ufficiali fu abolito, l'assunzione della carica fu resa obbligatoria e la nomina fu fatta *d'ufficio* dal governo (v. per analogia nel nostro diritto, la nomina *obbligatoria* ad ufficiali di coloro che erano forniti di licenza liceale). È l'istituto della requisizione delle opere, di cui pure diremo ai n. 13 e 27.

Per l'armata rossa combattente furono emanate disposizioni di requisizioni di alloggi a pro delle famiglie

riunite a Pietrogrado: di che ci occuperemo specificamente nel capo successivo a proposito dell'ordinamento della casa di abitazione. Qui può destare interesse la *requisizione delle vesti calde per l'armata rossa*, com'emerge dal provvedimento del 21 settembre 1918: « Il Consiglio dei deputati operai e soldati dell'Armata Rossa di Pietrogrado in vista dell'*approssimarsi dell' inverno* della mancanza di *vestiti caldi sul fronte* ha deciso di procedere alla requisizione dei vestiti caldi per l'armata rossa che si trova sulle posizioni ». Quindi la classe agiata, sul territorio di Pietrogrado è coercita a dare una coperta calda o un oggetto caldo. Seguono le norme specifiche. Notevole: le persone *esenti dal servizio militare*, ma riconosciute atte al lavoro sono obbligate e dànno un *completo*, cioè una coperta ed un effetto caldo. Chi non può darlo in natura, può sostituirlo con 1000 rubli. L'inosservanza è punita con ammenda, e persistendo vi è la confisca e i lavori di corvè. Tale decreto è confermato a 5 ottobre 1918 per la regione del Nord.

8. Dicevamo che non è contingente, è bensì essenziale e normale la norma del *lavoro obbligatorio*, che già vedemmo scolpita nell'articolo 18 della costituzione 10 luglio 1918. (Niente lavoro, niente pane) e che trovasi rifermato in forma anche più energica nell'art. 3 della stessa, sebbene da questa appaia più il carattere di transitorietà che di normalità: « f. Per *annientare* le classi parassitarie della società, è *decretato il lavoro generale obbligatorio* ». Ed eccone le norme di applicazione: Decreto della Comune operaia di Pietrogrado 8 ottobre 1918. « Tutte le persone di più di 18 anni *non soggette a servizio attivo nell'armata rossa* operaia o quelle che non vi saranno ammesse come *volontarii*, come: a) le persone viventi di rendita all'infuori che quelle del lavoro (interessi del capitale, entrate dipendenti da sfruttamento di beni ecc.);

b) le persone che utilizzano il lavoro salariato a scopo di realizzare profitti (i proprietari d'imprese commerciali industriali o agricole ecc.); *c*) i membri dei consigli e gli amministratori di società anonime, di compagnie e società in accomandita di ogni specie, i direttori gerenti, gli intendenti, coloro che sono muniti di potere presso tali Società; *d*) gli avvocati anziani, i patrocinatori, i notai, i sensali di borsa, gl'intermediari commerciali, i collaboratori della stampa borghese; *e*) i *monaci* e i preti e ministri di culto (di ogni religione); *f*) le persone *esercenti le professioni dette liberali*, quando esse *non* compiano funzioni di *pubblica utilità; g*) gli antichi ufficiali, impiegati, allievi di scuole militari e di corpi cadetti; e le persone *senza occupazione determinata* - saranno astretti ai lavori di *corvèe*. 2. Le persone di più di 50 anni sono esentate dal lavoro in caso di inettitudine al lavoro o di malattia, ma sono sottoposti a un tributo proporzionato alla loro rendita. 3. Le persone di sesso *femminile* non saranno astrette al lavoro obbligatorio, ma sottoposte al *tributo* sul lavoro obbligatorio..... 10. Le persone che si sottrarranno al lavoro obbligatorio, incorreranno nelle pene più severe e *potranno essere fucilate*.

11. Le persone astrette al lavoro *saranno alimentate* secondo le norme della 1ª o 2ª categoria (1), secondo i dati che saranno comunicati la *vigilia*, con la indicazione del reparto lavori, al commissariato dell'alimentazione.

Segue un decreto sui libretti di lavoro — 10 ottobre 1918: 1. I certificati d'identità, i passaporti e altri documenti saranno rimpiazzati con libretti di lavoro, incomin-

---

(1) Il testo riportato dal Labry dice: 12ª cat., ma è evidente l'errore di stampa. Non esiste questa 12ª cat., perchè, vedremo, le categorie noto non raggiungono talo numero; devo o dovrà dire 1ª o 2ª cat. e la cosa diventa logica secondo i successivi Decreti.

ciando dalle categorie seguenti di cittadini: *a*) persone viventi di entrata diversa dal lavoro; *b*) persone sfruttanti mano d'opera salariata; *c*) amministratori di società; *d*) negozianti e commissionari *e*) professionisti liberali, se non sono d'utilità pubblica; *f*) tutte le persone senza professione determinata: ex ufficiali, cadetti, avvocati anziani, patrocinatori e altre persone di categorie analoghe. Nel libretto dei *non* lavoratori si annoteranno i lavori pubblici e le *corvèes* eseguite dai detentori del libretto. Il libretto è l'unico documento d'identità. La *corvèe* serve a compiere lavori d'interesse sociale. È notevole che ai grandi lavori pubblici oltre che l'esercito rosso fu assegnata la borghesia. Così nelle misure per lo sgombro delle linee ferroviarie, del 25 ottobre 1918, fu demandato alla Commissione centrale rivoluzionaria dei Trasporti di fare: 1. La mobilitazione di tutti gli operai dei trasporti; 2. La mobilitazione dei disoccupati, dei *non lavoratori*, dei *detenuti* e di tutte le altre persone che possano essere necessarie a realizzare gli scopi nei termini voluti; 3. La elaborazione ed attuazione di un piano generale di sgombro, verificazione di tutti i mezzi di trasporto, controllo degli arrivi, piano di spedizione di merci; 4. L'invito alle organizzazioni e istituzioni che possano essere utili per partecipare ai lavori della Comm.

L'istituto del lavoro obbligatorio non è ignoto, sebbene a diverso effetto e con diverso tono, alla nostra legislazione italiana specie di guerra. La prestazione coattiva di servizi, embrionalmente esistente nella legislazione stradale, e propria del servizio militare, si è sviluppata nel periodo bellico con la requisizione dell'opera dei medici, con la nomina coattiva ad ufficiali; ma specialmente poi i non militari, operai di stabilimenti ausiliarii, non potevano astenersi dal lavoro o licenziarsene: per poter abbandonare il posto dovevasi, per gravi motivi giustificati,

ottenere autorizzazione dal Comitato reg. di mobilitazione industriale. V. altri rilievi ai n. 7, 13 e 27. La *corvèe* imposta dai bolscevichi russi ai borghesi è il surrogato del servizio militare obbligatorio. Questo, nella guardia rossa, è onore ed onere del proletario, art. 19 riportato cost. 1918, mentre « *all'elemento che non lavora* » cioè alla borghesia, (alla quale non può il regime affidare le sue armi e nella quale non ha fiducia), assegna l'altro servizio militare, art. 19 detto, — ed è il lavoro *manuale* obbligatorio o *corvée, della cui natura dovremo tornare a fare più tardi un ulteriore esame* (n. 13).

9. Questo atteggiamento del potere verso la classe borghese, che si profila con la dittatura del proletariato e con la corvèe, bisogna anche studiarlo in altre manifestazioni, e cioè nella classifica della popolazione agli effetti pel razionamento.

Nei periodi di maggiore strettezza, quando le città erano affamate, e i viveri insufficenti o per la disorganizzazione dei trasporti o pel il blocco o per la insensibilità della campagna alle richieste della città, i viveri furono razionati: e la popolazione fu divisa in classi. Precisiamo: le norme seguenti, se indicano una *tendenza*, sono nondimeno di carattere contingente ed eccezionale. Il Commissariato per l'approvvigionamento di Pietrogrado emanò l'ordine seguente (4 luglio 1918): « . . . Noi siamo a corto di pane. Ma cominceremo a darne agli operai e loro famiglie: *l'equità e la ragione l'esigono egualmente.* Gli operai non hanno denaro, non possono comprare pane a prezzi elevati. *Gli operai devono essere ben nutriti a fine di poter meglio lavorare e contribuire così al miglioramento dei trasporti e della produzione.* Gli operai hanno la preferenza su tutti per avere pane e prodotti ». E si fissano le tessere secondo 4 categorie:

I. *Categoria.*

a. Operai che eseguono un lavoro materiale in talune specialità citate (sono lavori *di maggiore sforzo fisico*); *b.* Tutti gli operai occupati nei trasporti, nell'industria dei metalli, costruzioni vetro, carte, chimica, tabacco, stampe, legno, ecc. ecc.

II. *Categoria.*

« Impiegati stipendiati e operai occupati a lavori *fisici meno penosi* ». Sono impiegati di commercio, di restaurant, di posta, di uffici, copisti, personale di servizio domestico, portieri, aiuti-medici, farmacisti, infermieri, levatrici, *medici* degli ospedali *municipali*, *insegnanti*, artigiani, barbieri, vetturini, sarti, giornalai, bagnini, pensionati; soldati invalidi; *incapaci* a lavoro non chiusi in asilo o rifugio.

III. *Categoria.*

Professioni intellettuali e liberali. Direttori di ogni sorta di stabilimento o ufficio, ingegneri, direttori d'imprese, di istituti, di scuole, uomini di legge, medici. Artisti di ogni categoria di belle arti, attori, musicisti, scrittori, giornalisti. Addetti a tutti i culti religiosi. *Gli altri cittadini non compresi nella* 1. e 2. *cat. e non appartenenti alla* 4ª.

IV. *Categoria.*

Gente che vive di rendita e direttori d'imprese che impiegano personale salariato. Sono: *Rentiers*, proprietarii che « vivono delle rendite dei loro capitali », proprietarii di case, di luoghi di divertimento, di restaurant, di teatri e cinematografi, di hôtel e camere mobigliate, d'imprese commerciali e industriali e di uffici di ogni sorta; proprietarii di botteghe e mercanti ambulanti.

Le donne, *che danno latte* a bambini inferiori a un anno, e tutte le donne *incinte* di 5 mesi hanno la tessera di I. cat. Le donne a capo di casa *senza bonne* (persona di servizio) — (ne esistono ancora in Russia?) — nelle famiglie di 4 persone, hanno diritto alla I. cat. *purchè* due dei membri di casa sieno incapaci a lavoro (p. es. bambini). Fanciulli: a). I bambini di *meno di un anno* non hanno tessera di pane, ma quello dei prodotti di 3. cat. e tessere supplementari del latte; b). I bambini da 1 a 3 anni ricevono tessere di prodotti e pane 3. cat. e tessere suppl. di latte; c). I fanciulli da 3 a 12 anni ricevono la tessera di 2. cat. e tessere supplementari dei bambini pei prodotti; d). I fanciulli di più di 12 anni, siano scolari o non, ricevono le tessere di 3. cat. Osservazione. Gli allievi di scuole professionali e tecniche primarie medie e superiori *che eseguano lavori pratici* in più delle ordinarie occupazioni, ricevono tessere di 2. cat.

L'esame di questo decreto ci fa rilevare che il riparto della popolazione non è fatto in ragione della *maggiore utilità* della opera prestata; bensì è fatto in ragione del *maggiore sforzo fisico* che deve impiegarsi per compiere il lavoro. Non è il concetto del « *lavoro socialmente utile* » che qui viene in ballo; è bensì il concetto che l'alimentazione deve essere maggiore per colôro che spiegano maggiore *sforzo fisiologico*. Ciò è tanto vero che i medici sono suddivisi nella 2. e nella 3. cat.; nella seconda i *municipali*, forse per il maggior sforzo del lavoro che prestano al pubblico; nella 3. tutti gli altri.

In modifica del decreto avanti indicato del 4 luglio 1918, troviamo un'altra ripartizione (per Mosca e Pietrogrado) datata 10 novembre 1918. Le categorie sono ridotte a tre (la terza delle professioni liberali è soppressa e riunita alla ex - quarta). Forse ciò dovè essere determinato da un criterio politico, avendo tali classi preso

posizione contro i bolscevikì? Non so. La nuova elencazione è fatta così:

I. *Categoria.*

Operai che eseguono un lavoro *fisico*, certificato dai Consigli di fabbrica (v. n. 28) o dalle associazioni professionali (v. n. 13). Donne e bambini come nel precedente. Militari di ogni grado incaricati della guardia agl'istituti ed edifizii nazionali e provinciali, a condizione che non godano pel loro servizio di alcuna specie di approvvigionamento. Tutte le persone impiegate negli ospedali e infermerie di malati contagiosi, e negli stabilimenti antiepidemici.

II. *Categoria.*

1. Tutte le specie di *impiegati* (stipendiati). 2. Scolari 3. Minatori da 12 a 6 anni. 4. Donne di casa (mater familias) senza fantesca in una famiglia di almeno tre persone.

III. *Categoria.*

1. Persone che vivono sfruttando lavoro salariato. 2. Persone che vivono di redditi del capitale e imprese varie. Esercenti le professioni liberali (giuristi, medici, letterati ecc.) e tutti gli altri cittadini non rientranti nelle prime categorie ».

Questa ordinanza (approvata per Mosca e Pietrogrado) è *raccomandata* agli altri Comitati provinciali della Russia, come base delle determinazioni delle classi. Si noti che gli agenti responsabili delle istituzioni dei soviet che lavorano senza limitazione della giornata di lavoro o senza rimunerazione delle ore supplementari ricevono la tessera di 1ª categoria. È rilevabile però che le Istruzioni seguenti attenuano la rigidità di tali categorie:

« Persone che impiegano la mano d'opera salariata

nire obbligatoriamente il grano, gli oggetti di prima necessità e gli istrumenti agricoli . . . 6. La ripartizione fra gl'indigenti dei villaggi del grano, degli oggetti di prima necessità e degli strumenti agricoli al prezzo di favore sopraindicato, si effettua secondo le liste stabilite dai comitati di villaggio e ratificato dai comitati per gl'indigenti dei villaggi . . . 7. La ripartizione del grano, degli oggetti di prima necessità e degl'istrumenti agricoli, si fa secondo le norme elaborate e ratificate dagli organi locali di approvvigionamento del Commissariato del popolo per l'approvvigionamento. Osservazioni. In connessione coi bisogni di grano della circoscrizione consumatrice e del successo secondo cui si toglie il grano dalle mani dei proprietarii e dei ricchi, l'organo provinciale di approvvigionamento può modificare la razione di grano assegnata agl'indigenti secondo i differenti periodi della ripartizione. 8. Provvisoriamente, fino a regolamento speciale del commissario del popolo per l'approvvigionamento, sono stabilite le regole seguenti per la ripartizione del grano: *a*) Il grano *superfluo* tolto ai *ricchi* proprietari da taluni *Sovdeps* di provincia e di distretto, e organi di approvvigionamento corrispondenti, è assegnato *gratuitamente* a conto della regione e secondo le norme stabilite, agl'indigenti dei villaggi. *b*) Il grano superfluo tolto ai proprietarii ricchi tra il 15 luglio e 15 agosto, al più tardi, è assegnato agl'indigenti secondo le stesse norme col ribasso del 20 per 100 sui prezzi fissati. 9. Provvisoriamente fino a regolamento speciale del commissario del popolo all'approvvigionamento, sono stabilite le regole seguenti per la ripartizione degli oggetti di prima necessità e degli istrumenti agricoli ordinarii: *a*) Nei comuni dove il grano superfluo sarà stato completamente tolto al 15 luglio per taluni *Sovdeps* di provincia e di distretto e organi corrispondenti di approv-

vigionamento, gli oggetti di prima necessità e gl'istrumenti ordinarii sono assegnati agli indigenti col ribasso del 50 per 100 sui prezzi fissati. *b)* Nei comuni dove il grano superfluo sarà stato tolto ai proprietarii ai 15 agosto, gli oggetti di prima necessità e gli istrumenti agricoli ordinarii sono assegnati agl'indigenti col ribasso del 50 (?) per cento sui prezzi fissati. (Deve esservi errore di cifra nella stampa del Labry). *c)* Nei comuni dove il grano superfluo sarà stato tolto ai proprietarii nel corso della seconda metà di agosto, gli oggetti di prima necessità e gl'istrumenti agricoli ordinarii sono assegnati agl'indigenti col ribasso del 15 per cento sui prezzi fissati. 10 *Macchine agricole* perfezionate saranno poste a disposizione dei comitati per gl'indigenti dei comuni, allo scopo di *organizzare il lavoro pubblico dei campi e la raccolta dei cereali;* inoltre, non sarà fatto alcun pagamento per l'impiego di tali macchine nelle località dove i Comitati per gl'indigenti dei comuni non avranno aiutato di ogni loro potere gli organi di approvvigionamento a togliere ai proprietari il grano superfluo. 11. I crediti necessarii a mettere in vigore la presente ordinanza saranno assegnati, secondo il bisogno, nei limiti voluti, al Commissariato del popolo per l'approvvigionamento.

11. Nel medesimo ordine di idee, a proposito della forzata requisizione del grano ai contadini, è il D. 30 ottobre 1918 circa la imposta *in natura* sui *proprietarii* rurali, e costituisce una specie di imposta sui soprapro-fitti agrari: " Malgrado la legge fondamentale della socializzazione della terra, (v. n. 20) la distribuzione della quantità normale di terra fissata per gli operai (art. 12 legge socializzazione della terra) *non è messa in pratica in parecchie regioni della Repubblica dei Soviet.*

« Contadini ricchi ed agiati possiedono *come per il pas-*

sato i lotti di terra *più grandi e più fertili*. Essi ne ritraggono non solo i mezzi di vivere in agiatezza, ma ancora *profitti considerevoli*. Di più, lo stato, dopo una guerra *spossante* di 4 anni, ha bisogno pressante di prodotti agricoli che l'obbliga a sottomettere a una imposta *in natura* la parte più agiata dei contadini..... Il Comitato esecutivo centrale della Russia enunzia il principio seguente: I proprietari rurali che possiedono *un soprappiù di prodotti* saranno tassati di una imposta in natura, secondo le regole seguenti: 1. L'imposta in natura è calcolata sull'eccedenza del consumo personale del proprietario, e si stabilisce secondo l'estensione della sua proprietà e la quantità del bestiame. 2. Sono esenti da tale imposta quelli dei proprietarii rurali che al 1. ottobre hanno avuto una raccolta ed allevato bestiame appena sufficienti al loro consumo personale. 3. le dimensioni del lotto di terra e la quantità del bestiame liberano il proprietario dall'imposta in natura in relazione al *numero di membri della sua famiglia*. L'imposta individuale di ogni contadino imponibile dipende pure dal numero di *Deciatines* (1.0925 di ettaro) e dalla quantità di bestiame che possiede in più del normale. 4. Gli organi locali dei Soviet saranno incaricati di praticare tale imposta e sottomettervi tutti i cittadini abitanti le campagne, che *malgrado le dimensioni della loro proprietà*, potrebbero essere riconosciuti esenti da detta imposta, ma *che per le loro rendite, appartengono alla classe degli accaparratori borghesi*. Costoro saranno sottomessi alla nuova imposta a *scopo di eguaglianza*. 5. L'imposta deve essere pagata dallo stesso proprietario e a sua cura, nel termine stabilito e nei magazzini indicati dal potere dei soviet; 6. I proprietarii rurali che hanno venduto le loro eccedenze di grano dopo la raccolta e prima della creazione della nuova imposta, sono esenti dall'imposta in natura *solo nel caso provino*

che il loro grano è stato *venduto* agli organi dell'alimentazione *pubblica*. In tal caso essi devono rimborsare al Tesoro il prezzo del grano che avrebbe dovuto essere rilasciato sotto forma d'imposta in natura ... 8. L'introduzione dell'imposta in natura *annulla l'imposta fondiaria* dello Stato.

12. In un altro documento noi troviamo norme circa le differenze di classe della popolazione. Vi è un decreto 14-26 agosto 1918 del Commissario del Popolo, che è completato dell'altro 12 settembre 918 con cui si impone una tassa provvisoria per il fondo alimentazione bambini (si dice che il regime bolscevico abbia grande cura dell'infanzia.) *Nelle città*: Imposta di *mezza* giornata di salario a tutti i *salariati;* per coloro che non sono al servizio altrui ma hanno altre fonti di redditi, imposta in ragione di due giorni di guadagno; agli stabilimenti privati di commercio, tassa in ragione del 50 per cento *lordo medio* di una giornata. Teatri e cinematografi privati e. s. Tali norme si estendono a tutta la popolazione, *operaia o non*. *Nelle campagne:* l'imposta si deve prelevare *in natura*: sugli *agiati*, in ragione del *reddito medio di una giornata nella località* in questione. Sui *poco* agiati *la metà* di tale reddito medio.

13. La posizione degl'*intellettuali* merita esame accurato. Sembra certo che in un primo momento gli esercenti le professioni liberali, forse perchè ostili al nuovo regime, forse perchè odiati dalla classe nuova, ebbero un trattamento tutt'altro che favorevole. E, poi, certamente, nell'esecuzione vi fu eccesso di zelo, come si vede dal telegramma circolare 29 settembre 1918, che dice, in riassunto, così: Essendosi proceduto, in provincia, all'arresto in massa di *Medici*, non pei loro sentimenti controrivoluzionarii, (che in tal caso sarebbe stato giustificato come per ogni altro cittadino) ma per la popolarità di

essi medici, si dispone che la *popolarità* dei medici non può da solo giustificare l'arresto in massa dei medici *come ostaggi*. Il Perwoukhine menziona (pag. 70) il fenomeno della discrzione dei medici dalla capitale e i conseguenti decreti che prima limitarono, dopo proibirono la emigrazione dei medici e perfino degli studenti della facoltà medica in occasione dell'epidemia del cimurro. Questa coattiva prestazione di opera professionale per esigenze di ordine pubblico, (e già ne vedemmo altro esempio nella nomina di ufficiali, v. n. 7), trova riscontri nella legislazione nostra (v. n. 27).

Al periodo che confonde tra i borghesi, gl'intellettuali, segue un altro in cui avviene un *rèvirement:* lo *Slonim* (op. cit. pag. 152) aggiunge che ora gl' intellettuali si sono posti al servizio del potere dei Soviet. Questo giudizio infatti traspare dalla evoluzione della legislazione e dallo esame di questa a traverso varii istituti. La minore assegnazione di pane, (nel periodo di razionamento) a chi lavora intellettualmente di fronte a chi fatica manualmente viene e forse sarà giustificata dal punto di vista fisiologico: chè certamente lo spaccamonti ha bisogno di maggior quantitativo di pane che non un avvocato.

Ma la *corvée*, cui gl'intellettuali sono sottoposti, si giustifica col criterio *politico* (la dittatura del proletariato) o con un criterio *sociale* di ordine superiore? Perchè se è per un criterio politico, ci si troverebbe di fronte a una norma contingente e transitoria; ma se è per un criterio sociale, si tratta di principio essenziale del regime. Al n. 8 già studiammo che trattasi di norma ordinaria ed essenziale. Non di meno su questo punto io sono rimasto ancora perplesso.

Certo gli avvocati sono soggetti *testualmente*, come si è visto, alla *corvée*. Ma ciò è perchè si riconosce il

loro lavoro *non utile socialmente*, (come sembrerebbe comparando la testuale loro iscrizione alla lettera *d.* dell'avanti citato art. 1 del decreto 8 ottobre 1918, con la dizione della lettera successiva)? Eppure la utilità dell'opera loro è riconosciuta dalla legge, nelle mansioni assegnate e nel riconoscimento delle Unioni Professionali, come vedremo. O invece si tratta di criterio diverso e a carattere più generale?

Ecco, leggiamo un decreto 14 gennaio 1919: Corvèe per lo sgombro delle nevi da Pietrogrado. È tenuta tutta la popolazione capace al lavoro da 16 a 50 anni eccetto i malati. L'organizzazione è demandata ai comitati dei poveri delle case (v. n. 15 e 37). Nessun lavoratore nelle istituzioni sociali o nella sezione *dei soviet, fosse anche di responsabilità*, dà diritto all'esenzione dalla *corvée*. Or bene, non è una corvèe della borghesia; è una corvèe generale, e non è dispensato nessuno. Ciò mi produce questa impressione: la assegnazione nelle categorie del razionamento trova deroghe e facilitazioni a favore di quegl'intellettuali che sono della parte comunista come funzionarii di soviet e di altre istituzioni: e lo vedemmo. Ma non trova alcuna deroga, neppure pei proprii fedeli, la *corvèe*. Perchè? Forse che nel concetto del legislatore bolscevico vi è il criterio che la *fatica* manuale *civile* (come la fatica *militare*) spetti a qualunque uomo abile? Che la fatica manuale non è disonorante, e che perciò chiunque deve esservi impiegato per esigenze pubbliche civili, così come dà la sua fatica fisica, ed eseguc lavori di corvèe anche lo intellettuale del mondo borghese quando è chiamato al servizio militare sia ufficiale o sia uomo di truppa?

A parte adunque questo atteggiamento verso gl'intellettuali che, in quanto alla corvèe, a me sembra ancora ignoto nello spirito, rilevo come col progresso del

tempo il trattamento alle classi intellettuali accenna a maggior senso di considerazione. Bisogna cominciare a dire che esse sono ammesse e tenute in conto nelle Unioni professionali. Nello esame dell'art. 64 della legge elettorale avanti citata, vedemmo che ha diritto di cittadinanza nella vita pubblica chi si guadagna la vita *compiendo lavoro produttivo o utile al corpo sociale*. Gli intellettuali non erano esclusi, sebbene talune forme da noi conosciute, e altre, di attività professionale, sono riconosciute *non in tutto* utili alla società. Or bene già noi vedemmo che le Istruzioni pongono alla 2ª cat. di razionamento gli esercenti professioni liberali *membri di unioni professionali* rappresentate al Consiglio delle Unioni professionali. Dunque anchè gl'intellettuali hanno cittadinanza nella organizzazione del lavoro. Le istruzioni emanate il 13 dicembre 1918 per la rielezione del Soviet di Pietrogrado, dopo aver indicato le assegnazioni di posti ai rappresentanti degli operai delle aziende e dei soldati, si occupa; n. 7, della «Rappresentanza delle Associazioni Professionali e di produttori: *a*) Consiglio di Pietrogrado delle *unioni professionali*: un rappresentante per 5000 membri; *b*) Associazioni professionali o di produttori, registrate al Consiglio di Pietrogrado delle Unioni professionali, e aventi 2000 membri almeno: 2 rappresentanti per associazione; *c*) Sezioni professionali riconosciute dalla legge, aventi meno di 500 membri (*piccola* industria, commercio, trasporti, ecc.); un membro eletto dall'assemblea generale o dal consiglio dei delegati della sezione; *d*) I membri delle associazioni professionali (unioni o sezioni) che non partecipano alle elezioni generali nelle grandi imprese (fabbriche, aziende, imprese comm. e ind., istituzioni sociali, membri disoccupati delle unioni, ecc.) un rappresentante per ogni 500 elettori; *e*) Le elezioni hanno luogo conformemente alle istruzioni

elettorali generali, sotto il controllo del Consiglio di Pietrogrado delle Unioni Professionali; *f*) Questo è incaricato di elaborare le regole di procedura elettorale per quanto riguarda la rappresentanza delle organizzazioni professionali.

Non bisogna omettere che nei consigli di fabbrica (di cui ci occuperemo dopo) hanno rappresentanza — giusta il D. 14 novembre 1917 — non solo gli operai, ma anche gl'impiegati ed anche il personale *tecnico* (eh'è elemento evidentemente intellettuale).

Circa la parte fatta ai tecnici nelle aziende nazionalizzate, v. il n. 25 V. pure il trattamento fatto agli impiegati, e la esplicita distinzione di costoro dall'*alta* borghesia, contenuto nel decreto circa la requisizione del mobilio, al n. 38.

Il rispetto sopravvenuto per chi lavora intellettualmente si rivela anche nel D. 27 ottobre 1918; « Tutti gli intellettuali (*Savant*) appartenenti a società scientifiche di ogni genere e che possano darne la prova, e i professori e tutto il personale insegnante delle scuole *superiori* sono trasferiti dalla 2ª alla 1ª categoria, dal punto di vista del riparto dei prodotti alimentari. 2. Nel caso in cui gli appartamenti occupati dalle suddette persone fossero requisiti, (v. le norme successivamente riportate, n. 37) si lascerà a disposizione di ognuna di esse, in più del numero normale di camere un gabinetto di lavoro e una biblioteca; come anche un laboratorio se esiste già nell'appartamento. 3. Le persone precitate non sono esenti dalla contribuzione dei vestimenti caldi (vedi n. 7); ma nel caso in cui esse desiderino rimpiazzarla col versamento dell'equivalente in numerario, la Commissione competente, dovrà autorizzarne il pagamento mensile per quarto.

Rileveremo anche l'esenzione da imposte emanata a pro degl'istituti scientifici.

Il lavoro intellettuale è protetto come il lavoro manuale, con talune limitazioni. Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, il d. 28 novembre - 11 dicembre 1917, si riferisce a qualsiasi locazione di opera in ogni branca di lavoro sia di professioni manuali che di « professioni liberali », eccettuate però le persone che appartengono al personale direttivo (*quadri*) dell'impresa, come amministratori, ingegneri, consulenti giuridici; ed eccettuate le persone esercenti professioni liberali *quando il salario di costoro oltrepassa il triplo del salario medio* degli operai di loro residenza, salario stabilito — come or ora vedremo — dei consigli locali e regionali delle unioni professionali. (Dal che si ricava che la posizione economica degl'intellettuali può anche essere più fiorente degli operai manuali). La esclusione, in tal caso, dall'assicurazione obbligatoria è conforme al nostro diritto. Anche nell'assicurazione contro le malattie — d. 30 novembre 1917 - 13 gennaio 1918 — sono compresi gli « esercenti una professione liberale ».

A proposito degl'intellettuali è utile qui parlare degli avvocati il cui trattamento è da rilevarsi: poichè mentre *in alcune* branche la sua opera è riconosciuta inutile, in altre la si riconosce necessaria, e la si regola e le si dà ingresso giuridico con la ammissione della classe nella Unione Professionale. Ecco l'ordinamento della classe forense com'è indicato nel decreto 23 novembre 1918: « Di seguito al decreto circa l'istituzione del Collegio dei difensori, pubblicato al n. 88 della « Comune del Nord » il Consiglio dei Commissarii dell'Unione dei Comuni del Nord dispone come segue: Dall'entrata in vigore del decreto circa il funzionamento del collegio dei difensori, *è vietato alle persone* non appartenenti ai difensori di *patrocinare ed escutere* per altri le procedure in materia *criminale*. Per ciò che concerne i processi in

materia *civile*, la rappresentanza giudiziaria è *generalmente vietata*, non essendo ammessa che nei casi in cui si presentino come parti: *a*) le istituzioni pubbliche o sociali e le imprese nazionalizzate; *b*) gl'individui minori di 18 anni e gli alienati; *c*) le persone impossibilitate a comparire al Tribunale per una o altra causa riconosciuta legale. In questi tre casi la rappresentanza potrà essere affidata a quel difensore che sia particolarmente designato per ogni affare litigioso. Osservazione I. Gli avvocati incaricati dell'uno o altro processo intentato anteriormente al 1 settembre 1918, possono essere nondimeno ammessi a patrocinare in udienza gli interessi dei loro clienti, previa autorizzazione speciale, per ogni caso, del Commissario alla giustizia della provincia o della regione. Osservazione II. I rappresentanti delle persone civili menzionate all'alinea *a*) del paragrafo 1, non sono autorizzate a compiere le procedure relative alle cause della loro parte che a condizione espressa di appartenere al collegio dei difensori. 2. Le domande di nomina di difensori, formulate dagli accusati in materia penale, e delle persone menzionate agli alinea *a*) *b*) *c*) del paragrafo I, sono comunicate al Tribunale popolare, che le trasmette al collegio dei difensori. Parimenti, quando il Tribunale giudica utile di nominare un accusatore *pubblico* per sostenere l'accusa, o un difensore per presentare la difesa di un qualsiasi accusato, che non lo domandasse lui stesso, il tribunale ne dà avviso al collegio dei difensori. 3. La competenza del collegio dei difensori e quella dei membri del collegio sono determinate in dettaglio dalle istruzioni all'uopo elaborate dall'assemblea generale dei membri del collegio e approvata dal commissario regionale alla giustizia. 4. Ogni collegio di difensori ha diritto: 1. di eleggere il consiglio del collegio, la cui composizione deve essere approvata dal

commissario locale alla giustizia; 2. di elaborare regole e istruzioni circa l'attività dei difensori; 3. di formare, sulle indicazioni del commissario locale della giustizia o dei soviet regionali, *uffici di consultazione per l'assistenza giuridica alla popolazione*; 4. di sorvegliare la buona esecuzione dei loro doveri da parte dei difensori. Le decisioni del collegio dei difensori non entrano in vigore che a seguito della loro approvazione da parte del commissario competente alla giustizia. 5. Per compiere le funzioni: *a*) di accusatore pubblico; *b*) di difensore in materia criminale; *c*) di rappresentante degl' interessi civili di una parte menzionata al paragrafo I. del presente decreto; *d*) e così pure per prestare assistenza giuridica alla popolazione operaia, *i membri del collegio dei difensori sono ripartiti dal commissario alla giustizia competente sia tra i quartieri* (a Pietrogrado) *sia tra le diverse istituzioni giudiziarie locali.* 6. *La ripartizione degli incarichi tra i difensori spetta al consiglio del collegio.* 7. *In compenso della collaborazione dei difensori una tassa speciale è prelevata a profitto del tesoro* giusta la tariffa generale elaborata e approvata dal comm. locale alla giustizia.

Volendo riallacciare questa forma sindacale di esercizio della professione forense a qualche istituto nostro, possiamo ravvisarlo embrionalmente nella nostra legislazione, a proposito delle liti sorgenti dalle assicurazioni sociali.

14. Quali sieno i criterii di valutazione economica del lavoro, e specialmente del lavoro intellettuale, si rileva dalle seguenti norme. Il 19 dicembre 1917 il Consiglio Superiore della Economia Nazionale decreta: «1. Giusta l'art. 2 del decreto concernente la istituzione del C. S. E. N. (v. n. 23.) allo scopo di contribuire alla stabilizzazione del prezzo dei prodotti, il C. S. E. N. *stima indispensabile* di regolamentare i salarii degli operai ed impiegati

in considerazione del *costo della vita*, della *abilità* professionale, del *pericolo* che presenta il lavoro e delle condizioni *economiche generali*. 2. La disciplina dei salari deve ispirarsi secondo le speciali condizioni delle *differenti regioni* della Russia e secondo la *natura del lavoro*. 3 Una commissione di membri di cui faranno parte i rappresentanti delle organizzazioni professionali centrali di Russia, sarà formata allo scopo di delimitare le regioni e determinare le tariffe-base dei salarii con indicazione del minimo e del massimo. 4. I progetti della commissione dovranno essere sottoposti all'esame del Congresso delle Unioni professionali di tutta la Russia che deve riunirsi a gennaio ».

Nell'Izvestia del 17 gennaio 1918 si legge il decreto che fissa i salarii dell'industria metallurgica a Pietrogrado e dintorni, e dice: « La fissazione delle tariffe seguenti è basata: 1) sul *minimo necessario* alla sussistenza; 2) *sull'abilità* professionale, la *complessità* e la *precisione* del lavoro; 3) sulla *difficoltà*, le condizioni più o meno *penose* del lavoro, come dei pericoli della produzione; 4) sulla parte dell'industria metallurgica nel *sistema industriale generale*. Gli operai sono ripartiti in gruppi secondo la natura del lavoro; e classificati a seguito di prova fatta avanti la commissione dei salarii della fabbrica. « Poichè l'operaio ottiene una garanzia del salario, l'operaio a sua volta deve garentire una quantità di *lavoro determinato*, espressa mercè la determinazione precisa di una produzione normale. Le norme di produzione sono fissate dalle locali commisioni di salario, secondo il genere di lavoro: e sono fondate « *sui dati relativi alle possibilità tecniche del rendimento del lavoro come pure su tutti gli insegnamenti dell'esperienza tecnica e delle statistiche dell'impresa* ». Nel caso in cui, ferme le *normali* condizioni tecniche, l'operaio non adempia alla normale produzione, non ha diritto che

ai 2|3 del salario ; e in caso di *manifesta inattività* o lentezza *intenzionale* egli o è classificato in un gruppo inferiore o può essere licenziato. Per il lavoro a *forfait* o a pezzi si procede a fissare la rimunerazione nel modo seguente: « il salario giornaliero del gruppo cui appartiene il lavoro dato è diviso per il numero dei prodotti costituenti il rendimento normale. Il quoziente costituisce il salario del detto lavoro per la fabbricazione d'un prodotto ».

Pressochè eguali sono le norme emanate pei metallurgici di Mosca, d. 9 giugno 1918 che è completato anche da altre regole, p. es. circa il congedo annuo di 15 giorni senza perdita di salario, circa i licenziamenti, ecc. Norme sono dettate pure circa gli impiegati, il cui lavoro normale è fissato in *sei* ore (per l'operaio è di *otto*), meno per quelli che sono addetti al servizio delle produzioni dell'impresa, e costoro lavorano 8 ore. Gl'impiegati che fanno 6 ore prendono la colezione durante le ore di lavoro; gli altri prendono il pasto durante la sospensione, come per gli operai. I lavori supplementari sono pagati il doppio dell'ora ordinaria, calcolata questa secondo la cifra delle ore lavorative normali per 25 giorni lavorativi in un mese. I lavori sono ripartiti in 14 categorie, i cui salarii (degli impiegati) vanno da 750 a 250 rubli al mese. Le donne ricevono l'identico salario che gli uomini.

L'orario normale di lavoro degli operai è elevato in casi speciali, come p. e. per le torbiere, a 10 ore, *per il carattere eccezionale del lavoro che non dura che una stagione*. Vi è un d. 26 giugno 1918 che fissa la tariffa dei garzoni, portieri, inservienti d'istituzioni governative. — Noto le seguenti norme: « Quando un impiegato delle categorie menzionate passa *da una* istituzione governativa a un'*altra* gli si tien conto del servizio *precedente* ».

Nel 16 settembre 1918 è promulgato un decreto che per gli operai adulti di *ambo i sessi* fissa il salario di

lavoro giornaliero a r. 15 e 60 c. *per Mosca*; e questo serve di base per stabilire, in decrescenza, il salario nelle altre località. Secondo questo decreto spetta al Consiglio *Centrale* Russo delle Unioni professionali di elaborare d'accordo col Commissariato del Lavoro le scale di tariffa di lavoro. Nel formulare i quadri relativi alle rimunerazioni, che i soviet devono assegnare al loro personale, si tiene conto notevolmente della elevatezza delle funzioni. Nelle più alte categorie di stipendii troviamo giureconsulti, giureconsulti capi, giudici, capi contabili, capi ufficiali, esperti specialisti cec.

E pei lavoratori (intellettuali) responsabili delle Unioni professionali come pei membri dei comitati di azienda e delle Direzioni governative delle imprese nazionalizzate, è stabilito un salario parimenti alto, e gradualmente alla importanza e responsabilità del lavoro intellettuale.

L'attività individuale prestata nel commercio privato non è disciplinata, di regola, dal legislatore: questo però se ne occupa in linea di eccezione, quando dovendo combattere la speculazione, deve mettere le mani sull'azienda e limitare il guadagno del commerciante. In tal caso noi tragghiamo un criterio di rimunerazione del lavoro individuale. Infatti nel d. 30 gennaio 1918 contro la speculazione commerciale, si stabilisce che la fissazione del profitto del commerciante nel riparto generale fra i commercianti di una branca di commercio deve corrispondere per lo meno ai mezzi di sussistenza dei proprietari di magazzini e loro famiglie.

Adunque l'emolumento è determinato da organi speciali, tenendo in conto il concetto che la valutazione della *forza-lavoro* (intellettuale o manuale) deve comprendere, oltrecchè il tempo occorso al lavoratore nell'attualità a compiere il proprio servizio, altresì e specie il tempo di preparazione occorso per raggiungere la capacità lavo-

rativa (studii, apprendisage ecc.) e mettendo a valore l'abilità professionale raggiunta. Mi mancano dati per rilevare se siasi tenuto presente che nel lavoro intellettuale meno vale il tempo in cui si compie l'atto professionale, e più vale il periodo di preparazione per rendere il servizio richiesto.

15. Nella legislazione russa attuale troviamo spesso mentovati i Comitati dei poveri, o comitati degl'indigenti, o comitati dei poveri delle case, ecc. Si tratta di due istituti di cui bisogna parlare, perchè hanno importanza: uno per le città, uno per le campagne. Di questo già dicemmo al n. 10.

Per le città vi è il comitato delle case, o degl'inquilini o dei poveri delle case: e fu creato a proposito dello speciale ordinamento delle case, come appresso vedremo.

Lo Slonim (op. cit. pag. 117) dice che questa istituzione che ha dato ottimi risultati, è sorta sotto il Kerenski. Noto però che il decreto per la Comune di Pietrogrado porta la data 16 luglio 1918 (v. il n. 37 seguente).

Il Comitato della casa è il consorzio degl'inquilini di un edificio che oltre a curare gl'interessi materiali e morali, che si rapportano alla casa di abitazione, (e di ciò ci occuperemo dopo) ha attribuzione di carattere anche più generale; e così i Comitati dànno, confermano e inviano i certificati circa la classificazione delle persone nelle categorie per il tesseramento. Esentano dalla requisizione di effetti caldi (v. n. 7) coloro che sono privi di sussistenza per cagione di malattia o per mancanza di lavoro. Organizzano le *corvèe* per lo sgombro della neve. Ricevono le denunzie degli appartamenti sfitti: e prendono la consegna degli appartamenti sgombrati in istato di abitabilità e con illuminazione elettrica in regola; provvedono alle denunzie obbligatorie di malattie infettive; ecc. ecc. I Comitati singoli poi si riuniscono a loro

volta e formano i *Consigli dei Comitati di poveri*. Nella Comune del Nord è prescritto che i Comitati in ogni mese richiedano a tutte le persone che abitano nella loro casa la ricevuta giustificante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei propri operai contro la disoccupazione; e ai negligenti impediscono anche la uscita dei mobili e anche (pei negozianti) la vendita di merce.

Com'è chiaro, e come meglio si vedrà leggendo il testo riportato al n. 37, il Comitato ha una doppia figura: è principalmente, un organo indiretto di stato: è persona giuridica autarchica con funzione di pubblico interesse. Ha poi figura di organo tutore d'interessi privati degl'inquilini e di organo di buona amministrazione dell'edificio. Naturalmente, quella prima funzione è divenuta prevalente, per la importanza attribuita all'istituto.

16. La tendenza di maggiore riguardo verso la classe *media* la troviamo anche nella legislazione di imposte: specialmente, leggiamo il D. 20 ottobre 1918 sull'imposta unica straordinaria rivoluzionaria. Il decreto premette che il tributo è imposto per provvedere all'organizzazione dell'Armata Rossa. E prosegue: Frattanto la borghesia delle città e gli accaparratori dei villaggi *hanno saputo, durante gli anni della guerra imperialista, ammassare* e continuano ad ammassare, specialmente *con una speculazione rapace sui prodotti di prima necessità* e specie sul grano, dei capitali enormi. È necessario ritogliere subito e *per intiero* tutte queste ricchezze agli elementi parassiti e controrivoluzionarii della popolazione, e impiegarle ai bisogni pressanti della lotta rivoluzionaria. In conseguenza il Comitato esecutivo ordina di imporre ai gruppi agiati della popolazione delle città e delle campagne un'imposta generale unica, *per una somma totale di 10* miliardi di rubli da esigersi sulle basi seguenti: ... Sono esenti le persone aventi come solo mezzo di sussistenza

il loro salario, stipendio, o pensione che non passa i 1500 rubli al mese e non aventi riserve pecuniarie. Sono esenti gli stabilimenti nazionalizzati, le coperative dei consumatori e dei comuni agricoli. L'imposta (per contingente) è ripartita secondo la tabella annessa (per provincie). I comitati dei poveri e i consigli di villaggio formano le liste dei contribuenti e la ripartizione. Questa è fatta in guisa che i poveri delle città e campagne sieno esenti; che le classi medie sieno gravate di una somma poco importante, e che tutto il peso gravi la *parte ricca della popolazione e ricchi contadini*. Questa è una specie di tassa sui profitti della guerra. Ma della iniqua esecuzione di tale decreto, dice il telegramma circolare 7 gennaio 1919 di Zinovieff: «... Taluni Soviet sono caduti nelle mani di sfruttatori, altrove elementi loschi sono penetrati nei comitati dei poveri. Colpendo di tale imposta gl'indigenti, tali elementi si propongono il doppio scopo di scaricare su altri la propria imposta, di sollevare i poveri contro il potere dei Soviet. Lo scontento comincia a manifestarsi nell'Armata rossa»: laonde dispone che sia vietato esigere l'imposta sulle famiglie dei soldati dell'armata rossa con meno di 1500 rubli di reddito al mese.

17. Come per avere qualifica giuridica nell'ordinamento sociale l'individuo deve lavorare, e può esservi coazionato — lavoro obbligatorio — così egli ha il *diritto* a lavorare; e nel caso di disoccupazione non volontaria è assicurato con lo emolumento dell'intiero salario. Il regol. 28 novembre — 11 dicembre 1917 riflette qualunque locazione di opera. Il contributo è a carico dell'imprenditore. — *Lo sciopero non è considerato come disoccupazione*, nei riflessi dell'assicurazione.

Contro le malattie è istituita, per decreto 22 dicembre 1917 — 4 gennaio 1918 un'assicurazione che si riferisce a qualsiasi locazione d'opera; e dà diritto a soccorsi medi-

ci e pecuniarii. Sono istituite perciò *casse di ospedali*, i cui fondi sono a carico dei datori di lavoro (ciò anche quando il datore di lavoro sia lo Stato - nazionalizzazione)

Oltre le assicurazioni sociali o governative obbligatorie, v'erano le facoltative, sulla vita, contro gli incendii, rischi, ecc., che furono sottoposte a controllo governativo; ma in seguito poi tutte le assicurazioni furono monopolizzate dallo stato.

18. Da nessun elemento può rilevarsi che il diritto di sciopero sia stato escluso o limitato: meno però che nelle industrie nazionalizzate: su di che vi è da fare qualche rilievo. In un sistema comunista nel quale il lavoratore influisce direttamente sulla gestione dell'azienda (vedremo dopo i consigli di fabbrica) e però sulla determinazione dei salarii (come si disse nel n. 14), il diritto di sciopero non avrebbe più ragione di essere, *normalmente*. Nondimeno non si esclude che questo diritto sia ammesso, di fronte all'imprenditore privato. Tanto è vero che poco fa vedemmo a proposito dell'assicurazione, che la disoccupazione a causa di sciopero non dà diritto al premio. Di fronte poi all' imprenditore - Stato, cioè nelle industrie nazionalizzate, il diritto di sciopero teoricamente neppure è escluso; però in caso di rifiuto di lavorare, *se è impossibile trovare altre persone in rimpiazzo*, si può istituire il lavoro *obbligatorio*. Cioè il divieto di sciopero (v. n. 25).

Capitolo II.

L'ORDINAMENTO DEI BENI.

19. I cardini dell'ordinamento dominicale sono contenuti nella *costituzione 10 luglio 1918*, art. 3, *a*): «Al fine di realizzare la socializzazione delle terre, la proprietà privata del suolo è abolita e tutte le *terre* sono considerate come *appartenenti all'intiera nazione*, e sono *trasmesse* ai lavoratori senza alcuna specie di riscatto, sul principio della egualianza dell'uso. *b*) Le foreste, il sottosuolo e le acque che hanno importanza *nazionale*, egualmente come i beni mobili e immobili delle aziende agricole modello e degli stabilimenti agricoli ad intensa cultura diventano *proprietà nazionale*. *c*) Come *prima tappa* verso il possesso definitivo di tutte le fabbriche, officine, miniere ed altre fonti di produzione e mezzi di trasporto — da parte della Republica operaia e contadina dei Soviet, è sanzionata la legge promulgata dal Soviet sul controllo operaio e sul Consiglio Superiore dell'Economia nazionale a fine di assicurare il potere dei lavoratori sugli sfruttatori. *d*) La *legge* del Soviet circa l'annullamento dei prestiti conclusi dal governo dello Zar, dei proprietarii fondiarii e della borghesia è il primo colpo portato al capitale finanziario *internazionale* delle banche. La vittoria completa della

insurrezione operaia contro il giogo del capitale non può essere ottenuta che se i Soviet continuano a seguire la via tracciata dalla legge precedente. e) La trasmissione delle banche allo Stato operaio e contadino è una delle condizioni dell'emancipazione delle masse operaie della emancipazione del giogo del capitale ». Ciò premesso, spiegheremo specificamente l'ordinamento dei diversi tipi di proprietà: 1. terre 2. case 3. beni mobili 4. industrie.

20. Anteriore alla Costituzione del 10 luglio 1918, e fondamentale è il Decreto di *Socializzazione delle terre* 26 ottobre — 8 novembre 1917: 1. « I diritti sulla *grande* proprietà fondiaria sono aboliti senza riscatto. 2. Le grandi proprietà fondiarie, come tutte le terre degli appannaggi, dei monasteri, delle chiese, con tutto il bestiame e il materiale agricolo, i beni immobiliari e loro accessioni, sono trasmessi a disposizione dei *comitati agrarii* centrali e del soviet del distretto sino all'assemblea costituente. 3. I guasti, quali che sieno, cagionati alle proprietà appartenenti d'ora in poi a tutto il popolo, sono considerati come delitti gravi giudicabili dal Tribunale rivoluzionario. I soviet di distretto prenderanno tutte le misure necessarie per mantenere l'ordine più completo dopo la confisca delle proprietà fondiarie, per determinare quale superficie e quali porzioni di terra devono essere confiscate, per stabilire un inventario esatto di tutte le proprietà confiscate e difendere contro ogni attentato la terra passata al popolo con tutte le costruzioni, materiali, bestiame, riserve di prodotti. Per la realizzazione delle grandi riforme agrarie si seguiranno dovunque, fino alla decisione definitiva dell'Assemblea costituente, le Istruzioni seguenti stabilite sulla base delle istruzioni adottate da 252 società locali di contadini, dal soviet povero dei deputati contadini, e pubblicate nel n. 88 dell'Isvestia del

19 agosto 1917. 4. Le terre dei cosacchi semplici *soldati* e dei contadini non sono sottoposte a confisca.

E le **Istruzioni** prescrivono:

« Il diritto di proprietà privata sulla terra è annullato per sempre. La terra non può essere *nè comperata nè venduta* nè *data in locazione* o *pegno* nè *espropriata* con qualsiasi mezzo. Tutte le terre signorili, d'appannaggio, della casa imperiale, dei monasteri, delle chiese, maggioraschi, comunali, dei villaggi ed altre sono confiscate senza riscatto, divengono proprietà nazionali e *passano a disposizione* dei lavoratori che la *coltivano. Coloro che subiranno pregiudizio dal fatto della trasformazione sociale del diritto di proprietà* non avranno diritto di essere soccorsi dalla nazione *che durante il lasso di tempo necessario per adattarsi alle nuove condizioni di esistenza.* 2. Tutte le ricchezze del sottosuolo, miniere, nafta, carbone, sale ecc., come anche i *boschi* e le *acque* aventi importanza *nazionale*, passano esclusivamente allo Stato. — Tutti i piccoli corsi d'acqua, laghi, e boschi passano ai comuni, a condizioni di essere geriti dagli organi locali di amministrazione. 5. Tutti i beni, materiale agricolo e bestiame delle terre confiscate passano gratuitamente allo Stato o ai comuni secondo la loro superficie ed importanza. La confisca del *materiale agricolo* e del *bestiame non si estende alla piccola proprietà dei contadini.* 6. Il diritto di uso della terra è accordato a tutti i cittadini senza distinzione di sesso che desiderano lavorare la terra *essi stessi* con le proprie famiglie o in associazione: e *soltanto finchè* essi hanno la forza di lavorare. Il lavoro salariato è vietato. In caso d'incapacità al lavoro di uno dei membri della società agricola durante 2 anni, la società agricola è tenuta fino al ristabilimento della capacità lavorativa del detto membro, a soccorrerlo lavorando la sua terra. Gli agricoltori divenuti vecchi o invalidi e che hanno perduto

per sempre la possibilità di lavorare essi stessi la terra, perdono il diritto di godimento sulla stessa e ricevono in cambio una pensione dallo Stato. 7. L'uso della terra deve essere eguale, cioè la terra è ripartita fra i lavoratori secondo le condizioni locali e le forme del lavoro o i bisogni. Le forme di godimento della terra devono essere assolutamente libere: per casa, per masseria, per comune, per arteli (specie di coperative), come lo decideranno i villaggi e le agglomerazioni rurali. 8. Tutta la terra, dopo la sua confisca, è trasmessa a un *fondo agrario popolare*. Il fondo agrario è sottoposto periodicamente a nuove ripartizioni *secondo l'aumento di popolazione, l'elevazione della produttività e il perfezionamento dell'agricoltura*. In caso di modificazione dei confini del lotto, *il centro del lotto resta inviolabile*. Le terre dei membri radiati tornano al fondo agrario; tuttavia *i prossimi parenti* dei membri radiati o le persone da *loro indicate* hanno un diritto *di preferenza* su queste terre. Dopo la rimessa dei lotti al fondo agrario le *somme spese* per la concimazione o per l'arricchimento delle terre e *non utilizzate* devono essere *rimborsate*. Se in una certa località il fondo agrario è insufficiente per dare soddisfazione alla popolazione locale, l'eccesso di popolazione deve essere piazzato. L'organizzazione del trasferimento, come le *spese e fornitura* di materiale agricolo e di bestiame *alla popolazione* sono a *conto dello Stato*.

Questo ordinamento *provvisorio* è seguito poi da una **Legge sulla socializzazione** pubblicata nel *Journal de Russie* del 2 marzo 1918. In sostanza le linee sono le stesse. Ma è notevole l'art. 17: Ogni sopraprofitto dipendente dalla fertilità *naturale* del suolo e dalla migliore situazione per la vicinanza ai mercati, è messa a disposizione degli organi del governo dei soviet a *profitto dei bisogni sociali*. *Art.* 18. Il commercio delle macchine agricole

e delle sementi è *monopolizzato* dagli organi del governo dei Soviet. *Art.* 19. Il commercio dei grani all'*estero* come all'*interno è monopolio di Stato. Art.* 20. Possono godere di appezzamenti isolati di terra, alla *superficie*, pei bisogni personali o sociali nei limiti della R. S. F. d. s.:

a) *Ai fini della cultura e della civiltà*:

1. lo Stato, rappresentato dagli organi dei soviet federali, di provincia, regione, distretto, cantone e villaggio. 2. le organizzazioni sociali, sotto il controllo e l'autorizzazione locale dei soviet.

b) A scopo di economia rurale: 3) le comunità agricole. 4. le associazioni agricole. 5. Le mutue agricole. 6. Gli operai agricoli e le loro famiglie.

c) A scopo di costruzioni nuove. 7. Gli organi del potere dei soviet. 8. Le organizzazioni sociali, le famiglie e le persone *singole* se la costruzione non è fatta per realizzare profitti. 9. Le imprese commerciali industriali e di trasporti (con l'autorizzazione speciale e sotto il controllo speciale del potere dei soviet).

d) Per costruire vie di comunicazioni: 10. Gli organi del potere dei soviet, federali, regionali, distrettuali ecc. secondo l'importanza della strada.

Art. 21-23. La concessione è data: Con priorità a chi vuole lavorare la terra *non* per trarne profitto personale, ma a profitto della comunità; poi per chi vuole lavorare per profitto personale, prima alla popolazione *locale* agricola; in 2. luogo alla popolazione agricola che ha fissato la sua residenza sul posto *dopo* la pubblicazione della legge sulla socializzazione. E in 3. luogo alla popolazione non agricola.

La preferenza è accordata alle associazioni agricole locali sulle lavorazioni di carattere individuali. La quantità di terra assegnata ad ogni azienda per ricavarne i mezzi di sussistenza non deve eccedere la misura della pro-

duzione e del consumo agrario, secondo i calcoli tecnici dati in alcune Istruzioni.

Art. 41. Il *diritto di godimento* della terra, del sottosuolo, delle acque, delle foreste e delle forze naturali *non può* in alcuna maniera e circostanza *acquistarsi* per compra, locazione, donazione, successione ereditaria nè per alcuna forma di transazione. *Art.* 45. Nessuno può trasferire il proprio diritto di uso ad altre persone.

Art. 52. Il diritto di godimento della terra cessa del tutto: *a*) In caso di fine dell'istituto o dello scopo che perseguiva. *b*) In caso di fine delle associazioni operaie. *c*) Alla *morte* dei cittadini o per la perdita dei diritti civili. Si perde altresì in caso di rifiuto ad usare l'appezzamento assegnato; in caso di evidente malavoglia ad usarne pur senza formale rifiuto; in caso la terra fosse usata a scopi illegali. o se l'uso rechi danno al vicino, p. es. lavorazione di prodotti chimici (È il *ne fumum immittere*).

Ma circa l'applicazione della legge, non sempre fatta con eccesso di probità, richiamiamo il documento che pubblicammo, al n. 11; e cioè il D. 30 ottobre 1918 circa la imposta in natura sui proprietarii rurali: ivi facciamo rinvio.

La sostanza del sistema è questa: *la grande* proprietà del suolo è abolita. La confisca non tocca la *piccola* proprietà, come non tocca i cosacchi semplici *soldati*. Così dice la legge fondamentale. È vero che le istruzioni non distinguono poi grosse e piccole proprietà: ma gli è che i grandi proprietarii sono eliminati senz'altro dal diritto dominicale; i piccoli proprietarii invece sono mantenuti o destinati al possesso della terra e rimangono *di fatto* i proprietarii della terra che lavorano. Ma è un proprietà *non più nell'identico significato giuridico del diritto corrente*; è bensì nel significato di uso e *godimento dei prodotti del suolo*, è anche con un diritto speciale che

rassomiglia molto a quello di successione: e cioè il diritto *di preferenza* all'assegnazione del fondo pei figli del contadino; lo che serve ad *affezionare il lavoratore alla terra*, e sostituire, con questo privilegio, quell' *interesse individuale* alla buona coltivazione del fondo.

Anche nei riguardi del materiale agricolo e del bestiame la proprietà *piccola* dei contadini è esentata da confisca.

Accanto alla forma di cultura agraria individuale, vi sono colture cooperative: e ancora vi è una terza forma: la fattoria modello, statale o comunale, con stazioni tecniche per migliorare la qualità delle sementi, per l'allevamento bestiame ecc. (Goode, op. cit.).

È nel programma futuro soviettista di passare da una forma di coltura agraria individuale a una forma associativa; lo si rivela dall'art. 11 della legge 2 marzo 1918 di socializzazione della terra: « Nel programma di disposizione delle terre da parte delle sezioni agrarie dei soviet locali e centrali, oltre la equa ripartizione delle terre coltivabili alla popolazione agricola e *alla valorizzazione più produttiva* delle *ricchezze naturali*, figurano: *a*) la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle forze produttrici del paese sotto il rapporto e l'aumento di fertilità delle terre, l'elevamento della tecnica agricola e del livello di coltura agronomica della popolazione agricola. *b*) la creazione di un fondo agrario di riserva: *c*) lo sviluppo dell'industria agricola, come la orticoltura, coltura di paludi, allevamento, latterie ecc. *d*) Acceleramento *del passaggio* da metodi poco produttivi ad altri più produttivi di coltura con adeguata ripartizione della popolazione lavorativa nelle varie parti del paese; *e*) lo sviluppo delle imprese *collettive*, poichè più vantaggiose, *sotto il rapporto dell'economia del lavoro e dei materiali* in rispetto alle spese delle iniziative individuali *e allo scopo di passare all'economia rurale socialista* ».

Un altro punto è notevole: ed è che la legge nuova tiene presenti coloro che fino a ieri sono stati ricchi, e oggi diventano poveri: essa con una disposizione transitoria assegna loro un soccorso *durante il lasso di tempo necessario* per adattarsi alle nuove condizioni di esistenza.

21. Beni mobili.

Sarebbe un errore colossale credere che il bolscevismo abbia soppressa la proprietà mobiliare per intero; come per le terre, anche qui vi è la soppressione della *grande* proprietà mobiliare; ma il piccolo risparmio è rispettato.

Premettiamo. Il denaro non è soppresso. Non è soppresso come mezzo di scambio; non è soppresso come mezzo di risparmio, come mezzo di acquisizione delle cose che sono in commercio, come mezzo di godimento e di miglioramento. Ma soppressa è la produttività del denaro senza forza di lavoro, che avvenga per sola virtù del tempo (interessi) a traverso le varie forme di operazioni di banche. E però le banche sono soppresse. Gl'interessi non si riconoscono che per incoraggiare il piccolo risparmio. Ecco.

Anteriori alla costituzione 10 luglio 1918 (che, vedemmo, ha carattere riassuntivo e dispone l'annullamento dei prestiti e l'incameramento delle banche), sono le norme seguenti: *D. 14-27 dicembre 1917.* Le operazioni di banca sono monopoli di Stato: *E' creata la banca del popolo.* L'oro in moneta e in verghe conservate nelle casse forti delle banche è *confiscato* e versato al Fondo di oro nazionale. Il denaro delle casseforti è portato, a conto corrente del cliente, alla Banca del Popolo. Le cassette sono aperte e verificate. Col D. 29 Dicembre 1917 si dispone la sospensione di pagamenti di cuponi e dividendi. — È vietata ogni operazione sui titoli; a pena la confisca dei beni. Col D. 8-21 gennaio 1918 tutti i prestiti di Stato sono annullati a partire dal 1° dicembre 1917. — I possessori

di titoli *inferiori a 10 mila rubli* nominali ricevono una rendita annuale pari agl'interessi. Superiori a 10 mila, nulla. *I depositi delle casse nazionali di risparmio e i loro interessi sono intangibili. Le obbligazioni di prestiti* annullati appartenenti alle Casse di risparmio sono *iscritte* al debito della Repubblica. Le cooperative, le amm. locali e le istituzioni *democratiche o utili dal punto di vista generale*, riceveranno compensi determinati dal Consiglio sup. di Economia Nazionale. I Consigli dei Deputati operai-soldati e contadini d'accordo coi consigli locali di Ec. Naz. formeranno *commissioni* incaricate *di stabilire la lista dei cittadini* appartenenti *alla classe dei piccoli abbienti*. Queste Commissioni hanno il diritto d'annullare tutte le economie acquistate al di fuori del *lavoro personale* anche nel caso in cui tali economie non passano i 5000 rubli. Nel D. 26 gennaio-8 febbraio 1918: Il capitale (sociale, di riserva e speciale) delle antiche Banche private è confiscato a profitto della Banca del popolo. Le azioni sono annullate e ogni pagamento di dividendi è sospeso. Ogni detentore di azioni deve esibirle subito alla Banca del popolo; pena la confisca di *tutti* i beni. Ogni operazione sulle azioni è vietata: *pena 3 anni di prigione* al massimo. Per il d. 7 marzo 1918 poi, chi possiede più di 10 ma fino a 25 mila rubli, conserva il diritto di avere la rendita *vitalizia* sui 10 mila rubli. La Banca del Popolo trasferisce a sè stessa i titoli annullati di coloro che hanno diritto alla rendita vitalizia e in cambio assegna al loro nome tale rendita. Nella risoluzione 7 agosto 1918 del Consiglio dei Comm. del Popolo circa le assicurazioni sociali, si legge che (art. 8) « i valori *fruttanti interessi* di pertinenza degli operai, alle Casse di assicurazione o alle mutue di assicurazioni organizzate sul principio dell'autonomia assoluta degli assicurati, sono sottratte all'azione del d. relativo all'annullamento dei prestiti, *se questi*

valori sono stati acquistati *prima della pubblicazione di detto decreto* » (e ciò, è chiaro, per evitare le frodi). — E all'art. 10 si dispone occorra una decisione particolare del Comm. del popolo al lavoro. Le somme come sopra sono versate, naturalmente, alla Banca del Popolo.

Ma come il *risparmio* del danaro sulle casse analoghe è rispettato, così è rispettato quell'altra forma di *risparmio* che è l'investimento del danaro nelle industrie. Ma non è l'accumulamento di azioni in poche mani, l'aggiotaggio ecc. ecc.; è il risparmio del frutto del *proprio* lavoro.

Per ora i dividendi sono in tutto *sospesi*: non annullati. Il capitale di tali azioni è riconosciuto ai proprietarii *che l'hanno denunziato.*

Ciò risulta dal D. 18-15 aprile 1918: Il sistema delle azioni al portatore e ogni altra forma di valori mobiliari è soppressa e non rimarranno in vigore che i *titoli nominativi.* Quindi registrazione obbligatoria di tutti i valori mobiliari *russi ed esteri* appartenenti tanto ai cittadini che agli *stranieri abitanti sul territorio russo.* La denunzia e registrazione alla Banca del Popolo o alla Posta deve dire nome e indirizzo del proprietario oltre la identificazione dei titoli. Gli Istituti devono *d'ufficio* registrare i titoli *in deposito,* al nome delle persone fisiche o giuridiche cui trovansi o per conto di cui trovansi depositati I valori nelle casse forti sono considerate di proprietà del locatario salvo che *dentro* la stessa cassa si trovi indicazione in contrario. Ferma la sospensione di ogni alienazione di titoli, solo i proprietarii di valori denunziati regolarmente e in tempo, avranno diritto a *indennità nel caso di nazionalizzazione delle imprese.* E solo gli stessi avranno diritto al pagamento di dividendo, *quando sarà autorizzato.* I titoli non denunziati nel termine, potranno senza indennizzo essere dichiarati di proprietà dello Stato;

più un anno di prigione, *minimo*, al contravventore. Ai colpevoli di operazioni fittizie 2 anni di prigione al *minimo*. La registrazione di valori di imprese private, pubbliche o di Stato esistenti all'Estero deve farsi *indipendentemente dal fatto che i loro possessori sono russi o soggetti stranieri*. Circa il ritiro di *anticipazioni su titoli* si dispone che esse siano liberate secondo il seguente regolamento: 1. Anticipazione richiesta per fronteggiare le spese di *sostentamento*: consentito fino a concorrenza di *metà* del capitale — limite, pel quale è riconosciuto il diritto di proprietà (10 mila) e cioè fino a 5000 rubli, *mercè pagamento di 120 rubli per settimana o 480 al mese*. 2. Eccezionalmente per una somma *supplementare* eguale al quarto del *capitale — limite*, cioè altri 2500 rubli. Occorre sempre dimostrare con certificazione l'assenza di *altre risorse* e la necessità per l'interessato di ricorrere al prestito, (certificati rilasciati dal Commissariato di assistenza sociale o dai Consigli locali). V. anche la *Circ. 20 settembre 1918*: Ogni specie di operazioni di credito con stabilimenti di credito esistenti al di fuori della Rep. dei soviet è vietata. Le eccezioni sono permesse con speciale autorizzazione della Cancelleria pel credito del Commissariato del popolo alle Finanze. È parimenti vietata qualsiasi regolarizzazione all'estero, anche circa gli impegni presi prima dell'inizio delle ostilità, senza la autorizzazione speciale detta.

Essendo la Banca diventata funzione di Stato, il finanziamento d'imprese private è disciplinato secondo il **Regolamento del Comitato centrale di sconto e di prestito**, datato **16 febbr. 1918**: *Art.* 5. « Ogni *finanziamento d'intraprese* non può effettuarsi che per mezzo del comitato di sconto. Nessun'altra istituzione ha il diritto di occuparsene. *Art.* 9. — Il Comitato *centrale* di sconto ha diritto di accordare ai comitati *locali* la facoltà di deliberare prestiti nei limiti che giudicherà necessarii.

22. Come non è stata abolita la *piccola* proprietà, come non è stato soppresso il *piccolo* risparmio e, vedremo, la *piccola* eredità, come non è stato assorbito il *piccolo* impiegato ed è stato fatto riconoscimento anche al professionista liberale e in genere agl'intellettuali, — così anche nell'industria noi vediamo la medesima tendenza dello Stato: di rispettare la piccola attività *individuale* esercitata nell'industria o nel commercio; e invece assorbire le grandi industrie ed i grandi commerci, salvo che non esistano, per quelli o per questi, superiori motivi d'ordine o d'interesse pubblico.

La Costituzione del 10 luglio 1918 già citata fa cenno del programma, diciamo massimo, di apprensione definitiva di tutte le fabbriche, officine, miniere, ed altri mezzi di produzione e di scambio; ma come *prima tappa* si limita a confermare la legge sul controllo operaio e sul Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale.

Il *gradualismo* di Lènine trova il suo punto d'appoggio nella dottrina marxista che prevede la doppia fase del regime collettivista prima, e a cui dovrà poi far seguito il comunismo puro.

È necessario premettere il discorso della nazionalizzazione delle industrie, riservandoci dopo di parlare delle industrie private.

23. Il passaggio di talune industrie dai privati allo Stato, nel primo periodo, è determinato specialmente come mezzo punitivo, *confisca*. È in un secondo momento che si procede alla nazionalizzazione per motivi di carattere istituzionale. Il decreto che istituisce il Consiglio Superiore dell'Economia Nazionale è del 5-18 dicembre 1917; il Consiglio Superiore ha lo scopo di organizzare l'attività economica della nazione e le risorse finanziarie del Governo, ha il diritto di confiscare, requisire, *obbligare le differenti branche d'industria e commercio a sindacarsi*; e prendere

tutte le misure circa la produzione e ripartizione dei beni. L'organizzazione di tale consiglio sup. è fissata dal D. 8 agosto 1918. Vi è un Comitato tecnico, presso il C. S. E. N., che provvede alla *ripartizione delle materie prime combustibili* fra le differenti branche d'industrie, del personale tecnico e della mano d'opera. (Come da noi il Comitato Centrale e quelli Regionali di Mobilitazione industriale durante la guerra). Il Comitato si occupa pure di fissare il programma di aumento della produzione delle differenti industrie e della utilizzazione delle invenzioni e perfezionamenti. Al seguito del Cons. Superiore Econ. Naz. vi è una serie di consigli speciali e sezioni varie. Va menzionato il Consiglio degli Esperti che *riunisce tutte le forze tecniche e scientifiche della Russia per collaborare alla soluzione delle questioni economiche del giorno.*

L'attività del C. S. E. N. si vedrà a traverso una rapida esemplificazione. Il D. 18 Dicembre 1917 dice: Visto il rifiuto della Soc. Elettrica 1886 di sottomettersi al decreto sulla istituzione del controllo operaio, tutti i beni di detta società sono dichiarati di proprietà della repubblica russa. La gestione è affidata al commissario del popolo pel commercio e l'industria. Parimenti, il 29 Dicembre 1917, sono confiscate le officine Poutiloff pei *debiti di cui sono oberate*; gli ateliers automobili della Soc. Internazionale Vagoni letto *pel rifiuto di continuare il lavoro*; e tutto l'attivo della Soc. An. del Distretto Minerario Sergùicusko Onfalenski *pel rifiuto di sottomettersi al controllo operaio.* Il D. 17 febbraio 1918 dice così: Visto che l'impresa Soc. An. Electropederacto è d'importanza generale per lo Stato ecc. Che a seguito del decreto riflettente le *terre, i combustibili* (torba) e *il terreno, che appartenevano* alla Società sono già divenuti proprietà dello Stato; Che la Società non ha la possibilità nelle condizioni attuali di funzionare regolarmente senza

un importante appoggio finanziario del governo. Che l'impresa si trova strettamente legata tecnicamente e finanziariamente all'impresa della Soc. Elettrica 1886 che già appartiene allo Stato; il Cons. Sup. Ec. Naz. dichiara tutti i beni della Società di proprietà della Repubblica russa; designa un ingegnere che diriga e un consiglio che amministri la ditta.

Anche per rifiuto di sommettersi al controllo operaio è confiscata la Soc. Mineraria di Neviansk; il personale impiegato e tecnico *deve* rimanere al suo posto e compiere il suo dovere; coloro che lasciano arbitrariamente il proprio posto saranno giudicati dal Trib. rivoluzionario.

Seguono identici provvedimenti per altri stabilimenti che non abbiano voluto proseguire la fabbricazione o abbiano abbandonata l'impresa o anche non abbiano potuto proseguirla, e anche per la gestione *rovinosa*; o non abbiano voluto *sommettersi* al *controllo operaio*; e anche abbiano rifiutato di pagare *normalmente* i salarii agli operai; talvolta perchè l'amministratore delegato della impresa non è intervenuto a una seduta fissata dal Consiglio di fabbrica per dirimere un conflitto sorto, e perchè in pari tempo si era astenuto dal lavoro in guisa di minacciare lo sfacelo dell'intrapresa con danno agl'interessi pubblici. La Soc. Metallurgica Prodameta e l'altra Krovlia sono nazionalizzate, e precisamente dichiarate istituzioni governative di regolarizzazione dell'industria del ferro, alla dipendenza della sezione metallurgica del Cons. Sup. Ec. Naz. La vendita dei materiali per tutti gli Stabilimenti provinciali nazionalizzati o privati avviene pel tramite delle dette istituzioni Prodameta e Krovlia. Gl'impiegati di queste beneficiano degli stessi diritti delle persone al servizio dello Stato. Il D. 13 gennaio 1918 dice: « L'atelier dei motori della Soc. An. Officine russo-baltiche di costruzione vagoni passa al Comitato operai

di questo atelier, che si trova il meglio attrezzato di tutto Pietrogrado per la riparazione di materiale automobile militare ». La Ferrovia di Kouloudiere non ha *mezzi finanziarii allo svolgimento e alla costruzione delle linee progettate* a seguito del piano di costruzione generale delle strade ferrate; e poichè tali costruzioni sono d'importanza regionale, la ferrovia stessa è nazionalizzata.

24. È notevole il decreto 30 giugno 1918: « Allo scopo di lottare il più efficacemente contro la *disorganizzazione* economica e il *disordine dell'approvvigionamento, e di semplificare* la dittatura della classe povera e operaia, il Cons. dei Commissarii del popolo decreta: *Art.* 1. Tutti gli stabilimenti industriali e commerciali *qui appresso menzionati* coi loro capitali e averi, quali che sieno, sono dichiarati proprietà della Repubblica federativa socialista russa.

Industria mineraria. — Tutti gli stabilimenti di società *anonime* o in *accomandita* che estraggono combustibili minerali, o ferro. Tutti gli stabilimenti che estraggono platino, argento, piombo, zinco, oro, sali.

Industria metallurgica e metalli lavorati. — Tutti gli stabilimenti delle Soc. *anonime* o in *accomandita* di capitale di oltre 1 milione di rubli. *Quale che sia la cifra del capitale* gli stabilimenti che fabbricano prodotti *lavorati* in metallo e che sono *soli* a fabbricare tali prodotti nei confini della repubblica.

Industrie tessili. — Stabil. di società an. o in accomandita con 1 milione di rubli. *Tutti* gli stabilimenti di soc. an. o acc. che lavorano la *canape* e con un capitale di 200 mila rubli almeno.

Industria elettrotecnica. — Soc. an. o acc. 1 milione — Segherie meccaniche e industria del legno c. s.

Industria del tabacco. — c. s. cap. 500 mila rubli.

Cautchouc. Tutti gli stabilimenti.

Vetreria e ceramiche. — Soc. an. o acc. capitale 500 mila

rubli. *Cuoio* c. s. *Cemento* c. s. *Mulini a vapore* c. s.

Tutte le costruzioni di utilità publica; distribuzione di acqua, officine di gas, trams a cavalli, e altre imprese di canalizzazione; ferrovie private e locali in funzione o in costruzione.

Stab. di soc. an. o acc. di cellulosa e pasta di legno — di *carta* c. s. capitale 300 mila rubli. — *Materie grasse, stearine, saponi* Capitale 1 milione. — *Materie sego e olii grassi* cap. 500 mila rubli.

Tutti gli stabil. di *soc. an. o acc.* che hanno fabbriche di *acidi minerali, carboni artificiali, carburo di calcio con* 500 mila rubli.

Da questo esame si ricava il concetto che la nazionalizzazione è prescritta per gli stabilimenti il cui finanziamento è fatto da *società di capitali;* e ciò perchè non deve essere ammesso che il capitale *che non si accoppia al lavoro* produca profitto. Ma è eccettuata dalla nazionalizzazione l'azienda in cui il capitale impiegato non sia di società azionaria, e dove prevale il piccolo finanziamento di privati; e cioè si lascia vita al piccolo capitale che si accoppia con la prestazione dell'opera personale.

Un'altra osservazione va fatta qui: ed è che la nazionalizzazione è prevista per tutti i servizii specialmente d'interesse pubblico, — e ciò perchè non può tale interesse collettivo essere lasciato nelle mani del capitale privato.

Le disposizioni transitorie che noi già vedemmo in altri campi, sia nell'interesse *individuale* sia nell'interesse pubblico della prosecuzione della produzione, si presentano anche in questo campo, e meritano di essere messe in rilievo. Questo decreto del 20 giugno 1918 all'art. 3 dice: « Fino a istruzione del Cons. Sup. dell'Ec. Naz. concernente *separatamente* ciascuno stabilimento, gli stabilimenti dichiarati, giusta il presente decreto, proprietà della R. F. R. d. S. sono considerati *come dati gratuitamente*

in fitto, a godimento dei proprietarii anteriori alla nazionalizzazione; la direzione e gli antichi proprietarii finanziano i detti stabilimenti alle condizioni anteriori e ne prendono le entrate come prima.

25. Il Decreto sulla gestione delle imprese nazionalizzate pubblicato il 7 marzo 1918 istituisce un direttore tecnico e un direttore amministrativo. Presso costui è creato un *consiglio economico di amministrazione* formato dei delegati degli *operai, impiegati e ingegneri* dell'impresa, con l'intervento altresì di sei rappresentanti del consiglio locale o regionale delle *unioni professionali*, del Cons. Ec. Naz. (che rappresenta lo Stato) del Cons. Dep. *operai*, e dell'unione professionale dell'industria di cui fa parte l'impresa. Vi sono rappres. del Cons. della Cooperativa operaia e rappres. del Cons. dei Deputati *contadini* della regione interessata.

La *nazionalizzazione* non importa, ben vero, nè la burocratizzazione statale dell'industria, nè la consegna pura e semplice dell'industria agli operai: importa invece che l'industria è gestita dai rappresentanti di quelle categorie che hanno *interesse* alla buona amministrazione di quella, coordinando l'interesse dei produttori (lavoratori) e dei consumatori (il pubblico). È il principio del *consorzio*, per le gestioni di servizi pubblici, che vige largamente nelle nostre legislazioni, che raggruppano non solo enti pubblici, ma enti e privati, — così i consorzii idraulici, di bonifiche, ecc. — La gestione cioè è fatta dagl'interessati, col concorso ben vero dell'organo dello Stato (C. S. E. N.) che deve contemperare le esigenze collettive degl'interessati con quelle generali dei cittadini. Il controllo operaio (v. n. 28) nelle aziende nazionalizzate si effettua mercè *invio di tutte le dichiarazioni e decisioni* del comitato di fabbrica o della Commissione di controllo *all'esame ed all'appro-*

vazione del consiglio economico di amministrazione dell'impresa. Il personale s'impegna, di *fronte alla Repubblica*, alla disciplina e al lavoro coscienzioso ed esatto. Il Cons. Ec. d'Amm.ne ha poteri giudiziali (?); può licenziare gli agenti *senza preavviso* per un *termine* qualunque o boicottarlo per *condotta antiproletaria* nell'esercizio dei suoi diritti ed obblighi. Il personale tecnico e commerciale superiore conserva gli *emolumenti* che riceveva prima, ma in caso di rifiuto di lavorare, e *se è impossibile trovare altre persone in rimpiazzo*, i comitati possono istituire il lavoro *obbligatorio* e deferire i contravventori al Tribunale. Alla direzione *centrale* di ogni industria vi è una sezione che giudica l'attività dei Direttori di ogni impresa.

Ciascuna industria nazionalizzata fa capo alla direzione centrale (Comitato principale) presso il C. S. E. N. La direzione centrale oltre che organizzare direzioni regionali e locali, riunisce nelle sue mani: *a*) la gestione delle imprese riflettenti la industria in esame; *b*) la ripartizione delle risorse finanziarie; *c*) la unificazione o riorganizzazione tecnica; *d*) la fissazione delle condizioni del lavoro. Il Comitato Centrale, presso la Direzione centrale, ha poteri direttivi e di coordinamento. Ha il monopolio d'importazione ed esportazione a e da l'estero delle merci corrispondenti per il tempo che fissa. Ha diritto di concentrare in sue mani sia l'approvvigionamento delle materie necessarie all'industria, che la vendita di tutta la produzione. È notevole che il Governo non ha schivata la *competenza* acquisita dalle persone già dell'industria; infatti nello intento di utilizzare l'esperienza acquisita, alla composizione della direzione chiama non solo i rappresentanti operai (un terzo totale) e del comitato centrale (un altro terzo) ma anche, se possibile, *i membri delle antiche direzioni* o, in caso di

rifiuto, i rapprcsentanti di altre organizzazioni competenti di *specialisti, anche se non siano appartenenti ad organizzazioni proletarie.*

26. Ancora brevi nozioni sulle nazionalizzazioni d'industrie e commerci. V. il D. sul monopolio dell'oro e del platino 12 gennaio 1918. È istituito il monopolio governativo riflettcnte la *vendita* dell'oro sotto tutte le forme, *eccetto pèr gli oggetti lavorati in oro.* Le imprese mineraric d'oro sono tenute a vendere tale metallo al prezzo stabilito. Lo stesso pel platino. È obbligatoria la cessione allo Stato dell'oro suddetto detenuto da privati. Spetta alla Sezione Metalli preziosi dcl Cons. Sup. dell'Economia Nazionale di rcgolamentarc e organizzare le industrie dell'oro, argento, platino e dell'orologeria, di registrarc gli stock di tali metalli e provvedere alla distribuzione di essi per le industric.

Il d. pubblicato sull'*Isvestia* del 1° dicembre 1918 monopolizza allo Stato *qualunque specie di assicurazioni.*

Il comitato dello zucchero fu creato allo scopo di organizzare e sviluppare le industrie private dello zucchero e garantire alla popolazionc la quantità neccssaria di tale prodotto. Tra le altre attribuzioni, come per le altre industrie, la potestà di ordinare l'ingrandimento, la riduzione o la chiusura di fabbriche. Poi l'industria dello *zucchero* è stata nazionalizzata (D. 2 maggio 1918); tutti gli zucchcrificii sono di proprietà della repubblica. *La destinazione precedente di terreni a coltura di barbabietole* è mantenuta.

Il commercio **dei grani** all'estero come all'interno è monopolio di Stato, art. 19 lcgge di socializzazione (v. n. 20).

La nazionalizzazione della flotta commerciale fu stabilita con D. 26 gennaio - 8 fcbbraio 1918; ne sono eccettuati i battelli che servono alla *piccola industria,* e

che non dànno ai loro proprietarii che *le risorse della vita normale* o appartenenti a *piccole* imprese fondate sui principii delle *cooperative di lavoro*; 2. i battelli di pesca o che non sono proprii pel trasporto di merci e passeggieri, salvo che appartengono a società *anonime*.

Un D. 7 marzo 1918 istituisce il monopolio governativo sui fiammiferi, candele di cera, riso, caffè, pepe ed altre spezie che vengono dall'estero. Le fabbriche ne sono nazionalizzate.

Il D. 24 aprile 1918, dice: « il commercio estero è nazionalizzato. Le operazioni di vendita e compra di tutti i generi, acquistati o fabbricati dall'industria russa, con le potenze estere e le imprese commerciali private all'estero s'effettuano *in nome* della Rep. Russa, per mezzo degli organi all'uopo autorizzati. Ogni operazione d'esportazione o d'importazione è *vietata* fuori di tali organi ».

Data dal 27 novembre 1917 il Monopolio degli annunzi (*rèclame*): « ... 7. Le case di pubblicità sono confiscate dal governo *verso indennità in caso di necessità. I piccoli* proprietarii, depositarii e azionisti delle aziende confiscate saranno *rimborsati del denaro da essi depositato* ».

L'industria della nafta fu organizzata sotto la direzione di un Comitato Centrale presso il Cons. Sup. Ec. Naz., con le funzioni di occuparsi di tutte le questioni riflettenti l'estrazione, preparazione, trasporto, ripartizione e consumo della nafta e suoi prodotti (6 giugno 1918). Il Comitato organizza e sviluppa la produzione governativa di nafta, e *regolarizza e controlla* l'industria *privata* della nafta. Esso elabora ed applica anche le misure pratiche circa il trapasso allo Stato delle industrie e del commercio privato della Nafta, ha potere di sequestrare le aziende e organizzarne l'amministrazione. Al 20 giugno 1918 l'industria della nafta è nazionalizzata, *meno che*, art. 2, *le piccole imprese*.

27. Ed ora passiamo all'esame dell'industria rimasta nelle mani dei privati. Anche essa è controllata: e può esservi controllo di carattere generale per ottenere la coordinazione tra le diverse industrie, e in ciò è la funzione del già esaminato C. S. E. N.; e vi è il controllo interno: i consigli di fabbrica.

Della coordinazione tra le diverse industrie, affidata al C. S. E. N., si ha un esempio nella industria del legno.

Foreste ed industria del legno. — A seguito di una legge fondamentale sulle foreste il Cons. Sup. dell'Ec. Naz. pubblica il decreto esecutivo 19 giugno 1918. Questo istituisce il Comitato principale delle Foreste, avente incarico di studiare lo stato delle foreste e della industria del legno all'interno e sul mercato internazionale; di tener conto dei bisogni del paese per legno grezzo e legno lavorato; tener conto di tutti i prodotti o sottoprodotti di legno lavorato; di elaborare il piano generale e le norme per lo approvvigionamento di legno, del commercio del legno lavorato e sua esportazione; di coordinare e ripartire l'approvvigionamento del legno fra le diverse organizzazioni; provvedere anche pel riscaldamento; stabilire tariffe generali; elaborare d'accordo con le istituzioni interessate le *tariffe di salario* per il trasporto del legno e altri prodotti conseguenti. Il Comitato può esigere tutte le indicazioni, e può decidere l'*aumento*, la riduzione e la *cessazione* di produzione delle *imprese* dei boschi e industrie del legno. Nel Comitato, naturalmente, partecipano rappresentanti della *unione professionale degli industriali del legno, degli impiegati, degli operai.*

La Ord. 26 giugno 1918 prescrive che le commissioni di macchine e d'istrumenti agricoli non possono essere eseguite dalle fabbriche, se non autorizzate dalla sezione per lo scambio delle merci. (Ricorda il nostro d. l. del 1916 in periodo bellico che subordinava la costruzione e la

compravendita di macchine ed altri oggetti metallici all'autorizzazione governativa).

Con la Ord. 4 giugno 1918 si prescrisse che ogni *operazione* relativa a compravendita di automobili-furgon, automobili vetture, motociclette, pezzi di automobili — nei confini di Pietrogrado e regione del Nord — non possono effettuarsi che previa autorizzazione. Chi froda tale ordinanza, va al Trib. rivoluzionario.

La ordinanza 4 giugno 1918 circa le macchine da scrivere dice che i proprietarii di aziende che le hanno in vendita, devono indicarne il tipo e quantità al C. S. E. N. Non possono essere vendute che con permesso, per ogni caso speciale. Coloro che froderanno queste norme saranno deferiti al Tribunale rivoluzionario.

Un altro esempio di questa attività di coordinamento di industrie private lo troviamo nella ordinanza 17 settembre 1918, che nella Regione del Nord vieta la compra, vendita, creazione e trasformazione di qualsiasi stabilimento industriale e commerciale *senza l'autorizzazione del consiglio superiore dell'economia nazionale.*

La ragione ne deve essere la coordinazione in corso delle varie attività industriali - commerciali. Questa funzione assuntasi dallo Stato, a traverso l'organo del C. S. E. N., sostituisce le iniziative private, e mira altresì a rimuovere i danni che dall'eccesso di concorrenza fra le medesime industrie possono derivare.

L'istituto di *coordinazione* delle industrie fra di loro, e che si può dire è uno dei cardini dello Stato collettivista, non è ignoto (in forma embrionale) al nostro diritto. Chi ricorda la legislazione italiana di guerra, terrà presente la istituzione, con nomina anche *coatta*, di stabilimenti *ausiliari* a quelli militari, e questo istituto dell'ausiliarietà fu esteso a tutte le miniere e a tutte le imprese boschive, ecc. Non ricorderemo le conseguenze da

tale istituto portate al diritto di disposizione delle cose e alla libertà dominicale e civile delle persone proprietarie o comunque addette all'esercizio di tali stabilimenti ausiliari.

A questo proposito cade acconcio rilevare come nella nostra legislazione bellica l'istituto di obbligatoria prestazione di servigi, che trovavasi rudimentalmente nel nostro diritto, si è sviluppato sia con la requisizione coatta della mano d'opera industriale, sia con la nomina obbligatoria ad ufficiali ecc. (v. rilievi ai n. 7, 8 e 13).

L'intervento statuale nella coordinazione delle industrie si rileva nel nostro diritto più esplicita nelle recentissime disposizioni sulle miniere e i combustibili; non solo per una più solidale concezione del diritto di proprietà, quanto, perchè (v. D. L. 24 febbraio 1918 N. 284, art. 22) si dispone che i privati industriali hanno l'obbligo di *modificare i loro impianti* per usare legna invece di carbone fossile.

28. I Consigli di fabbrica. Il Regol. 14 novembre 1917 li organizza così: È stabilito in tutte le compagnie industriali, commerciali, bancarie, agricole, di trasporti, cooperative di produzione e altre imprese che impiegano operai dentro i cantieri ed officine, o fuori, *un controllo degli operai sulla produzione, vendita, e deposito dei prodotti* e materie prime come anche sulla *gestione finanziaria dell'impresa*. Il controllo avviene pel tramite dei consigli di fabbrica, con la partecipazione degl' *impiegati* e del personale *tecnico*. Sono istituiti anche organi provinciali e centrali, con l'intervento di commissioni di specialisti tecnici e contabili. Le commissioni operaie di controllo hanno diritto di *sorvegliare la produzione*, di fissare il minimo di rendimento dell'impresa, e prendere le misure per stabilire il prezzo di rivendita degli oggetti fabbricati. Hanno il diritto di controllare tutta la corri-

spondenza dell'Impresa, e i *proprietarii* dell'impresa saranno giudiziariamente responsabili di ogni *dissimulazione* di corrispondenze. *Il segreto commerciale è abolito.* I proprietarii dell'Impresa dovranno esibire alle commissioni operaie di controllo tutti i loro libri e bilanci, sia per l'esercizio corrente che pei passati. Le decisioni delle Commissioni operaie di controllo sono esecutive verso il proprietario, possono essere annullate solo dalla Commissione superiore regionale, su ricorso di lui entro 3 giorni. In tutte le imprese i proprietarii e i *rappresentanti degli operai e impiegati* sono responsabili di *fronte al governo* dell'osservanza dell'ordine più rigoroso, della disciplina e della salvaguardia dei beni dell'Impresa.

Queste norme sono state, evidentemente, ritenute di *ordine pubblico*, perchè il governo, nel novembre 1917 di risposta al passo dei consoli stranieri a Mosca circa il decreto del controllo operaio alle imprese di proprietà di *stranieri*, rispondeva che la portata di esso decreto è generale e non consente eccezioni, e che le imprese straniere che si tengano lese potranno pel tramite della loro ambasciata presentare *domanda d'indennizzo* al potere centrale.

In esecuzione del d. 14 nov. 1917, il 13 decembre 1917 furono proposte le istruzioni regolamentari, che non risulta se sieno state approvate. Vi sono invece istruzioni del gennaio 1918, le quali specificano così le funzioni dei Consigli di fabbrica: I. Controllo sulla ripartizione del personale operaio. 2. Controllo del personale amministrativo e diritto di ricusare i membri *incapaci di assicurare rapporti normali con gli operai* o che sono attaccati d'incapacità tecnica. Occorre un *gradimento* alla nomina di costoro (E' un diritto di *veto*) 3. Controllo della produzione. 4. Controllo della ripartizione, della compra, della vendita, conservazione e approvvigionamento di materie

prime, combustibili, prodotti grezzi e lavorati. 5. Controllo *finanziario* dell'impresa. Ma questo controllo operaio *appartiene solo alla Commissione del Consiglio Centrale dei Comitati di fabbrica della località o regione.*

Il controllo operaio sulle industrie nazionalizzate, come vedemmo, è quasi nullo: si svolge trasmettendo tutte le dichiarazioni e decisioni dei Com. di fabbrica o delle comm. di Controllo all'esame ed approvazione del Consiglio economico di amm. dell'impresa.

L'essenza dell'istituto dei consigli di fabbrica è che la gestione industriale non è demandata al libito *assoluto* del proprietario; questi ne è soltanto un gestore, che trova una cooperazione e un controllo nella massa operaia; controllo che è d'interesse privato in parte, in quanto ciò possa servire a stabilire i rapporti patrimoniali fra datore di lavoro e produttori; ma è più d'interesse sociale, come si rileva dal disposto che i rappresentanti degli operai e impiegati sono *responsabili di fronte al Governo;* e dalle altre norme che mirano allo incremento della produzione. L'azienda, così, non è più una proprietà privata assoluta; è condominio di tutti coloro che partecipano alla gestione di essa.

29. Una speciale forma di consigli di azienda sono quelli creati il 10 maggio 1918, e cioè i Comitati degli impiegati sulle aziende di commercio. Ecco le Istruzioni del Cons. Ec. Naz. regione del Nord circa il *controllo del commercio*: « 1. Il controllo degl'impiegati di commercio consiste nella *effettiva* partecipazione del comitato degli impiegati *nella condotta degli affari dei padroni.* Il Comitato stabilisce: *a*) la tenuta obbligatoria nelle imprese dei libri di cassa e di merci ove sono iscritte le entrate e uscite di denaro e di merci. *b*) La quantità attuale di riserve di merci e loro modo di conservazione. *c*) La lista dei fornitori di merci e il modo di ricezione e spedizio-

ne di queste. *d*) Il bilancio dell'impresa e i profitti dei padroni. *e*) La sorveglianza dell'esecuzione di tutte le disposizioni prese dagli organi governativi e sociali in vista della ripartizione e del censimento delle merci. 2. Circa le merci entra nell'attribuzione del controllo operaio: *a*) la verificazione precisa della quantità e qualità delle merci, da parte di coloro che sono autorizzati dal Comitato di controllo; *b*) *La stima delle merci* entrate, prendendo in considerazione il loro *prezzo di rivendita*, la percentuale di spese dell'impresa, e la *fissazione dei profitti* senza oltrepassare la norma stabilita della Sezione Commerciale del C. N. E. della sezione del Nord. 3. I conti e documenti esaminati e controllati sono rivestiti delle corrispondenti segnature (timbri) . . .

30. La industria e il commercio esercitati dai privati, oltre che al controllo dei consigli di fabbrica, — aventi carattere *permanente*, e che quindi danno un *tono* diverso al concetto giuridico circa la proprietà dell'azienda, sentono poi altri controlli e limitazioni di ordine pubblico, *forse di carattere contingente*, dovute allo stato di guerra e di rivoluzione e alla conseguente speculazione.

Si ignora se il seguente *progetto* della Sezione del Commercio interno al Commissariato del Commercio e Industria sia stato adottato e promulgato con decreto. Dice: Il controllo finanziario stabilito dal governo *sulle imprese commerciali*, la limitazione delle somme da prendere sui conti correnti e altre misure analoghe hanno provocata la vendita *clandestina* di merci contro danaro contante. Ditte che prima non si occupavano di speculazioni, vi si dedicano ora. Nell'impossibilità di ricevere dalle banche qualsiasi somma, le ottengono vendendo a contanti. *A loro volta i compratori speculano sulle merci.* Allo scopo di evitare il controllo, le merci *non* sono prese in natura nei depositi, ma circolano sotto forma di

documenti commerciali. Il solo mezzo di lottare contro questa speculazione è la *soppressione del sistema dei documenti anonimi e la registrazione di tutti i documenti commerciali.* Queste misure daranno modo di seguire, secondo le girate la via del documento e del lotto di merci, e di sapere se l'ultimo possessore è *commerciante di mestiere*, se egli opera avendo un certificato che attesti tale sua professione e ne paghi le imposte corrispondenti, o se egli non fa che *speculare* sopra un lotto *occasionale* di merci. La necessità di applicare questo sistema proviene da ciò che i commercianti *non offrono* le loro merci che *in ultimo luogo* alle cooperative operaie, alle organizzazioni governative e sociali d'approvvigionamento, e preferiscono offrirle a imprese private col miraggio di ottenere più grande profitto. Un altro fatto milita in favore di tali misure progettate, e cioè il passaggio delle merci in mani straniere.

Forse il suddetto *progetto* dovè essere tradotto nel d. 27 luglio 1918 *sui libri di commercio.* Questo fa obbligo di tenere *i libri di commercio* a tutte le persone e aziende private commerciali e industriali, e cioè: *a*) giornale — *b*) registro dei bilanci. Devono conservare le lettere commerciali ricevute e le spedite (copie), *classificate e rilegate* secondo l'ordine cronologico, senza lacune od omissioni. Si ordina: registrazione; visti periodici a tali registri; diritto di esame del Commissariato del Commercio in ogni tempo, contestualmente, alla presenza del rappresentante dell'azienda. I libri devono essere conservati per 10 anni, i documenti 3 anni.

31. È notevole a questo punto indugiarsi nello studiare l'atteggiamento del governo verso la speculazione nel commercio privato, a proposito dell'imperversante caro viveri e del razionamento dei generi di prima necessità. Ecco il D. *30 gennaio 1918 sui comitati di tassazione.*

1. «Sebbene gli arrivi di mercanzie nuove nei magazzini delle grandi città siano stati pressocchè nulli negli ultimi mesi, e benchè gli articoli *venduti siano stati acquistati anteriormente* a prezzi relativamente poco elevati, i venditori non li rilasciano se non a prezzi di *molto superiori* ai prezzi di quattro mesi or sono. Quindi la *revisione dei libri di tutti i magazzini* è ordinata in tutte le città e i villaggi *di popolazione di almeno 100 mila anime*. 2. Data la necessità di *controllare i prezzi* sono creati comitati di tassazione per ciascuna branca commerciale (prodotti manifatturati, profumerie e mercerie, ecc.)» Saranno costituite commissioni miste di 3 rappresentanti: del Consiglio delegati operai, del Consiglio municipale, e dell'unione degl'impiegati del commercio e dell'industria; esse ripartiscono le case di commercio tra i comitati di tassazione. *Questi comitati saranno costituiti* da 2 rappresentanti della sezione corrispondente degl'impiegati, 2 delle cooperative alimentari, 2 dei commercianti della corrispondente branca commerciale, 1 studioso di statistica, 1 contabile: questi due ultimi eletti dal Consiglio deputati operai. I comitati esercitano un *controllo* assoluto sulla branca commerciale e la regolano, secondo il programma seguente: *a*) verifica delle spese fatte per l'acquisto della merce, sua conservazione, organizzazione della vendita e verifica delle spese generali dell'impresa; *b*) fissazione su tali dati del prezzo medio normale di *rivendita* di ciascun articolo nelle città; *c*) fissazione del profitto medio; *d*) ripartizione di tale profitto tra i magazzini, con diritto di considerare in blocco le spese e le riscossioni di tutti i magazzini della città, rapportandoli alla branca commerciale in questione, ciò a *condizione espressa che i mezzi di sussistenza sieno assicurati a tutti i proprietarii di magazzini a dettaglio e loro famiglie*. I Comitati controllano le fonti di approv-

vigionamento dei magazzini e *prendono le misure necessarie per garentire ad essi l'arrivo continuo* degli articoli, nelle quantità necessarie; occorrendo, i Comitati faranno le spese necessarie riportandole al conto del proprietario, oppure *organizzano a titolo temporaneo l'amministrazione della impresa*, delle quali i proprietarii rinunziano al commercio, o violano gli ordini dei Comitati, o non abbiano cura *intenzionalmente* di prendere in tempo utile le misure necessarie per assicurarsi l'approvvigionamento dei loro magazzini. Per verificare l'approvvigionamento dei magazzeni i Comitati hanno diritto di erigersi in *organo centrale di approvvigionamento* di tutti i magazzini di loro competenza; a tale uopo i proprietarii porranno a servizio dei Comitati tutte le loro relazioni, conoscenze, *risorse tecniche*, *mezzi di esecuzione*, ecc. e *apriranno loro i crediti* richiesti nella misura delle loro spese di approvvigionamento ordinarie. I Comitati hanno diritto di organizzare *centri di acquisto*, e in questo caso potranno raddoppiare il numero dei rappresentanti dei proprietarî dei magazzini. Veglieranno all'osservanza delle ordinanze sulla distribuzione delle merci (tessere o altro sistema).

32. Facciamo ancora menzione di altre norme. Circa il cuoio, grezzo e preparato — è stabilito il diritto di requisizione sino a che non sia messo in vigore il monopolio. D. 22 marzo 1918.

Circa i tessuti, dice il D. 9 giugno 1918: Tutte le *riserve di tessuti* che si trovano nei confini della R. F. S. R. D. S. e tutti i *tessuti fabbricati* sono a disposizione della Repubblica. Un ufficio speciale compra i tessuti; esso ha a disposizione un miliardo di rubli. Un consiglio di ripartizione esegue il primo elaborato. Dalla pubblicazione del decreto è *vietato* alle fabbriche di *vendere* tessuti a chiunque non sia fornito di permesso dell'ufficio acquisti.

Il D. 12 giugno 1918 stabilisce, contro gli accaparratori, norme sul *censimento e vendita di merci*: Entro 15 giorni i proprietarî di botteghe e tutti i merciai ambulanti devono liquidare le merci censite, come calzature, caucciù filo, tessuti, ecc. Le merci censite non vendute *saranno confiscate*. Vi sono merci eccettuate (tulli, cappelli, lino, battista ecc). Chi non ha avuto il tempo di liquidarle *deve presentarle* all'Ufficio centrale distribuzione oggetti di prima necessità presso il Commissariato di economia urbana. Ivi tali merci saranno pagate con *un aumento* del 10 per cento sull'antica tariffa dei prezzi correnti.

L'ord. 3 ottobre 1918 sul controllo delle *pelliccerie*, e articoli di cappelleria nella Regione del Nord. dice 1. che tutte le pelli e *pellicce*, come tutti gli articoli di cappelleria, eccettuati i cappelli di paglia, che si trovano presso i venditori all'ingrosso o al dettaglio, negli atcliers o tintorie, nei depositi delle banche, delle case di spedizione, delle compagnie d'assicurazione, delle ferrovie, *sono messi sotto controllo*. La vendita ne è sospesa a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza. 2. Obbligo di far denunzia delle merci. Inventario, con classifica delle merci secondo la qualità e il prezzo di vendita che la *commissione di stima* farà.

Ord. 26 ottobre 1918: Dal giorno di pubblicazione della presente nessun articolo di pellicceria eccetto i *copricapo* potrà essere venduto *che su presentazione di permesso* dell' ufficio centrale ripartizione oggetti di 1ª necessità; e ciascun ordine non darà diritto all'acquisto che di *un solo* oggetto. Il permesso si dà in base al certificato di lavoro, al certificato del Comitato di casa dei poveri attestante che il richiedente non ha *vestiti caldi*, all'inventario dei vestiti d'inverno in pegno o in deposito.

Municipalizzazione e vendita delle calzature e caucciù nella regione del Nord. L' ord. 15 novembre 1918, analo-

gamente come avanti, dispone la chiusura dei magazzini sino all'arrivo della commissione dell'ufficio di ripartizione; l'inventario; il prezzo fissato dalla Commissione.

33. Delle merci di consumo personale e domestico si occupa il D. 21 Novembre 1918. « *Art.* 1. Allo scopo di *rimpiazzare* l'apparecchio commerciale privato e fornire in *maniera regolare e metodica* i prodotti alla popolazione, per mezzo dei centri di ripartizione dei Soviet e delle Cooperative, il Commissariato dell'alimentazione (Komprod) è incaricato dell'approvvigionamento di tutti i *prodotti di consumo personale e domestico.* 2. I detti prodotti fabbricati nelle officine nazionalizzate e altri stabilimenti, e negli stabil. registrati dagli organi del Cons. Sup. Ec. Naz. sono trasmessi al Commissario dell'alimentazione per mezzo delle Direzioni Generali e centri corrispondenti, conformemente al piano d'esecuzione (art. 7). Le altre merci sono comprate dal Commissariato. 3. Per la fornitura e riparto regolare dei prodotti, è organizzata una rete di depositi all'ingrosso dello Stato e delle Cooperative e dei magazzini di dettaglio dei Soviet e delle Cooperative. I depositi all'ingrosso e i magazzini di dettaglio delle *Cooperative* restano sotto la loro direzione, controllate dal Commissariato. 4. Dall'entrata in vigore del presente decreto, nessuna istituzione di stato nè centrale nè locale, eccettuato il Comm. alimentazione e suoi organi locali, ha il diritto di prendere norme per regolare il commercio dei prodotti riguardati dal presente decreto, nè dare autorizzazione o emanare divieti per l'esportazione o importazione nell'interno del paese. Le autorizzazioni per l'esportazione di tali prodotti da una località qualunque e pel trasporto nei confini della Russia dei Soviet, deliberate dal Comm. e suoi organi, sono definitive e nessun organo pubblico ha diritto di esigere altre autorizzazioni. Osservazione. Il Cons. Sup. Ec. Naz. e suoi

organi conservano il diritto di trasporto e esenzione di autorizzazione dei prodotti di cui nel presente decreto, i quali sono destinati all'industria (fabbriche, officine e altri stabilimenti). 5. La requisizione e la nazionalizzazione di depositi di commercio all'ingrosso e la nazionalizzazione di ditte commerciali corrispondenti, possono essere effettuate esclusivamente dal Commissariato o dagli organi da questo delegati *a tale effetto*. La requisizione, nazionalizzazione e municipalizzazione delle ditte e dei magazzini *di dettaglio* sono effettuati esclusivamente dagli organi *locali* del Comm. con ratifica del Comitato esecutivo. Tutti i prodotti di consumo personale e domestico, registrati o requisiti da istituzioni di qualsivoglia genere eccetto il Cons. Sup. Ec. Naz. e suoi organi, sono senza indugio trasmessi alla registrazione a disposizione del Commissariato. I prodotti specificati devono d'ora avanti, in caso di requisizione o di confisca, da parte di chicchesia (ivi compreso le Ferrovie, i tribunali e la Commissione straordinaria della Russia) essere trasmessi al più tardi nei 15 giorni dopo la requisizione o la confisca agli organi centrali o locali del Commissariato. Osservazione. La requisizione dei depositi all'ingrosso e a dettaglio e la nazionalizzazzione delle ditte commerciali, facienti commercio di altri prodotti, oltre quelli di consumo personale e domestico, è effettuata dal Cons. Sup. Ec. Naz. dopo intesa col Comitato competente 6. Tutti gli affari di fornitura alla popolazione dei prodotti monopolizzati o no della produzione industriale sono amministrati dalla Dir. Gen. della ripartizione dei prodotti del Glauprodukt. Il Collegio del Glauprodukt è composto di due rappresentanti del Cons. Sup. Ec. Naz. e di un rappresentante del Commissario del commercio e industria. 7. Il piano di esecuzione (art. 2) contiene: in primo luogo, la fissazione della quantità dei

prodotti destinati all'esportazione, alla riserva, alla produzione industriale e alla ripartizione fra la popolazione; in secondo luogo la *fissazione del prezzo* dei prodotti, tanto alla fabbrica che al grosso e al dettaglio; in terzo luogo, il piano di ripartizione di tutti i prodotti destinati alla popolazione. L'elaborazione del piano d'esecuzione è fatta da una Commissione del Cons. Sup. Ec. Naz., tre rappresentanti del Kromprod e un rappresentante del Commissariato di Commercio e industria, e in rapporto al paragrafo 2 del Comitato del Cons. Sup. Ec. Naz. Il piano di utilizzazione di tutti i prodotti, del paese o d'importazione, e il piano di ripartizione e dei prezzi, sono confermati dal Cons. Sup. Ec. Naz., dopo accordi col Commissariato (Komprod) 8. Per dirigere l'approvvigionamento dei prodotti, la cui fabbricazione e preparazione *non è di monopolio dello stato*, il Glauprodukt *organizza dei centri compratori regolatori*, per gruppi separati di prodotti, attirando verso tale opera le cooperative, gli operai e impiegati di commercio. 9. Il Glauprodukt è egualmente incaricato di realizzare le altre misure intese a regolamentare il *collocamento* delle merci nel paese e l'organizzazione delle ispezioni commerciali. 10. La lista dei prodotti monopolizzati è stabilita dalla presidenza del Cons. Sup. Ec. Naz. d'intesa col Komprod. Tutte le fabbriche, officine, e imprese minerarie sono tenute, in avvenire, a consegnare i prodotti indicati (nelle porzioni fissate col piano di esecuzione del Cons. Sup. Ec. Naz.) esclusivamente al Komprod, al Glauprodukt e alle organizzazioni da esso delegate, per essere ripartiti alla popolazione.

11. I depositi all'ingrosso di fabbriche e officine, anche che non si trovino al luogo stesso della fabbrica e officina, come anche i depositi dei Glauks, centro e divisioni del Cons. Sup. Ec. Naz. e loro organi, restano sotto l'am-

ministrazione dei Glauks, centro e divisioni e loro organi e delle direzioni di fabbriche e officine esistenti. Tutti i prodotti che entrano in tali depositi, e destinati, secondo il piano confermato dal Cons. Sup. Ec. Naz., ad essere ripartiti per la popolazione, a partire dalla loro entrata in tali depositi passano a disposizione e a conto del Komprod (nell'organo del Glauprodukt) e degli organi da esso delegati. 12. Il glauproduckt paga, pei prodotti messi a disposizione del glauprodukt e suoi organi, le fabbriche, officine, Glau, centri e divisioni del Cons. Sup. Ec. Naz. e i cons dell'Ec. Naz. locali, nel corso di 15 giorni a partire dal momento della ricevuta dell'avviso che essi hanno acquistato il diritto di disporre della quantità di prodotti corrispondenti. Le organizzazioni cooperative pagano direttamente i Glauk, centri fabbriche e officine pei prodotti corrispondenti, la cui ripartizione è affidata a tali Cooperative. 13. Tutti i diritti di *dazii* esistenti sono aboliti. Un aumento a profitto dello Stato può essere aggiunto ai prezzi ai quali il Cons. Sup. Ec. Naz. cede i prodotti al Komprod. La necessità di tale aumento, e il suo ammontare, sono stabiliti dalla Presidenza del Cons. Sup. Ec. Naz. col concorso dei rappresentanti del Commissariato delle Finanze e del Komprod, e nei casi in cui vi sia dissenso, dal Consiglio dei Commissarii del Popolo. La trascrizione delle somme corrispondenti sui conti del Tesoro dello Stato è fatta dal Komprod per ogni prodotto separatamente nel corso di 15 giorni a partire dalla spedizione dei prodotti dalle fabbriche per ordine del Glaukprodukt. Osservazioni. Fino alla fissazione delle proporzioni dell'aumento, l'attuale è fatto secondo i balzelli esistenti attualmente. 14. Gli organi del Komprod di ogni provincia creano nella loro circoscrizione non più tardi del 1° gennaio 1919 una *rete* sufficentemente densa di magazzini di dettaglio,

incaricati di diffondere i prodotti *monopolizzati*. Inoltre questa rete di magazzini di dettaglio comprenderà i magazzini dei soviet e quelli delle società cooperative: *per ricevere i prodotti*, ripartiti dai magazzini dei soviet e delle società cooperative, *ogni cittadino deve iscriversi in un magazzino determinato* qualsiasi, rientrante nella rete dei magazzini di dettaglio. 15. Passandosi alla municipalizzazione del commercio di dettaglio, i consigli dei deputati e gli organi locali dell'alimentazione sono tenuti a osservare le regole seguenti: *a*) Devono essere monopolizzati, in primo luogo, gli stabilimenti commerciali al dettaglio, poi quelli all'ingrosso in quanto questi abbiano una importanza locale. *Osservazione*. La questione dell'importanza locale dello stabilimento all'ingrosso è risoluta, in caso di dubbio, dal Glaukproduckt che ha il diritto di prendere lo stabilimento corrispondente sotto la sua direzione. *b*) In primo devono essere municipalizzati gli stabilimenti che hanno commercio di prodotti che sono dichiarati monopolizzati. *c*) La municipalizzazione del commercio di dettaglio di prodotti non monopolizzati non sarà ammessa, da oggi in poi, che quando gli organi centrali avranno trovata la possibilità di fornire tali prodotti alla popolazione *per mezzo dei magazzini dei soviet e delle cooperative*.

d) Dopo la municipalizzazione delle branche di commercio enumerate ai paragrafi precedenti, i magazzeni sottoposti alla municipalizzazione *non devono essere posti sotto suggello per più di 7 giorni*; il commercio deve continuarsi a partire dall'ottavo giorno sotto la responsabilità di un agente della direzione dell'alimentazione, e nei casi in cui sia impossibile, nominare uno sotto la responsabilità del Comitato degli impiegati, anche se la registrazione delle merci non sia ancora cominciata. Inoltre tutte le somme riscosse sono inviate alla cassa della divisione dell'ali-

mentazione. Questa disposizione si estende anche ai magazzini posti sotto sequestro prima della pubblicazione del presente decreto, e il termine di una settimana in tal caso si conta dal giorno di pubblicazione del presente decreto. *e*) I depositi e magazzini di cooperative non vengono nazionalizzati. Nei luoghi ove gli organi locali dell'autorità dei Soviet abbiano nazionalizzato o confiscato, avanti la pubblicazione del presente decreto, gli stoks di merci dei magazzini cooperativi, tutte queste cooperative devono essere ristabilite, le loro merci dovranno essere rese a loro, e per la parte mancante, un rilievo esatto deve farsi; *non devono più mettersi ostacoli* all'attività legale delle *cooperative. Osservazioni.* Dopo il ristabilimento delle cooperative, è obbligatorio prendere misure affinchè la loro attività non possa prendere un carattere *speculativo o controrivoluzionario*, e che un controllo severo sia esercitato dai *comitati dei poveri* e dai Soviet locali sul loro funzionamento. 16. Un rappresentante del Komprod nominato dal suo collegio entra nella direzione del *centrosoyouse*, come nelle direzioni delle unioni cooperative dei consumatori di provincie e di distretti. Il Collegio del glaukprodukts ha il diritto di sospendere e abrogare quelle decisioni del centrosoyouse e delle unioni cooperative territoriali che concernono la ripartizione dei prodotti *se tali decisioni sono riconosciute contrarie o nocive ai piani approvati.* 17. La parte di prodotti che i depositi e magazzini delle cooperative non potessero farsi fornire in fatto di prodotti, monopolizzati o non, da fabbriche e officine cooperative, o da depositi all'ingrosso cooperativi, deve essere fornita dalle fabbriche e officine dello Stato, conformemente alle regole generali. 18. Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione. Le infrazioni saranno punite con la privazione della libertà e con la confisca degli averi nelle proporzioni fis-

sate a criterio del Tribunale secondo i casi, e pei funzionarii con prigione con lavori forzati per la durata di un anno almeno.

Un rilievo a proposito delle Cooperative, di cui il decreto or mentovato si occupa. Si dice che le Cooperative, in Russia, sono organi dello Stato. Forse giuridicamente non è esatto: sono istituzioni essenziali della società, aventi propria autonomia giuridica e pieno riconoscimento; come persone morali, al pari delle altri istituzioni sociali, hanno il diritto di *possedere*, che ai singoli sarebbe vietato. Quindi se non sono organi diretti dello Stato, sono nondimeno persone giuridiche che assumono una importanza basilare nell'ordinamento sociale: organi che sono paralleli agli organi di Stato e in rapporto temporaneo col Governo. Nessun decreto prevede la affiliazione obbligatoria della popolazione alla cooperazione; ma poichè nella maggior parte dei villaggi non esistono i magazzini soviettistici, la cooperazione costituisce un mezzo efficace per l'approvigionamento pubblico. Laonde i magazzini cooperativi rientrano nella rete di distribuzione di Stato.

Il D. 20 giugno 1918 dice: *Art.* 9 — Gli stabilimenti che appartengono a cooperative di consumo, ad associazioni e loro succursali *non* divengono proprietà della Repubblica. Le Istruzioni 16 giugno 1918 dicono: Le sezioni delle coop. dei consigli locali della economia nazionale vegliano all'osservanza delle leggi sulle cooperative. Vegliano al pagamento del 5 per 100 al tesoro, e alla presentazione mensile dei rendiconti sul giro dei loro fondi. Esigono la presentazione dei bilanci dopo l'approvazione di assemblea, ecc. Il Cons. dell'Ec. Naz. può ordinare la revisione delle coop. di consumo. Vi è l'obbligo di registrazione, (d. 26 giugno 1918), anche per evitare che *Società Anonime di capitale privato e altre organizzazioni a scopo di speculazione* si nascondano

sotto l'insegna di cooperative. Si autorizzano costituzioni di gruppi per approvvigionamento tra le associazioni professionali, comitati di fabbrica e altre organizzazioni operaie.

Lo Stato provvede poi ad anticipazioni di danaro alla organizzazione per l'acquisto di provviste alimentari.

Delle cooperative diremo altresì nei due paragrafi seguenti.

34. Altre norme sul commercio delle merci di largo consumo, sono, (in esecuzione del D. 21 nov. 1918, riportate prima) quelle del 21 *Dicembre* 1918 per la regione del Nord: Tutti i magazzini, depositi ecc. che possiedono *vestiti confenzionati* (per uomini, donne e bambini) devono interrompere il commercio, e mettere a disposizione, tali merci, dell'ufficio di ripartizione oggetti di prima necessità. Sono autorizzati a fare il commercio di tali merci: *a*) il magazzino principale dell'unione dei Comuni del Nord (ex Società Economica delle guardie). *b*) I tre magazzini della cooperativa operaia. *c*) I magazzini dell'ufficio ripartizione generi di prima necessità.

Vi è poi il D. 6 dicembre 1918 sul Commercio delle derrate alimentari a Pietrogrado. Questo deve esser nazionalizzato: ma frattanto sino all'organizzazione definitiva, tutte le aziende che vendono derrate alimentari: 1 passano sotto Controllo del Commissariato dell'alimentazione; 2 sono obbligate a farsi registrare; 3 hanno obbligo di fare trascrizione quotidiana esatta della entrata ed uscita di merci; 4 hanno obbligo di presentazione delle fatture delle nuove merci, in magazzino; è stabilita la verificazione delle merci demandata ai commissari rionali; 6 è vietata la vendita di oggetti di impianto o dell'inventario commerciale o di *comptoir*.

Si procederà gradualmente alla municipalizzazione *senza indennità*. È autorizzata anche la municipalizzazione

di industrie che non riflettono derrate *alimentari*, quando il commercio (di tali aziende) non sia esercitato.

Con ord. 13 dicembre 1918 si dispone che le grandi organizzazioni con almeno 10 mila consumatori hanno diritto di approvigionarsi da sè stesse, fino a che non sarà creata la *cooperativa unica*.

Alle organizzazioni operaie e a tutte le altre associazioni professionali è concesso il diritto di comprare e trasportare, su permesso dei soviet: patate, latte, formaggi, legumi, cacciagione, frutti, miele, e altri prodotti *non contingentati*. Il 25 per 100 però di legumi e patate devono essere messe a disposizione, previo pagamento del prezzo di acquisto, dello ufficio alimentazione *per essere inviato all'armata rossa* o impiegato alla soddisfazione dell'una o l'altra esigenza sociale.

35. I principii fondamentali, stabiliti sulla organizzazione alimentare si possono conoscere a *posteriori* leggendo la *risoluzione dell'assemblea plenaria del comitato centrale esecutivo del congresso panrusso delle unioni professionali — 17 gennaio 1919*:

..... 1. Conferma come legittima e obbligatoria la politica *alimentare* dei Soviet fondata sui principii seguenti: *a*) Assunzione e ripartizione da parte dello Stato secondo *il principio di classe*. *b*) Monopolio di Stato sui prodotti fondamentali di alimentazione. *c*) L'opera dell'approvigionamento è tolta ai privati e trasferita allo Stato. 2. Senza una inflessibile applicazione del monopolio di Stato, già decretato sui prodotti di alimentazione fondamentale (pane, zucchero, thè, sale) e senza gli acquisti in massa da parte dello Stato, al prezzo massimo, degli altri prodotti alimentari più importanti (carne, pesce di mare, olii di di canapa, lino e girasole, grassi animali, eccetto il burro, patate) *nelle condizioni attuali* è impossibile di rifornire regolarmente la popolazione di viveri; queste compre in

massa al prezzo massimo sono solamente *una misura preparatoria alla introduzione su tali prodotti del monopolio di stato, la cui realizzazione è uno dei compiti presenti del commisariato di approvigionamento.* La compera e trasporto di tutti i prodotti alimentari designati in questo paragrafo, eccetto le patate, *sono permessi esclusivamente* agli organi di approvigionamento di Stato.

Il diritto di compra in massa delle patate al prezzo massimo, è conferito — in pari tempo che agli organi di Stato, — *alle organizzazioni operaie, alle unioni professionali e cooperative.* 3. *A titolo di misura provvisoria,* le organizzazioni operaie e le unioni delle cooperative hanno il diritto di *acquistare tutti i prodotti enumerati* nel § 2. Gli organi di approvvigionamento locale sono obbligati di secondare le organizzazioni facenti compre di virtù di questo diritto. Il trasporto e la vendita estera di tali prodotti sono dichiarati assolutamente liberi, nessun distaccamento di barriera cordoni, guardie ecc. ha il diritto di opporsi al libero trasporto e alla libera vendita nei mercati o bazar e allo scarico ecc. ecc. di tutti i prodotti suddetti. Osservazione. In quanto alle uova e al burro, queste disposizioni non si applicano alle circoscrizioni in cui il commissariato d'appr. non fa compra in massa di uova e burro. 4. Le misure di organizzazione destinate a rinnovare gli organi d'approvv. e ad accrescere la partecipazione degli operai: *a*) Larga utilizzazione dell'ispezione alimentare operaia ed estensione di questa al controllo sull'esecuzione da parte degli organi di approvv. dei decreti 10 dicembre e sulle compre dei prodotti non monopolizzati. *b*) Introduzione operaia in tutti gli organi degli approvv. locali cd. estensione dell'ispezione operaia nelle sezioni del Comm. di approvv. *in vista di una lotta risoluta contro la burocrazia e la cartomania. c*) Rinforzamento di legami con le organizzazioni operaie, unioni professionali e cooperative

operaie, mercè l'accrescimento in futuro degli organi locali, utilizzando per ciò le forze scelte fra i militanti delle organizzazioni suddette. — *d*) Introduzione dell'istituzione di praticanti in tutti gli organi centrali e locali *per preparare uomini di azione pratica* nel dominio dell'alimentazione, presi fra gli operai e capaci di occupare funzioni responsabili. 6. Piena utilizzazione dell'apparecchio *cooperativo* per le compre e la ripartizione. Introduzione nel personale delle cooperative di rappresentanti responsabili degli organi di *approvvigionamento* dello Stato per controllare e sistemare l'attività delle organizzazioni cooperative e adattarle alla politica alimentare del governo. 7. Il controllo sulla osservanza delle regole del trasporto dei prodotti e l'esecuzione inflessibile dei monopoli è affidata agli operai, secondati dai distaccamenti armati organizzati dal Comm. approvv. Tutti i distaccamenti di barriera d'approvv. — eccetto i distaccamenti del commissariato dell'approvv. e dei Comitati provinciali di approvv. sono immediatamente soppressi. I distaccamenti del commissariato e dei comitati di province sono soppressi a misura che si formino gli organi locali corrispondenti dell'ispezione operaia.

36. L'art. 20 della legge di socializzazione, 2 marzo 1918, dice che possono godere di porzioni isolate di terra.... *c*) A scopo di *nuove costruzioni*: Gli organi del governo dei soviet; le organizzazioni sociali, le famiglie e le persone singole (se la costruzione non è fatta per realizzare profitti); le imprese commerciali industriali e di trasporto (con autorizzazione speciale e sotto il controllo del governo dei soviet). E il successivo art. 24: « Per costruzione le terre sono assegnate a criterio dei soviet locali e della popolazione locale ». Vi è il provvedimento 2 gennaio 1919, per cui non possono essere intraprese a Pietrogrado nuove costruzioni o ricostruzioni fondamentali senza il

permesso. I progetti devono essere approvati dal comm. dell'economia urbana, ufficio costruzioni architettoniche: trattasi di permesso di intonazione puramente *artistico edilizia*.

Adunque la legislazione non esclude la costruzione e il godimento della proprietà della *casa di abitazione*; anzi leggeremo che si prevede la persona che *sopporta le spese di manutenzione dell'immobile* alla quale si paga la pigione; si parla del proprietario con cui contrattare e a cui pagare il fitto ecc. In vero la casa, l'edifizio di abitazione, il *tetto* non è mezzo di produzione o di scambio: e però non rientra nella legge di socializzazione.

Qualche scrittore ha detto che la casa sia stata socializzata: è un errore; si è confuso un provvedimento *contingente* di *requisizione di alloggi* a Pietrogrado, (esteso ai Municipii di tutte le città, come apprendo da una raccolta « *L'opera economica politica e sociale dei Soviet* », Milano, *Avanti!* 1920, pag. 20) con la socializzazione, che non è da nessun testo pronunziata e non può rientrare nella concezione collettivista.

Vi è una diversa disciplina sì della casa di abitazione (in città) che limita lievemente l'*ius utenti et abutendi*. Ma ciò non è punto socializzazione.

37. È da premettere la conoscenza dell'organizzazione delle case, che dà luogo a un istituto, il Comitato dei poveri delle case, che già esaminammo (v. n. 15). Ecco il Regolamento circa la organizzazione delle case di Pietrogrado (nel giornale « la Comune del Nord », del 16 luglio 1918). È costituita una « *organizzazione della casa* » cioè la riunione di tutti i pigionali dei due sessi della stessa casa; la quale *organizzazione* ha il diritto: *a*) di rappresentare gl'interessi dei locatarii della casa ed entrare a contatto con le istituzioni governative e municipali; *b*) di contrattare *affitti* collettivi col *proprietario* e

coi rappresentanti del governo e della municipalità circa la *pigione* e lo stabilimento dei rapporti tra il proprietario e l'amministrazione della casa, come anche i rapporti dei locatarii coi sublocatari; *c*) di migliorare le condizioni di vita dei locatarii regolarizzando la distribuzione dei prodotti alimentari, il riscaldamento, la custodia, le misure sanitarie e prendendo cura di soddisfare ai bisogni intellettuali e all'istruzione dei locatarii; *d*) di fornire i locatarii dei necessarii certificati; vegliare alla tenuta dei libri della casa e verificare il numero dei locatarii; *e*) di unirsi alle case vicine per eseguire in comune progetti varii sugli alloggi, sulle questioni d'igiene, d'alimentazione e d'istruzione, ecc. *L'organizzazione della casa* è munita di tutti i diritti di *persona giuridica* e deve possedere un sigillo col nome dell'organizzazione (via e numero della casa). L'Amministrazione è rappresentata dall'Assemblea e dal *comitato della casa*. Osservazione. Non sono riconosciuti i comitati delle case i quali sieno stati eletti senza il concorso dei sublocatari o dei *servitori* o altri locatarii di *funzioni inferiori*.

Richiamo quì le osservazioni giuridiche che feci al n. 15. E aggiungo che in quanto il Comitato assume la figura di tutore degl'interessi privati dei locatarii della casa, la sua potestà è limitatissima, e il diritto di proprietà del proprietario dello stabile è quasi per nulla leso.

38. Ragioni di carattere contingente, dissi, determinarono il 10 marzo 1918 la creazione di un Comitato di requisizione di edifizii e locali a *Pietrogrado*. Questo Comitato ha ogni più ampia facoltà amministrativa, giurisdizionale ed esecutiva in tema di *requisizioni pei bisogni governativi o sociali* o in esecuzione del decreto relativo alla assegnazione di locali alle famiglie dei soldati dell'armata rossa e ai disoccupati. La ordinanza di requisizione degli alloggi porta la data del 28 ottobre 1918;

e dice così: « *Alloggi gratuiti* sono posti, nella comune operaia di Pietrogrado, a *disposizione* di quei *membri delle famiglie* di soldati dell'armata rossa e dei marinai, che *vivevano* del *salario di costoro* prima del loro arruolamento e vivevano *congiuntamente* con essi, specialmente alle persone: *a*) inabili al lavoro; *b*) capaci a lavorare, ma aventi a loro carico membri di loro famiglia bisognevoli di cure; *c*) ai disoccupati. 2. Sono considerati come membri della famiglia: la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e sorelle.... 4. La pigione degli alloggi gratuiti sarà pagata immediatamente dal comitato di alloggio del rione alla persona o all'istituzione *che sopporta le spese di mantenimento dello immobile*. 5. Allo scopo di applicare con la maggiore comodità la presente ordinanza a Pietrogrado, si assegnerà allo alloggio gratuito il numero necessario di case, *scegliendo a preferenza le case occupate dalla borghesia*. Le regole seguenti saranno osservate: *a*) La maniera di espulsione dagli alloggi occupati sarà conforme all'istruzione del collegio centrale di alloggio; *b*) Le famiglie desidcrose di ottenere un alloggio in una delle case assegnate a tale destinazione, ne faranno dichiarazione ecc. *c*) Distribuendosi gli alloggi, si accorderà la preferenza alle famiglie con più membri inabili al lavoro e *poco agiati* come a quelle dei soldati e marinai che si trovano *sul fronte*. 6. I membri delle famiglie *che non abbiano diritto alcuno di godere dell'alloggio gratuito*, ma abitano *congiuntamente* con essi avendovi diritto, *pagheranno la parte corrispondente del prezzo di pigione*.

La requisizione di edifizi importa una disciplina sul mobilio relativo. Ecco una ordinanza 11 ottobre 1918: Il *Presidium* del soviet di Mosca, allo scopo di regolarizzare la *requisizione degli appartamenti e dei mobili* ha disposto che gli abitanti di Mosca sieno divisi in 4 categorie: 1. *Operai*. Tutto il loro mobilio resta in loro

possesso, e di più essi hanno diritto di riavere per loro uso i mobili o utensili che si trovano a disposizione dei soviet locali. 2. *Impiegati piccoli e medii di aziende private e di ufficii governativi*, (commessi, tecnici, istitutori, impiegati di ufficii governativi, collaboratori dei soviet). Tutto il loro ammobigliamento resta in loro possesso. 3. Impiegati superiori di aziende commerciali, industrial e di istituzioni sociali. I proprietarii d'imprese commerciali e altri sono privati del *superfluo* mobilio ad eccezione di ciò che è necessario ad essi per loro specialità. 4. Gli ex fabbricanti e gli altri rappresentanti della *alta* borghesia sono privati di *tutto* il loro mobilio e non conservano che lo *stretto necessario*.

Anche sul giornale « la Comune del Nord » 11 ottobre 1918 si legge che *vista la istallazione degli operai negli appartamenti borghesi*, visto il censimento e ripartizione dei mobili e utensili di *uso domestico* agli operai ivi istallatisi si dispone una specie di censimento dei locali. La difficoltà di trovare alloggi suggerisce il provvedimento 3 dicembre 1918 per la città di Pietrogrado: e cioè il *divieto di locare e sublocare appartamenti senza permesso delle sezioni di alloggio del rione*. Il *proprietario* è tenuto a informare, per iscritto, la detta sezione e il comitato dei poveri, dei locali sgombri. Data la frequenza poi di casi nei quali le lampade (sospensioni) e i fili elettrici vengono tolti via dagli appartamenti sgombrati, e ciò toglie la possibilità di porre a disposizione degli operai alloggi completamente abitabili, si vieta di togliere le istallazioni elettriche, e quelle tolte devono esservi rimesse dal *proprietario* in qualunque caso. Al momento di sgombro degli appartamenti o di altri locali, il proprietario è obbligato a farne consegna in istato di abitabilità e con tutte le istallazioni di illuminazione elettrica al comitato dei poveri delle case; lo che deve essere constatato con verbale.

Il D. 11 dicembre 1918 dice: Vista la necessità di mobiliare gli appartamenti assegnati ad istallazione degli operai, si decide di inviare tutti i mobili e utensili di casa che si trovino nei depositi di mobili di Pietrogrado, a disposizione del Comitato Centrale esecutivo dell'alloggio presso il Soviet di Pietrogrado; che ne farà la ripartizione equitativamente.

Il D. 14 dicembre 1918: Per evitare che la borghesia mandi da Pietrogrado nei villaggi la sua mobilia, in piccoli lotti, si ordina sospendersi tali permessi di spedizione.

39. Il Collegio Centrale esecutivo degli alloggi, di Pietrogrado, a 25 dicembre 1918, dispone che la vendita agl'incanti dei mobili del debitore, in esecuzione di decisione dei tribunali popolari, *non è autorizzata* che nel caso in cui tale esecuzione mira a soddisfare le pretese di un operaio o impiegato, riconosciuta giusta dal Tribunale, riflettente il pagamento del salario o stipendio per un periodo *non* eccedente 6 settimane. Negli altri casi la vendita mobiliare all'incanto non potrà essere autorizzata che su presentazione di una conchiusione favorevole della sezione competente del Cons. Ec. Naz. *certificante che la inesecuzione della pretesa del credito porterebbe pregiudizio all'economia nazionale.* Questa norma deve presumibilmente riflettere la *mobilia* (e non tutti i mobili) del debitore; essendo stata dettata dal Collegio centrale degli alloggi, non mira che a garantire a ciascuno gli oggetti *comuni necessari alla vita.* Non può riferirsi a tutte le cose mobili, sulle quali parimenti a qualsiasi altra cosa immobile di cui sia consentito il *godimento*, deve essere possibile l'esecuzione (per il principio del nostro art. 1949 C. C. che i beni del debitore sono la garenzia del creditore). Ben vero bisognerebbe conoscere se, essendo molto limitati i beni di cui è consentito il godimento, e quindi rese difficili le esecuzioni sulle cose,

sia stato istituito un sistema sussidiario di pene corporali che surroghino la inesecuzione civile.

40. Nel parlare del diritto di successione, ci s'intende riferire alla successione nella *proprietà*. Vi sono altri diritti che possono trasmettersi *per eredità* e che non hanno contenuto *patrimoniale*. Ad essi non si applicano le norme appresso indicate. Il sistema comunista, partendo dal principio della necessità del lavoro individuale, non può consentire che lo individuo possa dispensarsi dal lavoro sol perchè altri abbia lavorato e gli abbia lasciato il frutto del proprio lavoro.

La legge 27 aprile 1918 sopprime la successione intestata e per testamento:

« Alla morte del *de cuius* i suoi beni (mobiliari e immobiliari) divengono di proprietà della R F S R D S ». Fino alla pubblicazione del decreto relativo all'assicurazione sociale, gli ascendenti e discendenti bisognosi (cioè che non abbiano *un minimo di risorse*) *incapaci di lavorare*, i fratelli e sorelle consanguinei o di 2° letto, e il *coniuge* del defunto ricevono le somme *necessarie al loro mantenimento*, (alimenti) sui beni lasciati dal defunto. Il termine per far valere questo diritto alla *pensione* alimentare sui beni del defunto è di un anno dalla pubblicazione dell'avviso. Notisi che tale pensione alimentare costituisce un diritto *azionabile* (art. 18 e segg. Istruzione). Non è fatta distinzione tra parentela legale e naturale. I rapporti tra i figli adottivi e genitori adottivi sono gli stessi che per la parentela naturale. Agli effetti della pensione sull'credità sono considerati come *incapaci al lavoro* i minori fino a 18 anni, gli adulti maschi oltre i 55 e femmine oltre i 50, ed i malati. Hanno preferenza sui beni del defunto le spese di amministrazione, poi i sussidi assegnati ai parenti: infine i creditori. In caso d'insufficenza si procede alla liquidazione dei debiti coi criteri del concordato.

Ma è notevole il rispetto alla successione della *piccola* proprietà, e specialmente alla trasmissione della *casa*, del mobilio, degli strumenti di mestiere.

È la conservazione della *casa paterna*, il ricordo del *bene di famiglia* di altre legislazioni; lo che può essere stimolo per chi lavora a risparmiare parte dei proprii guadagni per lasciare ai proprii figli, oltre che la *pensione alimentare* durante la loro minore età *anche il focolare familiare*, che racchiude interessi, affetti, ricordi: e cioè *la casa*. Ma perchè solo da casa di campagna?

Ecco l'art. 9: se i beni del defunto non passano il valore di 10 mila rubli o (non conosco il testo preciso se dica o od *e*) si compongono particolarmente di una casa rurale di mobilio e di strumenti per la produzione economica col lavoro sia in città, sia in campagna, essi *passano tutti intieri* a disposizione del coniuge e dei parenti superstiti di cui all'art. 2. Della speciale forma di successione e cioè di *un diritto di prelazione nell'assegnazione del medesimo lotto di terra* goduto dalla propria famiglia, alla morte dell'assegnatario dicemmo al n. 20.

41. Coordinato al sistema è il Decreto 20 Maggio 1918 circa il divieto di donazioni, trapassi o cessioni gratuite oltre 10 mila rubli. Da 1000 a 10 mila rubli è prescritto l'atto notarile o giudiziario. La liberalità minore di 1000 è considerata dono manuale. Le donazioni o cessioni gratuite, delle quali il beneficiario non entra in possesso che a morte del donante sono inefficaci. (Simulano una successione che è vietata). Tale norma non vale per la mobilia e gli oggetti senza valore di scambio — (fotografie, scritti personali ecc.)

42. Dallo esame che abbiamo fatto, possiamo rilevare che la parola *proprietà* è tuttora usata nella legislazione russa attuale. Per ricordare qualche esempio, richiamiamo l'art. 6 del D. 30 ottobre 1918 sull'imposta straordinaria in natura. In materia di case si parla di proprietà. La

legge di socializzazione parla di *godimento*, uso, della terra. Qual'è la significazione giuridica che si deve dare alla parola « *proprietà* » nella legislazione comunista russa? *Il tono* dell'istituto, di cui la parola è conservata, qual'è?

La proprietà privata può avere dato luogo a concezioni diverse, secondo i varii periodi storici. Un primo periodo è caratterizzato dall'antico *jus utendi et abutendi*, che stabilisce il predominio assoluto dell'arbitrio individuale. — Segue nel periodo moderno un arbitrio limitato dal principio di socialità. Nel periodo bellico recentissimo si è affermato che la proprietà è anche un *dovere* perchè deve produrre come lo Stato richiede, e gli utili devono essere *limitati* come lo stato determina (dividendi, fitti e pigioni, brevetti ecc.).

Nel sistema bolscevico la proprietà è considerata non solo come avente un contenuto di dovere sociale obbiettivo, ma anche un contenuto di *dovere subbiettivo* e *individuale*. Se io bene ho compreso, sembra che la direttiva giuridica del sistema potrebbe essere riassunta così: I beni che si trovano in natura sono di tutti; ma con l'esplicazione di speciali attività su questi beni, nascono i *fructus*, i quali diventano proprii di colui che tale attività ha esplicata. Da nessun'altra fonte può nascere quindi la ricchezza degl'individui se non dall'esercizio di un'attività, e cioè dal *lavoro individuale*. Il lavoro umano quindi dà diritto all'acquisizione dei *frutti* che ciascuno ha prodotti nell'esercizio della propria attività. La cosa, pertanto, che ha prodotto i beni è soltanto lo *strumento*, che la natura ha posto a disposizione degli uomini. L'acquisizione riguarda *il prodotto*, non lo *strumento*. *Il frutto* del proprio lavoro passa per intiero al lavoratore; e diviene sua proprietà *privata* perfetta e assoluta, di cui può godere e disporre nella maniera più assoluta (come nel nostro art. 436 c. c.).

Ma in quanto si tratti non del *frutto* del lavoro, ma dello *strumento* del lavoro, questo non diventa proprietà, ma è e rimane soltanto una concessione fatta al lavoratore, perchè da tale strumento tragga il frutto. A tale uso e *godimento* dello strumento di lavoro noi possiamo anche dare *il nome* di proprietà, — ma, tutto sta a intendersi sul significato della parola, — non è il diritto di proprietà coi caratteri del diritto nostro: ha un altro contenuto. Questo nuovo concetto di diritto di proprietà o meglio di godimento consta di due elementi: 1 *lavoro individuale:* 2 su beni capaci di *frutti*. Quindi: i beni capaci di produzione possono diventare oggetto di godimento, o proprietà nello speciale significato, — di coloro che assumono l'obbligo di sfruttarli nello interesse individuale diretto, e nell' interesse indiretto della società.

La proprietà quindi sarebbe una ricognizione di un interesse individuale (diritto al lavoro), e sociale (concessione dello Stato). Il *frutto* del lavoro passa per intero al lavoratore, senz'alcuna limitazione; lo *strumento* del lavoro e della produzione resta in godimento o proprietà del lavoratore solo in quanto costui lo adoperi per il lavoro e la produzione, continuando a sfruttare lo strumento del lavoro. Cessato il lavoro, cessa la ragione di detenere e godere lo strumento del lavoro. Insomma non è la confisca della proprietà; ma è la soppressione di ogni diritto al plus valore, ad ogni rendita non prodotta dal lavoro (Pannockok).

Il sistema giuridico del godimento dei mezzi di produzione — o proprietà nello speciale significato della parola, fa capo al *dovere* del lavoratore (concessionario) di sfruttare i beni mercè il proprio lavoro individuale, e nei limiti della propria capacità lavorativa; e al *diritto* di lui a far proprio l' intiero *prodotto* di tale lavoro.

Questo discorso riguarda i beni che sono capaci di lavoro e di frutto (mezzi di produzione).

Si suol prendere in considerazione solamente gl'*immobili*; perchè questi sono nella grandissima parte i beni capaci di lavoro e di frutti.

I mobili lo sono sì, ma per eccezione: e di essi può farsi una categoria a parte; non per la sorpassata concezione antica della *mobilium vilis possessio*, quanto perchè le cose mobili, prese ciascuna per sè stessa, non sono, di regola, di importanza produttiva notevole; possono esserlo, se considerate collettivamente, o come *universitates rerum*, o come accessioni d'immobili, e nell'un caso c nell'altro possono rientrare nella categoria di questi.

Adunque: i beni, e parliamo degl'immobili quindi, possono distinguersi in due specie: 1 beni capaci di produzione; 2 beni non capaci di produzione. Appartengono alla I. categoria: i fondi rustici, gli stabilimenti, le miniere, e in genere tutti quei beni capaci, mercè l'opera dell'uomo, di dare frutti naturali. Le navi, le ferrovie e simili si considerano far parte di questa categoria, per designazione di legge. Anche le *universitates rerum* possono rientrare in questa categoria secondo i casi. Appartengono alla 2 categoria tutti gli altri beni.

Gli immobili urbani (edifizii) in quanto non sieno accessioni dei beni della I. categ. si considerano non capaci di produzione. Come tali, nulla si oppone che essi costituiscano *proprietà* privata, poichè essendo beni non capaci di *lavoro* e di *frutto* non possono dar luogo a sfruttamento del lavoro altrui. Ma neppure qui è la proprietà nel senso assoluto del diritto nostro: è una proprietà limitata *nell'uso* (ricordiamo tutte le limitazioni imposte ai proprietarii di case) e limitata *nel tempo*, non essendo la successione ammessa che pei modesti valori (entro i 10 mila rubli). Le cose mobili, essendo destinate di regola — come sopra si è espresso — al godimento e all'uso degli individui, sono di libera proprietà e di libero commercio di chi le

detiene. Si fa eccezione (come nel nostro diritto) per le opere di arte di pregio rilevante, le quali appartengono alla società, per il godimento psichico collettivo cui sono destinate. V. il D. 19 settembre 1918 di Lènine che vieta l'esportazione all'estero di oggetti di arte e antichità. *La Venere di Milo*, fosse pure detenuta da un privato, non può essere da costui sottratta alla collettività sociale, e tanto meno può essere da lui deturpata o soppressa.

La moneta, non essendo mezzo di produzione, ma soltanto un mezzo di scambio, *medio circolante*, rimane nell'ambito di chi la detiene; e diventa cosa di libera e assoluta proprietà. Sarà *mezzo* di godimento per chi ne è detentore; potrà magari essere accumulata affinchè serva al godimento dei proprii cari; potrà anche essere trasmessa *pro manibus* per eredità a costoro; ma essa non giova a comprare o acquisire comunque *mezzi di produzione* e di scambio, appunto perchè questi sono fuori commercio; come del pari la moneta non può, *per sè stessa*, essere produttiva di altra moneta (interessi), perchè sarebbe moneta non proveniente da lavoro individuale di colui a favore del quale gl'interessi si producono. Insomma, la moneta è in funzione del godimento di colui che la detiene; giova quale mezzo di acquisto di tutto, meno che dei mezzi di produzione e di scambio. Può valorizzare qualsiasi attività, ma non può valorizzarsi per sè sola. Non esclude che l'individuo possa farla valere per ottenere la concessione di un terreno a scopo di costruirsi un villino; ma esclude che possa farla valere a comprare un terreno per coltivazione. L'individuo potrà investire il suo denaro in una propria industria cui presti il proprio lavoro individuale, potrà giovarsi del denaro per mettere in valore la propria attività (V. a questo proposito lo studio del **R. Steiner,** I *punti essenziali della questione sociale*, ed. Bocca); ma non potrà investirlo a mutuo d'interessi.

Lo stimolo personale egoistico inerente all'umana natura potrà spiegarsi, (nella acquisizione della moneta), al solo effetto del maggior godimento fisico o intellettuale; ma non allo effetto di tesorizzare e conservare.

Cessata la funzione del capitale di fronte alle industrie, mercè la sovvenzione di danaro col corrispettivo degli interessi, il capitale in danaro non ha più ragione di investimento nelle industrie. Il capitale — moneta può egualmente esercitare la sua funzione attuale, *senza interessi*, per virtù di coloro che intendono meglio valutare la propria forza — lavoro col contributo di una somma di denaro. Ma la funzione del capitale *privato* sovventore d'industrie e di commerci è esclusa: essa è esercitata dallo Stato, con Banca di Stato, come funzione sociale d'ordine superiore. E per quanto riguarda quella che può chiamarsi l'associazione delle economie, vi è l'organo tecnico destinato alla coordinazione delle industrie: il C. S. E. N. In Russia questa sostituzione statuale alla funzione privata di coordinazione delle industrie è normale. Cessata questa libera attività del capitale privato e dell'iniziativa privata, e sostituite l'una dalla Banca di Stato, l'altra dal C. S. E. N., non perciò il *risparmio* e la funzione del *risparmio* sono cessati. È discussione di carattere economico quella sul risparmio: e la tralascio. Dal punto di vista giuridico ricordo e rilevo che il nuovo sistema ammette il risparmio individuale che va ad incanalarsi nella Banca di Stato. I depositi delle *Casse di Risparmio* e i loro *interessi* sono rispettati: anzi « sono *intangibili* ». I piccoli possessori di rendita su titoli d'importo inferiore a 10 mila rubli, sono mantenuti nel godimento della rendita medesima. Queste persone aventi *piccole fortune* hanno peculii risultanti dal *lavoro individuale* come dice il d. 21 gennaio 1918; ma questo peculio, fosse pure inferiore a 5000 rubli, se non pro-

viene dal lavoro *proprio*, non sarà conservato. Si riconferma così il concetto che la proprietà è aderente al concetto di lavoro individuale, proprio (non altrui). Il risparmiatore del piccolo peculio entro i 10 mila rubli avrà diritto di lasciarlo per successione ai proprî figli. È la medesima direttiva che abbiamo rilevato, a traverso tutta la legislazione, di rispettare *il peculio, il piccolo capitale che serve a valorizzare l'attività individuale propria del risparmiatore.*

Vi è nelle leggi della repubblica una tendenza *teorica* a costituire la grande industria terriera, per mezzo di associazioni agrarie a lavoro collettivo; ma nell'attuazione presente esse si son limitate a dar riconoscimento e facilitazione alla piccola impresa privata, al lavoro individuale isolato della terra. Nell'industria si ravvisa del pari tale tendenza; ed ivi è più facile organizzare il lavoro collettivo, poichè alla gestione di società private è agevole sostituire la gestione sociale cooperativa o di Stato.

Anche nel commercio la tendenza è la stessa, come rilevasi dal d. 21 novembre 1918 sull'organizzazione delle forniture, che già rilevammo.

43. La soppressione dei diritti che la rivoluzione ha compiuta, non importa di regola la corrisponsione di una indennità. La espropriazione di regola avviene *senza indennizzo.* In verità è notevole che il principio fondamentale contenuto nello Statuto nostro e nelle nostre leggi civili (dottrina della *conversione del diritto*) — *che la situazione giuridica attuale, espropiata nell'interesse pubblico,* sia convertita in un equo indennizzo — si è scontrato da un certo tempo in qua in una nostra giurisprudenza che nega la indennizzabilità di rapporti giuridici verso lo Stato, soppressi nell'interesse pubblico. Il legislatore rivoluzionario ha riconosciuto, per eccezioni che abbiamo

rilevate, talune posizioni indennizzabili. Tale indennizzo non deve essere però di carattere *eterno*, per sè e per tutte le generazioni venture. Ricordiamo che una disposizione transitoria, pel passaggio del vecchio al nuovo sistema, è quella che ai proprietarii rurali dà diritto a soccorso della nazione durante il lasso di tempo necessario per adattarsi alle nuove condizioni di esistenza (v. n. 19). La norma è ripetuta nella legge di socializzazione della terra, per gl'incapaci al lavoro, fino alla promulgazione della legge sull'assicurazione degl'invalidi. Un indennizzo per l'eventuale nazionalizzazione delle imprese è promesso ai possessori di valori mobiliari, nel d. 18 - 5 aprile 1918 (v. n. 21). Anche i proprietari di aziende nazionalizzate sono mantenuti *come prima*, giusta la disposizione transitoria che si è letta nel d. 20 giugno 1918, art. 3 (v. n. 24). In tale caso non vi è una vera e propria indennità sostitutoria; bensì lo indennizzo è costituito dal mantenimento *temporaneo* nello *statu quo*. Questa forma di *risarcimento indiretto*, e cioè il godimento a titolo puramente temporaneo di taluni diritti che lo Stato sopprime, trova riscontro anche nella nostra legislazione italiana. V. gl'indennizzi costituiti dal godimento (transitorio) per un numero determinato di anni, dei vantaggi della situazione attuale che la legge ha per l'avvenire abrogata: nella legge sulle farmacie 22 maggio 1913 N. 468 art. 28, 30.

Capitolo III.

GLI ALTRI ISTITUTI GIURIDICI NOTEVOLI.

44. Il titolo primo della *dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore sfruttato* approvata dal 5° Congresso dei Soviet a 10 luglio 1918, in conferma dei voti del 3° Congresso, all'art. 2 fissa il concetto che « la Repubblica russa dei Soviet è organizzata sulla base dell'unione *libera* di nazioni *libere e costituisce la federazione delle repubbliche nazionali dei Soviet* ». E il titolo terzo si occupa poi delle direttive nei rapporti con l'estero: « Art. 4. Esprimendo la decisione più assoluta di strappare l'umanità dagli artigli del capitale finanziario e dell'imperialismo, i quali hanno inondata la terra del sangue versato per questa guerra, la più criminosa di tutte, il III Congresso dei Soviet adérisce completamente alla politica del governo dei Soviet concernente *l'annullamento dei trattati segreti*; l'organizzazione della *fratellanza più completa tra i soldati e i contadini delle armate combattenti* per arrivare, costi qualunque cosa, e mercè le misure rivoluzionarie, alla pace democratica senza annessioni nè contribuzioni, *sulla base del diritto dei popoli di disporre di essi stessi*. « Art. 5. Al medesimo scopo, il III Congresso dei Soviet insiste sulla rottura completa con la politica barbara della civiltà

borghese che ha fondato la prosperità degli sfruttatori di *alcuni popoli d'elezione* sull'asservimento di centinaia di milioni di operai dell'Asia, delle colonie in generale e dei piccoli paesi ». Art. 6. Il III° Congresso dei Soviet approva la politica dei Commissarii del popolo che hanno proclamato l'indipendenza completa della Finlandia, cominciata l'evacuazione della Persia, e proclamato il diritto dell'Armenia di disporre di se stessa ».

Nel titolo quarto poi, all'art. 8, si spiega meglio ancora il concetto federale e di autodecisione, cui si ispirano l'art. 2 nei riguardi della Russia, gli altri art. precedenti nei riguardi degli altri popoli: « Art. 8. Desiderando inoltre creare una unione realmente *libera e volontaria*, e conseguentemente tanto più solida e duratura, dei lavoratori di tutta la Russia, il III° Congresso dei Soviet si limita a decretare i principii della Federazione delle Repubbliche russe dei Soviet lasciando agli operai e contadini di ogni nazione di deciderè liberamente in seno del loro congresso dei Soviet autorizzati, *se essi vogliono* partecipare al governo e alle istituzioni federative della Russia e in quali condizioni ».

Il bolscevismo, sostanzialmente, con tali norme non nega la nazione; ma fissa la determinazione del concetto di nazione *non* a base degli elementi geografici, strategici, linguistici, religiosi, di razza ecc., (i quali spesso coesistono, ma talvolta no, e però il diritto o la politica internazionale fanno prevalere or l'uno or l'altro); bensì sul semplice criterio della *libera autodecisione dei popoli*. Questo criterio, che ha speciale valore nelle così dette *zone grigie* in cui tutti gli elementi sopra menzionati *non coincidono*, suppone che esso venga adottato da tutti i membri della società internazionale, chè non è possibile che uno Stato rinunzi al proprio confine strategico per rispettare la nazionalità di un gruppo etnico, quando l'altro

Stato che si avvantaggia della rinunzia non rinunzia a sua volta alle sue prevalenti condizioni militari. È per ciò che il sistema indica una tendenza e ne suppone la contemporanea adozione.

Queste norme che vogliono metter capo a nuovi principii di diritto internazionale meritano di essere particolarmente segnalate, specialmente in ordine alle colonie, o, come si dice oggi, ai *mandati*.

Le Nazioni Proletarie, che mancano di materie prime, e sono soggette alla dipendenza economica straniera per essere provviste di grano, di metalli, di carbone, di petrolio ecc. romperebbero il cerchio di ferro onde sono strette, con la proclamazione di una regola che affermi che le ricchezze della Natura non sono proprie ed esclusive di un popolo colonizzatore che se ne sia impadronito, ma devono essere lasciate libere alle libere iniziative di coloro che intendono sfruttarle, qualunque sia lo Stato, la razza, la nazione cui appartengono. Con che non si nega la funzione civilizzatrice della colonizzazione; ma si nega l'esclusività della colonizzazione allo Stato che a traverso la storia è riuscito ad impadronirsi e assoggettarsi buona parte del continente.

45. Nel medesimo ordine di idee, ecco come è regolata la situazione degli stranieri: « Art. 20. La R. S. F. R. d. S. riconoscendo la solidarietà del proletariato di tutte le nazioni, dà il diritto di cittadinanza russa agli *stranieri* che *abitano* nel suo territorio, appartenenti alla classe operaia o *che non sfruttino* la mano d'opera di contadini. Essa dà ai Soviet locali il diritto di conferire a questi stranieri, senz'altra formalità da compiere, i diritti di cittadinanza russa ». « Art. 21. La R. S. F. R. d. S. offre a qualunque imputato di crimine politico o religioso in paesi stranieri il diritto di asilo nei confini della Repubblica. Art. 22. La R. S. F. R. d. S. ri-

conosce diritti eguali a tutti i cittadini *indipendentemente* dalla loro razza o nazionalità; dichiara contraria alle leggi nazionali della Repubblica l'istituzione o la tolleranza di privilegi o preferenze basate sui principii di *razza*, egualmente che l'asservimento delle *piccole nazionalità o la limitazione dei loro diritti* ».

Ma ogni facilitazione e riconoscimento agli stranieri, non tollera che costoro si sottraggano alle direttive giuridico-sociali del nuovo Governo. Già si legge una norma ben chiara, l'art. 23 della medesima Cost. 1918. « La R. S. F. R. d. S. guidata dagl'interessi di tutta la classe operaia, *annulla* i diritti dei singoli privati o dei gruppi che impiegano questi diritti in pregiudizio degli interessi della rivoluzione socialista ». Questo articolo mi pare somigli al nostro art. 12 delle preleggi che sconosce efficacia a qualunque patto che sia contrario all'ordine pubblico. E naturalmente si applica anche agli stranieri. Troviamo infatti nella legislazione, rispetto agli stranieri, la distinzione tra norme che sono ad essi applicabili perchè di ordine pubblico, e norme non applicabili perchè riguardanti lo *status* personale del cittadino, Nell'Izsvetia del 24 novembre 1917 si legge che a seguito della *demarche* dei consoli, fu dichiarato che la portata del decreto sul *controllo operaio* è generale e non soffre eccezioni, salvo però alle imprese straniere di avanzare pel tramite dei loro ambasciatori *una domanda d'indennizzo* al potere centrale. In caso di perquisizione o arresto del proprietario o preposto d'impresa straniera dovrà procedersi a tali operazioni in presenza del console. Il 22 nov. 1918: Poichè molti cittadini per sottrarsi alle disposizioni del Governo, si fanno passare per sudditi stranieri, si prescrive: 1. che tutti gli stranieri debbono ottenere il permesso di soggiorno nella Repubblica russa. 2. che gli stranieri i quali non presentano che documenti nazionali

(passaporti) non saranno esentati, come ogni altro suddito russo, da alcun lavoro, contribuzione o imposta. L'obbligo della registrazione dei titoli, d. 18. aprile 1918, tocca non solo i sudditi, ma anche gli stranieri *abitanti* sul suolo russo. I medici stranieri, non possono sottrarsi al divieto di lasciare la residenza (in occasione dell'epidemia del cimurro), v. N. 13, conformemente ai nazionali. Agli *stranieri* si applica anche il D. 20 ottobre 1918 sull'imposta unica e straordinaria perchè, si dice, *non essendo un'imposta di guerra*, si estende anche agli stranieri, salvi i trattati speciali contro compensazione a favore della Rep. dei Soviet, e salva la sospensione in casi particolari. A proposito dello Stato civile, vedremo, e ne facciamo ivi rinvio, il principio che modifica il nostro circa la nazionalità della sposa. La moglie del russo non diventa *ipso jure* cittadina russa, e viceversa. Il cambio di nazionalità *può* aver luogo solo su *domanda* dello sposo o della sposa.

46. Circa la Stampa, la Costit. 1918 prescrive così: « *Art.* 14. Allo scopo di assicurare al proletariato la libertà effettiva di pensiero, la R.S.F.R. d. S. sopprime la soggezione della stampa al capitale e pone nelle mani degli operai e contadini poveri tutti gli apparecchi tecnici necessarii per pubblicare giornali opuscoli libri e ogni sorta di pubblicazioni a stampa: essa ne garentisce la libera circolazione in tutti i paesi ».

La libertà di coscienza, la separazione della Chiesa dallo Stato e della Scuola dalla Chiesa, sono principii scritti nell'art. 13 cost. 1918. La laicità dello Stato impronta il diritto di famiglia, la scuola, il diritto funerario ecc. Il Perwouchine (op. cit., pag. 98) riferisce un decreto 23 gennaio 1918 di separazione della Chiesa dallo Stato. Non lo riporto perchè trattasi di norme in tutto conformi al nostro diritto pubblico ecclesiastico contenuto nelle

nostre leggi 1866, 1867, e 1871 ed altre. Pel D. 7 dicembre 1918, i cimiteri passano alla dipendenza dell'autorità civile. Sono soppresse le distinzioni di classi d'interramento, il servizio religioso può farsi su richiesta *della famiglia, e a spese di questa.* Il D. 25 gennaio - 7 febbraio 1918 stabilisce l'introduzione del calendario gregoriano.

47. La Repubblica dei Consigli ha iniziato (come apprendo dalla rivista « *Comunismo* » pag. 1254, 1920) la codificazione della legislazione comunista, di cui sono giunti finora i codici sulla famiglia e sul lavoro, che la detta rivista pubblica. In ordine di tempo però è, nel diritto di famiglia, anteriore il Regol. 16 settembre 1918. A parte le norme sugli atti di *Stato civile* che sono formulati esclusivamente dall'autorità *civile* e in particolare dalle sezioni notarili presso i consigli dei deputati operai e contadini, - norme che sono conformi alle nostre legislazioni occidentali - è rilevabile ancora: « Le persone che contraggano matrimonio hanno il diritto di fissare se vogliono portare il nome di famiglia dello sposo o della sposa o i loro nomi di famiglia riuniti ». « Nei casi di *nazionalità differente* dei coniugi (se uno di essi è cittadino russo) il cambio di nazionalità può aver luogo solamente *su domanda* dello sposo o della sposa; domanda che, nel caso, deve essere registrata dalla sezione notarile ». « *Art.* 47. Il *matrimonio* civile è il solo riconosciuto legale. Il matrimonio concluso secondo i riti religiosi e col concorso di ecclesiastici non è riconosciuto legale, e non importa alcun diritto nè alcun dovere per le persone che l'hanno concluso. *Osservazione. I matrimonii religiosi conclusi prima della pubblicazione del decreto 20 dicembre 1917 sono riconosciuti validi* ». 48. I matrimonii sono conchiusi nelle sezioni notarili dei consigli di Deputati locali.

Cessazione del matrimonio. « 60. Il matrimonio, quando i due sposi sono viventi, può essere sciolto mercè il

divorzio: inoltre tutte le disposizioni concernenti il divorzio s'intendono egualmente applicabili ai matrimonii religiosi validi conchiusi prima del 20 dicembre 1917.

61. La sezione notarile è obbligata ad accettare le dichiarazioni degli sposi che chiedano lo scioglimento del matrimonio *solo se vi è il mutuo consenso* ». 64. In caso di mutuo consenso degli sposi, la domanda può essere presentata tanto al Tribunale locale che alla sezione notarile secondo il domicilio dei richiedenti.

Ove manchi il mutuo consenso degli sposi, si procede in via giurisdizionale avanti il giudice locale. È ammesso il ricorso per cassazione, (V. Comunismo, pag. 1409, 1920).

Queste norme del regolamento sono completate nel codice della famiglia di cui facemmo cenno, e che s'intona al nostro diritto occidentale.

Sulla ricerca della paternità, e sulla prole *adulterina* leggansi gli art. seguenti del regolamento menzionato: 73. La donna divenuta incinta, se *non è in istato di matrimonio*, fa al più tardi tre mesi avanti il suo parto una dichiarazione alla sezione notarile locale, secondo il suo domicilio, indicando l'*epoca del concepimento*, *il nome e il domicilio del padre* del nascituro. *Osservazione*. Una dichiarazione analoga può egualmente essere fatta da una donna *maritata*, se il bambino che deve nascere non è proveniente dal suo marito legale. 74. La sezione notarile comunica la dichiarazione ricevuta alla persona indicata nella dichiarazione come padre, e quest'ultimo ha il diritto d'intentare, nel termine di due settimane dal giorno della comunicazione, una contestazione giudiziaria contro la madre circa la falsa dichiarazione di lei. La mancata contestazione nel termine detto equivale a riconoscimento del bambino. Come si vede da questi testi, l'istituto della famiglia non è modificato. Vi è il matrimonio; vi è il divorzio, che l'ufficiale di stato civile registra sull'accordo dei coniugi

(in caso di disaccordo l'ufficiale di stato civile non interviene, occorre la sentenza del giudice); vi è la filiazione legittima e naturale, (questa parificata a quella). La ricerca della paternità è facilitata. Non vi è alcun pubblicista che affermi essere stata comunque decretata la socializzazione della donna (Perwoukine, op. cit. pag. 25: tralascio naturalmente la parte episodica). Lo Slonim, confermando non esistere alcun mutamento nell'ordinamento familiare, dice che la voce di socializzazione della donna fu determinata da un decreto che sarebbe stato emanato in un *Soviet* di un piccolo villaggio, e che non ebbe seguito.

48. Sempre a proposito del diritto di famiglia, facciamo cenno dell'esercizio di potestà che lo Stato comunista intende spiegare sull'educazione dei fanciulli. Si è parlato di sottrazione del fanciullo alla potestà paterna, alla educazione individuale, alle cure familiari, per assoggettarlo alla sola potestà statuale. Ciò potrà essere in tendenza; come molte altre concezioni in tendenza abbiamo viste, potrà essere il desiderio per un tempo di là da venire, ma negl'istituti creati non vi è nulla di più di quanto esiste nelle nostre legislazioni occidentali con la cosidetta « istruzione obbligatoria », la cui estensione in concreto potrà essere maggiore o minore, ma in cui il nucleo direttivo, giuridico e sociale, è l'interesse dello Stato (quale che sia, borghese o comunista, o teocratico, o ateo) di formare e plasmare le generazioni novelle a propria immagine e somiglianza. In Russia la scuola elementare è stata dichiarata obbligatoria: fino ai 14 anni. Probabilmente la coazione adoperata per obbligare alla frequenza scolastica avrà dato luogo all'origine della voce della così detta Nazionalizzazione dei bambini. Richiamiamo il n. 12 in cui dicemmo della istituzione di una tassa per il Fondo alimentazione dei bambini. L'indicata tendenza del regime di dare al fanciullo una completa educazione di Stato

vuol ravvisarsi più tipicamente nell'istituto della *tutela*, organizzata come funzione di Stato. *L'Heichborg*, (nella rivista « Comunismo » pag. 1257, 1920) scrive: « L'organizzazione della tutela deve avere nel periodo attuale di transizione una funzione educatrice, esemplare, modello: essa deve mostrare ai genitori che le cure sociali prodigate ai bambini dànno dei risultati assai migliori che non le cure private individuali, non scientifiche e irrazionali dei genitori « amorevoli » ma ignoranti, non possedenti le forze, i mezzi e i metodi di cui dispone la società; questa organizzazione deve così disabituare i genitori a questo amore ristretto e poco intelligente pei loro bambini che ha per espressione la tendenza di tenere i bambini presso di sè, di non lasciarli uscire dal cerchio ristretto della famiglia, di rendere limitato il loro orizzonte e farne non i membri di una grande società,. dell'umanità, ma degli esseri egoisti, degli individualisti che mettono i loro interessi personali al primo posto e a grande danno degli interessi della Società ».

Ma in verità nel codice di famiglia non troviamo principii diversi dalla nostra patria potestà. Questa è limitata alla minore età che è riguardo ai figli maschi fino ai 18, riguardo alle femmine fino ai 16 anni.

Identici ai nostri i principii circa la corrisponsione degli alimenti. E in ordine alla tutela si prescrive che organi di tutela sono le istituzioni tutelari (Sezioni dell'Assicurazione Sociale presso i Soviet Provinciali o Municipali) o i tutori e curatori. Gli uni o gli altri nominati dalle Sezioni tutelari. Dissi che la legge non fa alcuna differenza giuridica tra i nati da genitori il cui atto matrimoniale sia o non sia stato registrato, e cioè tra parentela legale e parentela naturale. I figli adottivi sono considerati come naturali, ma è vietata l'adozione di bambini stranieri.

49. Adunque, come abbiam visto, la educazione e la

istruzione del fanciullo è compito dello Stato. *La istruzione è gratuita, completa e intera*, dice l'art. 17 costit. 1918. Il Labry nota che i principii essenziali in materia sono: 1. l'insegnamento deve avere per iscopo di sviluppare lo spirito rivoluzionario e preparare allo Stato dei comunisti coscienti; 2. è gratuito ed accessibile a tutti nei suoi gradi, primario secondario e superiore; 3. i suoi programmi sono elaborati di comune accordo dai professori, genitori, e allievi anche, secondo le direttive generali del commissariato dell'istruzione pubblica (*Soviet* degli alunni). Nelle scuole elementari si assicura agli allievi la colezione calda e i libri di studio. Il Perwoukine, op. cit. p. 67, asserisce che le colezioni gratuite sieno date non solo ai bambini ma anche ai genitori bisognosi. Lo Slonim (p. 156) cita un decreto del 1918 secondo il quale « ogni individuo indipendentemente dalla sua cittadinanza e sesso, e che abbia non meno di 16 anni, può diventare studente dell'Università senza essere obbligato a presentare certificato alcuno dei suoi studii elementari o medii ». È l'allargamento del principio dell'*uditorato* che esiste nel nostro ordinamento universitario. Anche lo Slonim (p. 159) menziona una requisizione di tutte le biblioteche private e dice che non si possono avere nella propria casa più di 200 volumi per persona. Se la cosa fosse vera, sarebbe interessante completare la notizia, con la conoscenza delle altre norme che necessariamente dovrebbero averla accompagnata.

Richiamando quanto dissi al n. precedente circa la laicità, ricordo il D. 12 luglio 1918: « Tutte le cerimonie e pratiche religiose cesseranno in tutte le scuole, e del pari l'insegnamento religioso. Gli oggetti di culto saranno tolti dalle aule scolastiche.

50. Facciamo menzione anche di un provvedimento 10 dicembre 1918, del tenore seguente: Lo scambio per-

manente e frequente di corrispondenza fra i proletarii delle città e i poveri dei villaggi è mezzo potente per consolidare l'unione stretta fra di essi: ciò contribuisce alla buona organizzazione delle forze socialiste e rivoluzionarie della Russia. Laonde il consiglio dei Comm. del popolo, trovando necessario di semplificare e facilitare la corrispondenza postale, ha decretato dal 1° gennaio 1919 la spedizione *gratuita* delle cartoline e lettere ordinarie non raccomandate del peso di gr. 15. Le masse lavoratrici straniere potranno inviare, senza francobolli e in Russia circoleranno gratis, cartoline e lettere come sopra. Il governo è incaricato di proporre lo stesso alle potenze estere dell'unione postale.

Nei treni è soppressa la distinzione delle vetture in classi: vi è la classe unica. D. 17 dicembre 1918.

51. Può essere interessante dare un breve cenno dell'organizzazione fiscale. Già facemmo menzione (v. n. 11) dell'*imposta in natura*, e pure dicemmo (v. n. 16) della imposta unica e straordinaria rivoluzionaria, istituita col d. 20 ottobre 1918, (da non confondersi con una altra imposta straordinaria e con l'imposta sugli accrescimenti dei profitti — in dipendenza della guerra? — che risultano invece stabilite anteriormente alla rivoluzione bolscevica con leggi 12 giugno 1917, e 13 maggio 1916-12 luglio 1917). Vedemmo pure (n. 12) la imposta per l'alimentazione dei bambini. Altresì risulta stabilita una imposta straordinaria (1 marzo 1918) per la percezione sulla *borghesia* d'una imposta straordinaria a profitto dei Consigli dei delegati operai e soldati.

Menzioniamo la circ. 25 agosto 1918 del Comm. degli interni perchè i Soviet locali si astengano dallo imporre sulle imprese *nazionalizzate* i tributi straordinari: trattandosi di *passare il danaro* da una tasca ad un'altra.

Il D. 24 novembre 1917 dà norme in ordine alla

riscossione delle imposte. Stabilisce che coloro che non abbiano ancora ricevuto il foglio d'imposta, verseranno nel termine da esso decreto stabilito lo ammontare di imposta secondo la propria dichiarazione. Il mancato pagamento può dar luogo anche all'ammenda *fino alla confisca di tutti i beni*. Coloro che *intenzionalmente* hanno ritardato il pagamento saranno passibili di *prigione* fino al massimo di 5 anni. La sorveglianza e l'applicazione dell'ammenda è demandata ai Sovict. Come si vede, chi si sottrae alla imposta, e chi si rende — fraudolentemente e fittiziamente nullatenente — paga di persona. Questo decreto fu modificato ed esteso da altro del 21 giugno 1918, ma non contiene norme che diversificano delle disposizioni fiscali comuni al nostro diritto. Vi è poi in un d. pubbl. nell'*Izsvetia* del 26 settembre 1918, fra le altre disposizioni comuni al nostro diritto, anche una specie d'istituzione di *azione popolare fiscale*, (conforme alla nostra istituita nella legge sul Mezzogiorno e nel regol. com. e prov.).

Un decreto, pubblicato il 28 agosto 1918 sull'*Izsvetia*, istituisce una imposta del 5 per cento sulle imprese e persone che vendano, direttamente senza intermediarii, ai consumatori *oggetti di consumo personale o di uso domestico*. L'imponibile è determinato a base dei conti resi sull'appoggio degli stati giornalieri di cassa. I mercanti ambulanti pagano una imposta trimestrale fissa determinata dal Soviet.
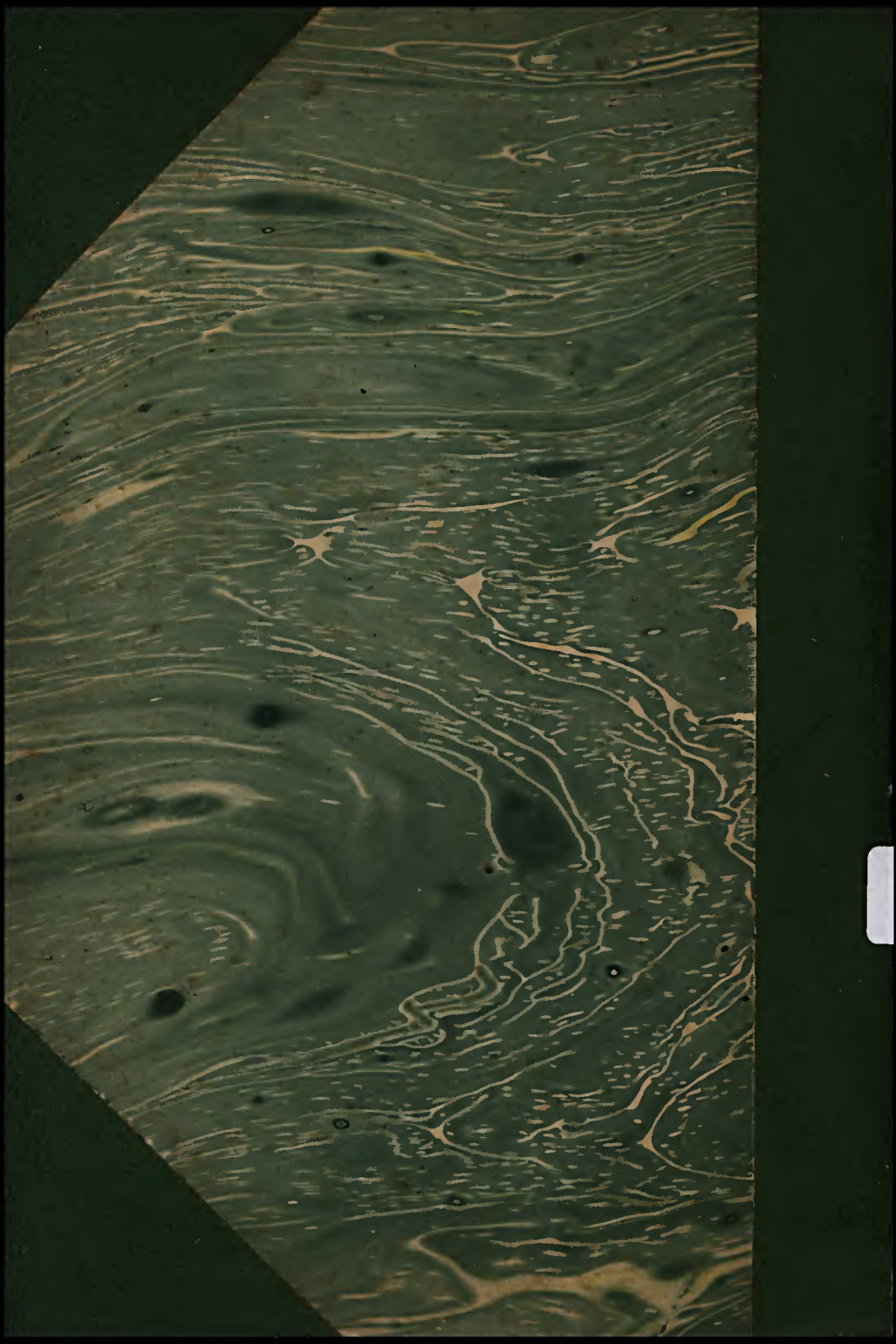
52. *I sabati comunisti*. Trattasi di un lavoro straordinario che gli operai comunisti volontariamente si assumono senza retribuzione affinchè ne sia avvantaggiata la economia nazionale. Si cominciò, nel maggio 1919, prolungando di un'ora l'orario del sabato: altre organizzazioni operaie poi stabilirono l'orario straordinario di cinque ore.